

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Nn. 1450, 1450-bis e 1507-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI PAVAN E REVIGLIO)

concernente anche gli stati di previsione dell'Entrata (Tab. 1 e Tab. 1-bis) (Relatore PAVAN) e del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. 4 e Tab. 4-bis) (Relatore PUTIGNANO)

con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di previsione e sul disegno di legge n. 1507 (v. stampato nn. 1450, 1450-bis e 1507-A Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 1450, 1450-bis e 1507-A Allegato 1-bis), nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 1450, 1450-bis e 1507-A Allegato 2 e 1450, 1450-bis e 1507-A Allegato 3-I e 3-II)

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 1993

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 (n. 1450)

presentato dal Ministro del tesoro
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993

Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1994-1996 (n. 1450-bis)

**presentato dal Ministro del tesoro
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1993

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994) (n. 1507)

**presentato dal Ministro del tesoro
di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica
e col Ministro delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1993

I N D I C E

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i>	Disegno di legge di bilancio (relatore Pavan)	Pag.	7
<i>Parte II:</i>	Disegno di legge finanziaria (relatore Reviglio)	»	14
<i>Sez. I</i>	- Stato di previsione dell'entrata (relatore Pavan)	»	33
<i>Sez. II</i>	- Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore Putignano)	»	35

PARERI:

Parere della Giunta degli affari delle Comunità europee	»	41
---	---	----

DISEGNI DI LEGGE N. 1450 e 1450-bis

Testo degli articoli del Governo e testo proposto dalla Commissione ..	»	45
--	---	----

Tabelle:

- A (capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):		
- <i>Testo del Governo</i>	»	82
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	83
- B (raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative):		
- <i>Testo del Governo</i>	»	86
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	87
- C (capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni):		
- <i>Testo del Governo</i>	»	88
- <i>Testo proposto dalla Commissione</i>	»	89

Quadri generali riassuntivi (nel testo del Governo, come modificato dalla nota di variazioni):

- A (bilancio di competenza)	»	93
- B (bilancio di cassa)	»	101
- C (bilancio triennale 1994-1996, a legislazione vigente)	»	109
- D (bilancio triennale 1994-1996 delle aziende autonome) ...	»	117
- E (bilancio pluriennale programmatico 1994-1996)	»	129

STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEI SINGOLI MINISTERI

Testo proposto dalla Commissione:

- <i>Nota</i>	»	133
- <i>Tabella 1 (Entrata)</i>	»	135
- <i>Tabella 1/A (Presidenza del Consiglio)</i>	»	136
- <i>Tabella 2 (Tesoro)</i>	»	137
- <i>Tabella 5 (Grazia e giustizia)</i>	»	139

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Tabella 6 (Esteri)	Pag.	140
- Tabella 8 (Interno)	»	141
- Tabella 9 (Lavori pubblici)	»	142
- Tabella 12 (Difesa)	»	143
- Tabella 16 (Marina mercantile)	»	144
- Tabella 17 (Sanità)	»	145
- Tabella 18 (Beni culturali)	»	146
- Tabella 19 (Ambiente)	»	147
- Tabella 20 (Università e ricerca)	»	148
- Tabella 21 (Politiche agricole)	»	149

DISEGNO DI LEGGE N. 1507

Testo degli articoli del Governo e testo proposto dalla Commissione .. » 153

Prospetto di copertura - *Testo del Governo*

» 162

Prospetto di copertura - *Testo proposto dalla Commissione*

» 163

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

<i>Nota</i>	»	173
- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	175
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	181
- C (Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	187
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ...	»	193
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	197
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	201

Tabelle - *Testo del Governo:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente)	»	209
- B (Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale)	»	213
- C (Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	217
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale) ...	»	241
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	245
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	249

RELAZIONE GENERALE

PARTE PRIMA

(Disegno di legge di bilancio e Nota di variazioni)

ONOREVOLI SENATORI. - La relazione governativa che accompagna il disegno di legge di bilancio per il 1994 prende le mosse da alcune considerazioni relative al metodo della decisione parlamentare. In particolare la relazione ricorda come sia stato di recente proposto il ritorno alla presentazione contestuale al Parlamento del bilancio a legislazione vigente e della legge finanziaria. In realtà, la diversa data di presentazione dei due documenti era stata decisa con la legge di riforma della contabilità di Stato del 1988. Le finalità di tale innovazione consistevano prevalentemente nel desiderio di creare una sorta di «percorso ad ostacoli» procedurale dal quale sarebbero scaturiti effetti virtuosi per la finanza pubblica. In vero mentre, come si è potuto constatare negli anni successivi, gli effetti virtuosi sono iniziati a concretarsi solo quando si sono adottati specifici provvedimenti in questa direzione, gli aggravii procedurali non hanno portato a nessun miglioramento della qualità della manovra, ma hanno reso semplicemente più difficile non solo l'attività deliberativa, ma anche quella di conoscenza, soprattutto per il Parlamento, dei documenti di bilancio.

Se si guarda infatti alla procedura di approvazione della manovra, non può non destare perplessità l'intreccio di deliberazioni che si è originato con la novella sopra citata. Infatti, occorre approvare il bilancio, per poi passare all'approvazione della finanziaria, e successivamente, della nota di variazioni, che recepisce le modifiche apportate dalla finanziaria al bilancio, eventualmente accompagnata da una seconda nota, quando il testo della finanziaria sia stato modificato dal Parlamento. Da ciò deriva da una parte una ovvia difficoltà di comprensione e dall'altra l'assunzione di alcune deliberazioni parlamentari secondo un criterio meccanicistico e spesso fideistico in relazione al perfetto recepimento delle innovazioni della finanziaria nel bilancio.

D'altra parte, lo sfasamento dei tempi crea problemi anche allo stesso Governo. Infatti il progetto di bilancio a legislazione vigente viene di norma presentato due mesi prima di quello della legge finanziaria e le attività preliminari partono addirittura sei mesi prima. Dal che deriva non solo la necessità di adeguare il progetto di bilancio alle innovazioni introdotte dalla finanziaria, ma anche, spesso, quella di tener conto di possibili nuove filosofie che l'evolversi dei tempi e la maturazione della situazione economica possono provocare nella definizione delle varie manovre annuali di bilancio. D'altra parte, la giustificazione che è stata adottata in sede parlamentare circa la possibilità di utilizzare il predetto intervallo temporale per approfondire, da parte delle singole Commissioni, questioni connesse alla struttura delle Tabelle dei singoli

Dicasteri, si è dimostrata vana. Infatti, sia motivi legati al periodo dell'anno in cui è presentato il bilancio, sia considerazioni relative, appunto, alla circostanza che esso non costituisce una proposta definitiva ma un'ipotesi passibile di successive correzioni, hanno indotto le Commissioni parlamentari a non avvalersi se non episodicamente della predetta facoltà di svolgere un esame preliminare. La contingenza del corrente anno ha messo ulteriormente in rilievo l'inefficienza di questo sistema. Tanto più in quanto, per le note vicende politiche, il Documento di programmazione economico-finanziaria è stato presentato dal Governo quasi contemporaneamente al bilancio, e quindi la costruzione del bilancio non è derivata dalle indicazioni parlamentari, ma è risultata un dato di fatto.

Un'ulteriore questione relativa al metodo concerne la struttura del bilancio. Come si ricorderà, nella passata legislatura questa Commissione ebbe modo di esaminare ampiamente un disegno di legge con il quale si mirava a modificare la struttura del bilancio dello Stato, al fine di concentrare i dati in unità conoscitive aventi un livello di aggregazione superiore al capitolo. Tale esigenza permane - e a questo scopo anche quest'anno il Ministero del tesoro ha presentato una versione del bilancio sperimentale - tuttavia l'ostacolo che non venne superato nella scorsa legislatura dipese dal fatto che, mentre il nuovo bilancio avrebbe dovuto avere funzione prevalentemente di cognizione, l'amministrazione preferiva mantenere la vecchia struttura per capitoli a fini autorizzativi delle spese e di controllo. Certamente, se la riforma dei controlli, così come proposta dall'attuale Governo, verrà realizzata, incentrandola su quelli di efficienza e non più su quelli di legittimità su atti, tale disegno potrà essere compiutamente realizzato, contribuendo, tra l'altro, a rendere il Parlamento più cosciente nel momento in cui, trovandosi ad approvare un documento più snello, sarà in grado di meglio conoscerne i contenuti. Tale innovazione è stata già in parte attuata nella nota di variazioni, ad esempio, con l'istituzione di un solo capitolo per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore della sanità.

In materia di struttura del bilancio si deve ricordare poi che, a partire dal decreto-legge n. 155 di quest'anno, per trovare poi compiuta attuazione nel disegno di legge di accompagnamento della finanziaria, si è andato realizzando un mutamento di carattere sostanziale, operandosi una delegificazione mediante l'attribuzione al Governo del potere di stabilire il numero, la finalizzazione e l'entità di capitoli modificati o istituiti in occasione del riassetto di organismi ministeriali o della ridefinizione delle funzioni pubbliche in specifici settori. Se, certamente, tale forma di deregolamentazione è funzionale al nuovo tipo di rapporti che si va istituendo nella costituzione materiale tra Governo e Parlamento, tuttavia essa modifica radicalmente principi storicamente consolidati, quali quello della formalità della legge per la definizione del bilancio. Ovviamente, tale principio può ben andare soggetto a revisione, tuttavia occorre avere se non altro consapevolezza che esso si sta realizzando, ancorchè per *tranche*, ma compiutamente. Ne consegue che, una volta accettato il principio, ne discende che la funzione del Parlamento, quale essa era sin dalla nascita dei parlamenti moderni, risulterà, in materia, sensibilmente diversa. Il che può anche essere un bene, ma non può essere ignorato.

Sempre in tema di struttura, occorre anche perseguire, sul versante delle entrate, l'operazione di semplificazione già preannunciata dal Governo, tenendo conto che, nella «giungla» dei tributi esistenti in Italia, ben poca cosa sarebbe la soppressione di solo 14 imposte, mentre un radicale abbattimento del loro numero non potrà che portare a un chiarimento del rapporto fiscale tra contribuente e Stato, a minori costi di accertamento e di controllo, a vantaggi in sede di dichiarazione dei redditi, a minori rischi di errori e ad una più precisa conoscenza da parte di ciascuno dei propri doveri tributari. Se poi l'operazione di accorpamento e di riduzione del numero dei tributi si accompagnasse anche ad una consistente riduzione delle agevolazioni - anche superiore a quella prevista, peraltro inutilmente, nella delega dello scorso anno - si eviterebbero molte posizioni di privilegio e si consentirebbe, probabilmente, anche una riduzione di aliquote. In sostanza, un sistema più semplice e anche più efficiente, che consente ai cittadini di avere maggiore chiarezza dei loro diritti e dei loro doveri, permette anche di rimuovere un meccanismo di illusione finanziaria, che costringe l'ente percettore a perseguire una politica di minori prelievi. Infatti i prelievi diventano più trasparenti e quindi anche più difficili da imporre, e dunque alla loro contrazione non potrà non seguire un corrispondente intervento di riduzione e di razionalizzazione della spesa. Questo è infatti l'obiettivo che occorre perseguire, anche perchè solo in tal modo si potranno liberare per l'economia le risorse indispensabili per riavviare i processi produttivi, soprattutto nell'ottica del conseguimento dell'obiettivo primario della crescita, che costituisce una indispensabile condizione per l'incremento dell'occupazione e del benessere dei cittadini.

L'ulteriore passo dopo la ristrutturazione del bilancio potrebbe essere ipotizzabile nel possibile perseguimento di una sorta di bilancio consolidato di gruppo del settore pubblico allargato. In questo modo la deliberazione parlamentare potrebbe ampliarsi sul complesso della spesa e delle entrate in tale settore, nonchè sulla situazione debitoria di esso. La sola conoscenza attraverso altri documenti toglie infatti al Parlamento - che costituisce in sostanza la suprema istanza decisoria del Paese - ogni effettivo potere di determinazione dei valori complessivi delle entrate e delle spese di un complesso di settori che hanno un rilievo economico preponderante sul complesso dell'utilizzo delle risorse del Paese. Un successivo ulteriore passo potrebbe essere quello, una volta superati i limiti connessi alla struttura autorizzatoria del bilancio in riferimento agli atti, di arrivare a privilegiare, nell'ambito dell'insieme dei conti pubblici, il rendiconto rispetto al bilancio di previsione.

Quanto sopra ricordato, con particolare riferimento alla necessità di un bilancio di gruppo, deriva anche da alcune considerazioni che si possono trarre già da oggi dall'esame dei documenti finanziari relativi al 1994. Infatti, se si guarda la Tabella delle entrate, si nota una diminuzione di 49.500 miliardi in conseguenza del calo dei contributi destinati al Servizio sanitario nazionale, che sono stati regionalizzati. Corrispondentemente diminuiscono i trasferimenti alle Regioni per la citata finalità. Ma non è per questo che l'intervento nel campo sanitario è diminuito in termini di risorse impiegate e di richieste ai contribuenti, anche se il bilancio dello Stato sembra più «magro». Questa considera-

zione vale anche, in genere, per tutto quanto attiene l'autonomia impositiva delle Regioni e degli enti locali. Poichè è condivisibile l'opzione di favorire detta autonomia, che costituisce un obiettivo non solo di progresso economico, ma anche sociale e politico, perchè solo nella responsabilizzazione e nel coinvolgimento degli enti erogatori della spesa nel reperimento delle risorse si possono individuare i meccanismi per la razionalizzazione della spesa stessa, per il miglioramento dei servizi e, in definitiva, per la necessaria riduzione dei costi. Tale processo va dunque perseguito ed attuato compiutamente, e d'altro canto già esiste un ampio sistema di sovrimposte e sovrattasse di carattere regionale e locale. Esso però, e di qui la necessità di disporre di una visione onnicomprensiva, non può essere fatto gravare sui contribuenti. Nella sostanza, dunque, all'aggravio di un'imposta locale deve corrispondere un corrispondente alleggerimento di un'imposta statale, altrimenti l'autonomia si rifletterà in un inasprimento del prelievo e quindi sarà osteggiata da chi invece vi sarebbe interessato e anzichè esaltare le potenzialità locali potrebbe portare ad una nuova forma di illusione finanziaria. Ipotesi che, nella sostanza si sta in parte verificando con il bilancio 1994. Infatti alla citata diminuzione di erogazioni al Servizio sanitario nazionale e delle spese finali di poco più di 20 mila miliardi, fa riscontro un risparmio che consente nella sostanza di mascherare incrementi di spesa in altri settori.

Se si passa all'esame poi dei dati quantitativi recati nel progetto di legge di bilancio, si deve ricordare che le previsioni del testo originario sono state corrette ad opera della nota di variazioni. In particolare, le entrate finali sono passate, nel loro complesso, da 470.580 miliardi a 472.580 miliardi, mentre quelle complessive riflettono il citato incremento di 2.000 miliardi, attestandosi in 785.508 miliardi. Quanto alle spese, le spese finali vedono un decremento ad opera della Nota di variazioni, passando dai 650.130 miliardi del progetto di bilancio a 648.322 miliardi, a dimostrazione del prezioso lavoro compiuto di «ripulitura» di tutte le sacche di «grasso» che ancora si annidavano nelle «pieghe» del bilancio. Le spese complessive passano da 787.317 miliardi a 785.508 miliardi. In proposito si deve notare circa la spesa per interessi, che nella sostanza varia di poco tra progetto di bilancio e Nota di variazioni, attestandosi nell'ordine dei 180.000 miliardi, che già si nota una diminuzione rispetto al bilancio 1993, quando era cifrata in 200.000 miliardi e che è auspicabile che tale onere possa ulteriormente decrescere, se si consoliderà l'attuale *trend* dei tassi. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da 179.550 miliardi a 175.742 miliardi. Su tali cifre interviene la manovra effettuata con le legge finanziaria e i provvedimenti collegati, che provoca da una parte un incremento delle entrate finali di circa 3.600 miliardi, in modo che esse così si portano a 476.142 miliardi, mentre prevede una contrazione delle spese cifrata in oltre 20.000 miliardi, portando così il complesso delle spese finali a 617.956 miliardi e quello delle spese complessive a 755.143 miliardi. Ne consegue che il valore del saldo netto dovrà raggiungere nel 1994 i 141.814 miliardi, realizzando un *surplus* primario di 66.065 miliardi. Tali risultati sono tanto più positivi se si considera la differenza tra il bilancio assestato per il 1993 e quello che dovrebbe essere approvato dal Parlamento per il 1994. Ciò non

concerne tanto le entrate finali (in proposito si ricorda che quelle relative al 1993 si attestavano in 518.919 miliardi, cioè 48.000 di più rispetto alle previsioni per il 1994 (in conseguenza però, come si è detto, della diretta attribuzione alle regioni di quote impositive destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale) quanto con riferimento al livello delle spese finali dopo la manovra, che passano da 657.629 miliardi ai già citati 617.956. È vero che a tale somma vanno sottratte le somme non trasferite alle Regioni, ma anche scontando tale operazione l'incremento rispetto all'esercizio precedente sarebbe di circa 9.000 miliardi, il che costituisce un incremento dell'ordine del 1,5 per cento, cioè di circa un terzo del tasso effettivo di inflazione. Il che non può non essere valutato come una positiva inversione di tendenza, dando atto al Governo come la combinazione di misure da attuarsi in via legislativa e di una diffusa opera di «pulizia» dei singoli capitoli di bilancio, con particolare riferimento alle spese per acquisto di beni e servizi, costituisca un inizio fondamentale nell'opera di risanamento. Tra l'altro i risultati ottenuti costituiscono anche un miglioramento, cifrabile intorno ai 2.000 miliardi, rispetto agli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria, e, come si rileva dai documenti all'esame, la flessione delle spese discrezionali è nell'ordine del 2 per cento. I dati del bilancio a legislazione vigente del 1994 coincidono, come è noto, con quelli del primo anno del bilancio programmatico, mentre gli obiettivi di quest'ultimo si scostano notevolmente negli anni successivi rispetto a quelli del triennale, comportando una differenza, per quanto riguarda le spese finali, di 81.000 miliardi per il 1995 e di 70.000 miliardi per il 1996, mentre le entrate finali dovranno essere incrementate di circa 5.000 miliardi nel 1995 e di 19.000 miliardi nel 1996; ciò presuppone ovviamente che la manovra sin qui intrapresa prosegua con convinzione.

Passando ad esaminare più nel dettaglio la struttura del bilancio, si può innanzitutto ricordare che il progetto di bilancio presentato a luglio vedeva una diminuzione del numero delle tabelle, essendo stati soppressi i tre dicasteri del turismo, dell'agricoltura e delle partecipazioni statali, le cui spese sono state annesse allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio per i primi due e del Ministero dell'industria per il terzo. Tuttavia, la nota di variazioni, onde recepire il disegno di legge in corso di approvazione parlamentare istitutivo del ministero per il coordinamento delle politiche agricole, reintroduce una specifica tabella. Si fa poi presente che le appendici relative alla azienda di Stato per i servizi telefonici e alle Ferrovie dello Stato non sono più presentate, in quanto tali enti sono divenute società per azioni. Può essere utile inoltre ricordare che il disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria prevede la possibilità di ristrutturazioni di ministeri in genere e, specificamente, la soppressione dei ministeri dei trasporti e della marina mercantile per trasformarli in un nuovo ministero. Ciò porterà senza dubbio ad ulteriori variazioni, anche in corso d'opera, alla struttura del bilancio. Nella tabella della Presidenza del Consiglio è stata poi soppressa la rubrica relativa al Mezzogiorno, essendo mutata la natura dell'intervento straordinario.

Per quanto riguarda una visione in maggior dettaglio delle entrate si rimanda alla Sezione I.

Passando al dettaglio delle principali voci di spesa, si deve notare che il decremento delle spese finali deriva da una flessione di quelle correnti per oltre 31.000 miliardi e da un incremento di quelle in conto capitale per circa 10.000. In proposito si deve osservare che se certamente un incremento della spesa in conto capitale può essere utile per ridare fiato all'economia, d'altra parte le recenti vicende, che hanno portato ad una notevolissima crescita della cautela nell'effettuazione di tali spese, inducono a ritenere che sarà probabilmente difficile che la spesa preventivata possa realizzarsi.

Circa i singoli comparti, la spesa per il personale registra una sostanziale invarianza rispetto alle previsioni assestate e l'onere per i rinnovi contrattuali, così come definito dalla legge finanziaria risulta essere assai modesto. Cresce invece la spesa per il personale in quiescenza, di circa il 14 per cento, in conseguenza dell'accresciuto numero di pensionati e del sistema di indicizzazione. Gli acquisti di beni e servizi diminuiscono, come già detto, e le diminuzioni sono più incisive per le amministrazioni della difesa, dell'interno e del tesoro, mentre crescono quelle delle finanze, della Presidenza del Consiglio e di grazia e giustizia. In proposito di Presidenza del Consiglio si deve ricordare che ad essa fanno ora capo gli oneri relativi ai servizi di sicurezza, con una previsione di spesa complessiva di 724 miliardi. Come detto decresce l'onere per interessi, mentre dalle poste correttive e compensative sono state sottratte le regolazioni debitorie pregresse relative alle estinzioni dei crediti di imposta, che sono evidenziati nel fondo globale della legge finanziaria. Si assiste poi ad una notevole flessione, nell'ordine di quasi il 15 per cento nei trasferimenti, soprattutto in considerazione della diminuzione dei flussi destinati alle Regioni (-39.902 miliardi) e agli enti locali (-1.432 miliardi). In proposito si ricorda che per gli enti locali sono previsti trasferimenti per 18.567 miliardi, che scontano gli effetti del «taglio» disposto con il decreto-legge n. 155. Vi è invece un incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie e di quelli alle imprese, oltre a una crescita di 2.143 miliardi agli enti previdenziali, 1.983 dei quali destinati all'INPS, in aggiunta a quanto contenuto nella legge finanziaria a titolo di interventi per la separazione tra assistenza e previdenza, quantificato in 1.039 miliardi.

Circa le spese in conto capitale, gli incrementi sono principalmente relativi alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti, tra i quali ricapitalizzazioni di istituto di diritto pubblico e apporto all'aumento di capitale delle Ferrovie dello Stato, ristrutturazione del patrimonio sanitario ed ENEL, maggiori assegnazioni ai comuni, spese per parcheggi e interventi in Basilicata e Campania. A fronte di una contrazione dagli stanziamenti per il FIO e per l'ex Agenzia per lo sviluppo del mezzogiorno, maggiori somme (2.147 miliardi) sono invece assegnate alla Cassa depositi e prestiti e al Fondo rotazione politiche comunitarie.

Quanto all'analisi per funzioni, a fronte di una generale diffusa tendenza alla contrazione della spesa, più accentuata nei settori dove sono stati previsti contributi propri alle regioni e agli enti locali, si assiste ad un incremento delle spese per i settori di importanza strategica, quali la giustizia, la sicurezza pubblica, l'edilizia, il lavoro,

l'assistenza pubblica, i trasporti e le comunicazioni, il Mezzogiorno e la finanza regionale e locale.

In merito alla cassa, i coefficienti di realizzazione risultano pari all'82,2 per cento per le entrate finali e al 93,3 per le spese finali, dato che è superiore rispetto alle previsioni assestate per il 1993. In ogni caso, il Governo persegue la linea di avvicinare la consistenza presunta dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio a quella che dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di Rendiconto del 1993, redigendo un preconsuntivo delle gestioni per l'anno in corso. Quanto agli effetti della manovra sulla gestione di Tesoreria, essi sono illustrati nella Relazione previsionale e programmatica, presentata al Parlamento nel corso dell'esame del presente provvedimento.

In conclusione di questo sommario esame, non si può che concordare con gli obiettivi di politica economica e di risanamento dei conti pubblici che costituiscono oggetto della manovra proposta dal Governo. In particolare costituisce motivo di soddisfazione il fatto che il Governo abbia, per la prima volta, trattato la materia dei risparmi di spesa senza tabù e senza pregiudizievole attenzioni o disfavori nei confronti dell'una o dell'altra categoria. D'altra parte, il fatto stesso che, sempre per la prima volta, la manovra sia prevalentemente incentrata sulla diminuzione della spesa, anziché sull'inasprimento del prelievo e che tale diminuzione agisca da subito e non sia solo qualcosa che accadrà in futuro, non può che fornire ulteriore motivo di conforto, come è anche il fatto che le entrate a seguito di privatizzazioni non vengono contabilizzate fittiziamente, come accadde negli esercizi passati, ma confluiranno in un apposito fondo per il rimborso del debito, corrispondendo così se non altro al principio di buona amministrazione secondo il quale non ha senso vendere i «gioielli di famiglia» per pagare spese correnti.

L'esame in Commissione è stato particolarmente approfondito e gli emendamenti accolti rispecchiano limitate reali esigenze rappresentate dal Governo in primo luogo. Circa gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, la Commissione ha ritenuto di confermare quelli 2.Tab.1A.1, 13.Tab.12.1, 14.Tab.13.7, 17.Tab.16.1, 18.Tab.17.1, 20.Tab.19.1, 20.Tab.19.2 e 22.Tab.21.14. Nella sostanza il modesto incremento (31,45 miliardi) dell'accensione prestiti, e dunque della spesa, non verrà a mutare i saldi finali, derivando da emendamenti connessi ad altri, che sono stati successivamente approvati al disegno di legge finanziaria, riportando il saldo al valore iniziale.

In definitiva, se dunque dall'operazione di contenimento della spesa non può non derivare un riordino della stessa, occorre contemporaneamente ribadire la necessità che i sacrifici, imposti a tutti, vengano distribuiti equamente e in rapporto alla capacità di sopportazione delle varie categorie e fasce sociali. Con questo spirito, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del bilancio dello Stato per il 1994 e della connessa nota di variazioni, con le modifiche apportatevi.

PAVAN, *relatore generale*

PARTE SECONDA

(Disegno di legge finanziaria)

ONOREVOLI SENATORI. — Prima di passare all'illustrazione del contenuto specifico della legge finanziaria per il 1994, è opportuno soffermarsi sul livello e sulla composizione della manovra di bilancio complessiva in termini di competenza, allo scopo di rendere espliciti, nei limiti del possibile, i passaggi dalla manovra in termini di competenza a quella in termini di cassa.

La manovra di finanza pubblica per il 1994

La manovra finanziaria per il 1994 nei suoi termini macroeconomici è descritta nella relazione alla legge finanziaria. Nella relazione si indicano gli obiettivi espressi nei saldi di competenza e di cassa che essa intende raggiungere. In termini di competenza la manovra si propone di realizzare un saldo netto da finanziare non superiore a 142.000 miliardi al netto delle regolazioni debitorie e un saldo primario al netto degli interessi di 28.600 miliardi, in termini di cassa un fabbisogno del settore statale pari a 144.200 miliardi e un avanzo primario di 31.800 miliardi.

Rispetto al 1993 il fabbisogno del settore statale previsto per il 1994 diminuisce così di circa 6.800 miliardi (da 151.000 a 144.200 miliardi), e cioè esso passa dal 10 all'8,7 per cento del Pil, mentre l'avanzo primario di cassa rimane sul medesimo livello dell'anno precedente, un po' meno del 2 per cento del Pil.

La correzione del bilancio di competenza risulta quindi di 34.069 miliardi rispetto al saldo da finanziare tendenziale (176.069 meno 142.000) e di circa 29.000 miliardi rispetto al saldo primario, mentre la correzione del fabbisogno di cassa del settore statale ammonta a 38.500 miliardi (182.700 di fabbisogno tendenziale meno 144.200 miliardi dell'obiettivo). A sua volta, la correzione dell'avanzo primario di cassa raggiunge 31.000 miliardi (agli 800 miliardi dell'avanzo tendenziale si aggiungono, infatti, i 31.000 miliardi della manovra correttiva al netto degli interessi).

La composizione analitica della manovra finanziaria e il passaggio dai dati di competenza a quelli di cassa per singolo provvedimento

Il prospetto completo della manovra in termini di competenza è illustrato nell'Allegato 8 della relazione alla legge finanziaria e non nel prospetto di copertura della legge finanziaria 1994 che, però, si

riferisce esclusivamente alla parte corrente. L'informazione fornita dal prospetto è per categorie generali e non per le singole poste analitiche.

I documenti ufficiali della manovra finanziaria non offrono una documentazione del passaggio dalla competenza alla cassa della composizione della manovra in relazione ai singoli provvedimenti. In base a informazioni ottenute dalla Ragioneria generale dello Stato la manovra per singolo provvedimento in termini di cassa, come determinata dal disegno di legge n. 1508, dalla legge finanziaria e dal bilancio a legislazione vigente, può essere specificata nel seguente modo, considerando, per l'insieme delle diverse voci, un impatto complessivo di 27.500 miliardi. Questo ammontare è formato da 18.550 miliardi per effetto del disegno di legge collegato, da 4.550 miliardi per effetto della legge finanziaria e per 4.400 miliardi per effetto del bilancio a legislazione vigente. Per giungere vicino al valore di 31.000 miliardi indicato nella relazione alla finanziaria per la manovra complessiva, si deve tener conto del secondo disegno di legge collegato (circa 2.000 miliardi) e dell'impatto di previsti provvedimenti amministrativi, quali quelli diretti ad accrescere le entrate delle Poste con inasprimenti tariffari per 650 miliardi. Non sono stati forniti nè il dettaglio completo della manovra, nè il passaggio dai dati disaggregati della manovra in termini di competenza a quelli in termini di cassa, una informazione, quest'ultima, che sarebbe utile per la valutazione della manovra.

La mancata esplicitazione nella relazione alla finanziaria del passaggio dalla manovra complessiva di competenza a quella di cassa per rendere conto dell'intero insieme di poste che risultano dai provvedimenti della manovra di bilancio non è un problema nuovo nelle presentazioni della finanziaria.

La normativa che regola il procedimento di formazione del bilancio dello Stato prevede che ad esso si giunga con una manovra che fa perno sul bilancio a legislazione vigente assestato di competenza modificato annualmente durante la sessione di bilancio mediante i provvedimenti collegati e la legge finanziaria, a cui in particolare è demandato di definire alcune appostazioni di bilancio.

Peraltro, come è noto, la manovra annuale di politica economica si esprime con una determinata correzione dei flussi di cassa di entrata e di spesa del bilancio dello Stato e del conto della Tesoreria ritenute capaci di raggiungere i programmati obiettivi in termini di saldi, espressi dal fabbisogno complessivo del settore statale e dall'avanzo primario al netto degli interessi, rispettivamente inferiore e superiore a quello che risulterebbe dall'implementazione di cassa del bilancio a legislazione vigente.

I saldi di cassa risultano indirettamente dal conseguimento dei saldi di competenza a cui direttamente fanno riferimento i documenti di bilancio approvati dal Parlamento. Il passaggio per poste disaggregate dai dati di competenza a quelli di cassa non risulta agevole, dipendendo quest'ultimi dai tempi di liquidazione delle masse spendibili e delle riscossioni delle entrate che a loro volta sono funzione di comportamenti dell'amministrazione discrezionali e di eventi esterni a priori imprevedibili che si compensano o possono compensarsi solo nell'aggregato.

La Ragioneria generale dello Stato costruisce a preventivo stime dei risultati di cassa sulla base delle previsioni dei consuntivi di competenza della gestione di bilancio e di Tesoreria in modo aggregato, senza fornire nei documenti che accompagnano i provvedimenti un passaggio analitico disaggregato. Questo comportamento trova giustificazioni nelle obiettive difficoltà del processo di stima e quindi nell'incertezza delle singole poste disaggregate. La stima dei flussi di cassa è fornita soltanto sui valori aggregati dei saldi, sui quali il margine di errore *ex post* è ovviamente inferiore.

Purtroppo, per queste ragioni non è consentito di conoscere compiutamente come dalle variazioni in termini di competenza per singolo provvedimento si passi alla manovra di cassa. Di conseguenza, l'appropriatezza in termini di cassa della manovra di politica economica, che è espressa dai provvedimenti della finanziaria mediante allocazioni in termini di competenza, non può essere adeguatamente valutata.

L'impatto di cassa della manovra di cassa per il 1994 sembra sopravvalutato

La manovra proposta per l'anno 1994 e le proiezioni programmatiche per il successivo biennio intendono completare il processo di risanamento della finanza pubblica realizzato con un sostanziale passo avanti dalla legge finanziaria per il 1993 che, come è noto, ha ridotto il fabbisogno tendenziale per l'anno in corso di circa 80.000 miliardi, pari a 5,5 punti del Pil, con una manovra di tipo strutturale che ha corretto drasticamente le tendenze di crescita del disavanzo negli anni futuri.

Come indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento a fine luglio, l'andamento recessivo dell'economia ha costretto il Governo a rivedere i tempi del programma di risanamento definiti l'anno scorso, rinviando di un anno, dal 1995 al 1996 la stabilizzazione del rapporto debito pubblico/Pil. La manovra di correzione proposta per il 1994 e gli anni successivi, che si aggiunge alla cosiddetta «manovrina» approvata nello scorso luglio, appare, tuttavia, per dimensione e per composizione nel complesso adeguata e condivisibile, anche se essa deriva per circa un quarto (8.500 miliardi su 31.000) da misure *una tantum*. Con ulteriori correzioni di dimensioni via via minori, anche se probabilmente maggiori di quelle previste nel Documento di programmazione economico-finanziaria per la necessità di compensare le poste non ripetibili, l'aggiustamento previsto potrà essere completato nel 1995 e nel 1996.

L'impianto della manovra può essere considerato positivamente, anche se essa, per la sopravvalutazione degli effetti finanziari di alcune sue componenti e i rischi di entrate tributarie inferiori alle previsioni, non sembra di per sé in grado di raggiungere gli importi indicati in termini di cassa. Il conseguimento dell'impatto complessivo della manovra, tuttavia, non dovrebbe venir meno grazie alla caduta delle erogazioni di cassa prodotta dal blocco degli impegni confermato nella cosiddetta «manovrina», dalla paralisi negli appalti e dai minori pagamenti per interessi rispetto alle previsioni.

La sopravvalutazione sembra toccare la parte della manovra sulla spesa disegnata dal ministro Cassese e la spesa sanitaria. I rischi sulle entrate tributarie derivano dall'andamento riflessivo, oltre le previsioni, del gettito dell'Iva e dalla trasformazione della *minimum tax* in strumento di accertamento anche per le imposte dirette, che peraltro non è inclusa nella finanziaria. Vi è, inoltre, il rischio che l'evoluzione della spesa previdenziale e sanitaria superi le previsioni.

I risparmi prodotti dagli interventi di riorganizzazione della Pubblica amministrazione e di ricerca di efficienza predisposti dal ministro Cassese, di cui appare pienamente condivisibile l'impostazione, sono per il 1994 di incerta determinazione (la nota tecnica li valuta in 4.400 miliardi) o rilevabili solo a consuntivo. I risparmi potranno verificarsi più copiosi negli anni successivi.

Gli interventi di correzione previsti non sembrano adeguati a mantenere la spesa previdenziale nei limiti previsti. Come è stato riconosciuto dal ministro Spaventa, contrariamente a quanto stabilito nella legge finanziaria del 1993 che ne aveva congelato il livello in termini di punti di Pil (14,3 per cento), nonostante le correzioni effettuate quest'anno, la spesa per pensioni supererà il 15 per cento del Pil. Si deve chiarire perchè questo avviene e se e come si possa riportare l'andamento della spesa nei binari stabiliti.

Non è, poi, chiaro se la copertura prevista per il 1993 della spesa pensionistica dopo le correzioni effettuate sia sufficiente e se, quindi, non si stia formando una maggiore spesa che dovrà necessariamente essere coperta dallo Stato. Nel 1993 l'ammontare dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria pari a 58.500 miliardi risulta essere inferiore al disavanzo previsto inizialmente dall'Istituto di ben 10.000 miliardi. Occorre vedere se l'andamento dell'erogazione delle pensioni nel corso dell'anno in corso ha confermato o meno queste previsioni iniziali e se nel 1994 l'ammontare previsto per il «tiraggio» massimo dell'INPS dallo Stato sia capiente.

Nel settore sanitario la spesa continua ad eccedere la copertura prevista dallo Stato e non è chiaro chi, lo Stato o le Regioni, è destinato a coprire la differenza. Inoltre, i risparmi previsti dalla manovra 1994 sembrano sopravvalutati.

Per valutare la spesa sanitaria non coperta si dovrebbe conoscere la spesa sanitaria nel 1992 e nel 1993 e confrontarla con le risorse complessive stanziare, per misurare appunto la parte che rimane non coperta.

Secondo le valutazioni considerate ancora non definitive del Ministero della sanità di fine maggio, nel 1992 la spesa sanitaria avrebbe raggiunto 96.500 miliardi. Poichè la copertura con risorse stanziare ha raggiunto 93.218 miliardi (Fondo sanitario nazionale 1992 82.870 miliardi, più 6.130 per integrazione al Fondo sanitario nazionale, più 4.218 miliardi di entrate proprie delle Regioni), la spesa ancora da coprire risulterebbe di 3.300 miliardi.

Nessuna stima di preconsuntivo affidabile esiste per la spesa sanitaria del corrente anno. Le Regioni hanno disposto di un Fondo sanitario nazionale 1993 pari a 82.890 miliardi e dello strumento dell'aumento dei contributi sanitari e di una serie di tributi regionali,

che, tuttavia, non sembrano essere stati attivati nella misura necessaria ad evitare un nuovo sfondamento che rimane da coprire.

Il Fondo sanitario nazionale 1994, a politiche date, è di 94.000 miliardi, di cui 41.638 nel bilancio dello Stato, 49.512 di contributi sanitari trasferiti alle Regioni e di 2.850 miliardi di altre voci. Con la copertura prevista, il fenomeno della mancata copertura e dello sfondamento dovrebbe mantenersi, anche se non sembra possibile stimarne la dimensione.

Per fronteggiare i disavanzi che nel settore sanitario continuano a prodursi, le Regioni chiedono allo Stato un contributo aggiuntivo. In verità, nella finanziaria 1993 si era previsto che a seguito dell'attribuzione alle Regioni, oltre che del Fondo sanitario, anche dei contributi sanitari e di una maggiore autonomia tributaria, spettasse ad esse darsi carico degli eventuali sfondamenti di spesa.

Il meccanismo non sembra essere stato quello previsto perchè le Regioni, o una parte di esse, non hanno attivato le misure della nuova autonomia tributaria ad esse concessa e hanno avanzato ricorso alla Corte Costituzionale che recentemente ha giudicato non ragionevole prevedere l'esonero totale e immediato dello Stato dagli eventuali disavanzi prodotti dalle Regioni perchè vi sarebbe uno scarto elevato tra i costi delle prestazioni sanitarie, determinati dal diritto del cittadino ad una serie di prestazioni sanitarie secondo un parametro ottimale, e le risorse specifiche per la sanità di cui dispongono le Regioni. La copertura degli sfondamenti dal 1992 in poi rimane, dunque, un problema aperto.

La manovra 1994 non si occupa di questo problema. Essa si limita a disegnare un nuovo sistema di erogazione delle prestazioni che dovrebbe produrre un risparmio di spesa di 5.264 miliardi nel 1994, che peraltro i meccanismi previsti non sembrano in grado di conseguire. La manovra 1994 ha modificato completamente la filosofia dell'intervento pubblico rispetto allo scorso anno, che prevedeva la partecipazione alla spesa graduata in funzione del reddito dei cittadini non esenti e il razionamento della domanda degli esenti attraverso i bollini. In base alla nuova filosofia la distinzione esenti/non esenti ha perso significato dal punto di vista finanziario e tutto il controllo è stato affidato alla revisione del prontuario.

Nella farmaceutica i risparmi dipendono dall'attribuzione dei farmaci alle tre categorie dei salvavita e delle malattie croniche (cat. A), a totale carico del Servizio sanitario nazionale, di rilevante interesse terapeutico (cat. B), a carico per il 50 per cento del Servizio sanitario nazionale e considerati di banco (cat. C), a carico totale dell'assistito. In realtà, poichè secondo la relazione tecnica il Servizio sanitario nazionale finanzia, oltre al 100 per cento della spesa relativa alla categoria A, anche l'80 per cento di quella della categoria B, tutto dipende dal numero di farmaci che si riuscirà a collocare nella categoria C a totale carico degli assistiti, siano essi esenti o non esenti.

A conferma di ciò, si può notare che, sempre basandosi sui dati contenuti nella relazione tecnica al collegato, anche se i farmaci della categoria B fossero consumati interamente dai non-esenti, la spesa complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale salirebbe soltanto da 9.700 a 10.200 miliardi.

Si possono nutrire dubbi sulla capacità futura dell'amministrazione di individuare un numero di farmaci «salvavita» e «di rilevante interesse terapeutico» da attribuire alla categoria C, sufficiente a garantire il risparmio di spesa desiderato. Nella relazione tecnica si indica in 9.685 miliardi l'onere di spesa farmaceutica che dovrà rimanere a carico dello Stato, rispetto a una spesa nel 1993 di 12.000 miliardi e nel 1992 di 14.900 miliardi. Questo risultato non sembra raggiungibile se si desidera considerare la categoria A come una variabile indipendente. Il problema è sovradeterminato.

L'intervento previsto nel settore dei farmaci include, altresì, la liberalizzazione del prezzo dei farmaci. Ma, nel calcolo degli effetti della manovra, esso non considera che la liberalizzazione dei farmaci possa produrre una maggiore spesa per il Servizio sanitario nazionale se i produttori aumenteranno i prezzi dei prodotti che sono posti a carico dello Stato per rifarsi della caduta dei margini sui prodotti pagati dai pazienti.

Ulteriori risparmi sono previsti da interventi che modificano la disciplina della specialistica e della diagnostica, grazie ai quali, secondo la relazione tecnica al collegato, la spesa per le due componenti passerebbe da 5.070 miliardi del 1993 a 4.250, con un risparmio di 820 miliardi. Anche questi risparmi sono destinati a non realizzarsi perchè la nuova disciplina sembra, invece, destinata a produrre un aumento di spesa di circa 500 miliardi.

Infatti, i calcoli della nota tecnica sono basati sull'ipotesi «eroica» di perfetta rigidità della domanda al prezzo, in altre parole che il passaggio di un cittadino dalla categoria dei non esenti a quella degli esenti non provochi variazioni della sua domanda di prestazioni, mentre, invece, sembra plausibile assumere che i «nuovi» esenti adeguino il proprio consumo a quello dei «vecchi esenti» (di qui l'aumento di spesa di circa 500 miliardi).

Nonostante la sopravvalutazione dell'impatto della manovra gli obiettivi di cassa di fabbisogno e saldo primario saranno conseguiti

Complessivamente, abbiamo detto sopra, nonostante i dubbi avanzati sull'impatto complessivo in termini di cassa della manovra per il 1994, si può ritenere che gli obiettivi di risanamento indicati potranno essere conseguiti, grazie agli accresciuti margini di cui il Tesoro sembra poter disporre nella gestione di bilancio e di tesoreria per la caduta della capacità di spesa delle Amministrazioni pubbliche nel settore delle opere pubbliche.

Nei primi sette mesi del 1993, infatti, sembra essere stata soprattutto questa la causa dell'imprevisto miglioramento del fabbisogno del settore statale (di circa 12.000 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo miglioramento impreveduto non è da considerarsi interamente come un fenomeno positivo, perchè esso discende in ampia misura dall'incapacità della Pubblica amministrazione di spendere nel settore delle spese in conto capitale e degli interventi per lo sviluppo. Il «cavallo non beve», per effetto del blocco degli impegni, rinnovato dalla recente manovrina, e per effetto del blocco degli appalti.

Questo comportamento è espressione di una linea schizofrenica dello Stato. Da una lato si cerca di attivare una serie di interventi per il sostegno degli investimenti, e quindi dell'occupazione, particolarmente nelle aree di crisi, per attenuare gli effetti della depressione, dall'altro lato, non si riesce a spendere le somme che si stanziavano. Questa situazione rallenta la realizzazione delle infrastrutture e rende ancora più gravi le tensioni nelle aree di crisi. È una grave strozzatura che deve essere rimossa modificando le procedure.

Il conseguimento dell'obiettivo in termini di fabbisogno del settore statale (ma non quello in termini di avanzo primario) potrà, d'altro canto, essere agevolato da erogazioni di interessi inferiori a quelle previste, che appaiono eccessivamente prudenziali, pari a 171.800 miliardi (circa 11.000 miliardi in meno del 1993), dati dalla differenza tra la previsione di bilancio a legislazione vigente di 179.394 e i 7.500 miliardi di minori interessi grazie alla manovra).

Ma le sopravvalutazioni dell'impatto della manovra 1994, insieme agli sfondamenti della spesa e a entrate minori delle previsioni, rinviano problemi di correzione al futuro, accrescendo la dimensione dell'aggiustamento strutturale che ancora si deve percorrere rispetto a quello indicato nel bilancio tendenziale e programmatico triennale.

La correzione della manovra e i profili procedurali

La dimensione e la composizione della manovra finanziaria 1994 trovano una garanzia oltre che nei vincoli posti dalle risoluzioni di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria sui saldi massimi da finanziare e di ricorso al mercato, nel regime di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge finanziaria e ai provvedimenti collegati alla manovra di bilancio e ai fondi speciali, che, come nel 1993, devono essere compensativi nell'ambito del singolo provvedimento. Grazie a questa procedura, cade il rischio che emendamenti «migliorativi» dei provvedimenti di iniziativa del Governo o del Parlamento possano modificare gli obiettivi quantitativi della manovra.

I margini di correzione disponibili risultano con questa procedura assai ristretti ed essi agiranno da argine alle forti spinte verso la dilatazione di spesa o la riduzione di entrate che si potranno produrre, anche nei casi in cui esse potrebbero sembrare inarrestabili, quali, ad esempio, quelle che si potranno registrare nei settori delle pensioni, della sanità e della scuola, del rinnovo dei contratti ai pubblici dipendenti, del rifinanziamento del fondo occupazione e investimenti, dei trasferimenti alle Regioni a statuto speciale, dell'abolizione della *minimum tax*.

Il disegno di legge finanziaria 1994

Il disegno di legge finanziaria 1994 consta di 7 articoli nei quali vengono definite alcune dotazioni che in base alla legislazione di bilancio devono necessariamente essere inserite nel bilancio triennale

1994-96. Come negli altri anni esse possono essere raggruppate in due gruppi, quelle che sono stabilite direttamente nei diversi articoli e quelle che, invece, sono specificate in 6 tabelle, denominate da A a F, a cui rinviano i diversi articoli della legge nelle quali le appostazioni sono effettuate per ministero.

Come richiesto dalla legge di contabilità, il disegno di legge è corredato da un prospetto di copertura degli oneri di natura corrente previsti nello stesso.

La relazione al disegno di legge è accompagnata da una serie di otto allegati nei quali, a fini conoscitivi per comodità di confronto e analisi, le appostazioni per Ministero derivanti dal disegno di legge finanziaria sempre per il triennio (i nuovi stanziamenti e le variazioni al bilancio a legislazione vigente) sono poste a confronto con gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente di competenza, talora con le previsioni di cassa del 1994 e con i residui di stanziamento, gli impegni e le giacenze di tesoreria al 30 giugno 1993.

Infine, negli allegati si offre un elenco cronologico degli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, un elenco degli effetti finanziari sul bilancio dello Stato dell'articolato del disegno di legge finanziaria e un quadro di sintesi delle previsioni per l'anno 1994 a raffronto con le previsioni assestate 1993.

Oltre agli allegati, in adempimento della risoluzione parlamentare relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria, la relazione al disegno di legge finanziaria offre una illustrazione per Ministero degli accantonamenti dei fondi speciali con una motivazione, talora forse troppo generica, in relazione ai criteri di priorità derivanti dai programmi indicati nella relazione stessa, così come richiesto dalla risoluzione parlamentare.

Disposizioni di carattere finanziario (articoli 1 e 2)

I primi due articoli del disegno di legge fissano i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per il 1994 (quest'ultimo, come è noto, autorizza le operazioni di indebitamento a medio-lungo termine), dei saldi a legislazione vigente e programmatici per gli anni 1995 e 1996, nonché la destinazione del maggior gettito derivante da nuove o maggiori entrate.

Il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato in termini di competenza sono fissati, rispettivamente, in 142.000 e 293.000 miliardi (art. 1, comma 1), al netto di 10.000 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti di imposta. Il saldo netto è inferiore di oltre 4.000 miliardi al limite fissato nella risoluzione parlamentare (146.400). Esso tiene conto degli effetti finanziari dell'intera manovra finanziaria (legge finanziaria e collegati), inclusi quelli derivanti dall'approvazione dei provvedimenti legislativi coperti dagli accantonamenti dei fondi speciali.

I saldi indicati non tengono conto opportunamente delle entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali dello Stato che saranno riservate al finanziamento del fondo per l'ammortamento dei titoli del debito pubblico come previsto dal disegno di legge all'esame della Camera.

La legge fissa in 4.000 miliardi il limite massimo dell'indebitamento all'estero, includendo questa voce nel limite complessivo del ricorso al mercato. Come è noto, in questo limite è inclusa l'accensione di prestiti necessaria per il rimborso dei debiti. Nel disegno di legge di bilancio 1994, è fissato l'importo massimo di emissione di titoli al netto di quelli da rimborsare in 182.700 miliardi (art. 3, comma 8).

Al comma 2 sono stabiliti i limiti massimi dei saldi di competenza a legislazione vigente e programmatici per gli anni 1995 e 1996. I primi ammontano, rispettivamente, a 154.000 e 159.300 miliardi, pari ai limiti fissati dalla risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria; i secondi sono determinati, rispettivamente, in 122.400 e 105.800 miliardi. Il livello massimo di ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 262.500 e 302.500 miliardi.

L'art. 2, ripetendo la norma della legge finanziaria 1993, esclude la possibilità di assicurare con eventuali maggiori entrate la copertura di nuove o maggiori spese, riservandole, ove si producano, alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

I fondi speciali (art. 2, comma 2, e tabelle A e B)

L'art. 2 determina l'ammontare dei fondi speciali di parte corrente e in conto capitale, destinati a coprire nel triennio 1994-96 la futura legislazione di spesa che il governo intende sostenere in Parlamento. Per il 1994 essi sono stabiliti, rispettivamente, in 15.718 miliardi per il fondo di parte corrente e in 3.662 per quello in conto capitale. Il primo risulta superiore di 2.141 miliardi al fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente indicato nel testo della prima Nota di variazione (13.577 miliardi); il secondo, invece, è inferiore di 374 miliardi al fondo speciale in conto capitale a legislazione vigente come modificato dalla nota di variazione appena citata.

Vale altresì la pena di notare che con gli importi fissati il Governo ha ridotto l'accantonamento rispetto all'anno 1993 in misura consistente (da 25.935 a 15.718 miliardi), limitando così la copertura a nuovi possibili provvedimenti legislativi. La riduzione, tuttavia, è compensata dall'esclusione del fondo per la finanza locale. Il fondo speciale in conto capitale del 1994 è, invece, aumentato rispetto a quello del 1993 (3.662 invece di 1.999 miliardi).

La ristrettezza dei fondi speciali in qualche caso può lasciare aperti problemi di congruità rispetto agli interventi previsti, che tuttavia per i tempi di approvazione sono per lo più destinati ad produrre oneri ridotti nel 1994.

I due fondi speciali sono disaggregati per ministero nella Tabelle A e B e illustrati qualitativamente nella relazione al provvedimento. Le voci più importanti della Tabella A riguardano il Ministero del tesoro (poco più di 11.000 miliardi di cui 10.000 destinati a regolazione debitoria), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2.850 miliardi) e al Ministero delle finanze (1.100 miliardi).

Come risulta dalle note illustrative della relazione al provvedimento, l'accantonamento della Tabella A per il Ministero del tesoro è diretto a finanziare l'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in quiescenza, a decorrere dal 1993, in aggiunta alla tredicesima mensilità, in base all'accordo intercompartimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988; a disciplinare il cumulo delle indennità integrative speciali per i pensionati pubblici che prestano opera retribuita, in aderenza ad intervenute sentenze della Corte Costituzionale; a ridurre il debito dello Stato nei confronti dei creditori di imposta; a far fronte agli oneri derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio dei prodotti agricoli; ad adottare provvedimenti per la Ragioneria generale e la Direzione generale del tesoro; ad assumere iniziative a favore della regione Friuli-Venezia Giulia; a ripianare i disavanzi della Cassa pensioni ufficiali giudiziari; ad includere l'indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita e ad attribuire la tredicesima mensilità ai pensionati che prestano opera retribuita, in aderenza a intervenute sentenze della Corte Costituzionale; ad effettuare interventi per regolamenti comunitari; a rivedere la disciplina dei compensi ai componenti delle Commissioni giudicatrici; ad estendere il beneficio di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 ai familiari dei pubblici dipendenti vittime di azioni terroristiche.

Per il Ministero del lavoro l'accantonamento mira a consentire la prosecuzione degli interventi per il contenimento del costo del lavoro attraverso la riduzione strutturale degli oneri impropri e l'adozione di misure relative all'accordo sul costo del lavoro.

Per il Ministero delle finanze la copertura riguarda l'ulteriore restituzione del drenaggio fiscale. Con la posizione assunta dalla nostra Commissione sulla copertura della finanziaria si dovrà provvedere a trasferire il finanziamento con inasprimenti fiscali da attuare a fine anno previsto dall'art. 38 del disegno di legge finanziaria a un fondo negativo del Ministero delle finanze.

Vale la pena di notare che nel fondo del Ministero del tesoro è previsto un accantonamento palesemente insufficiente per gli interventi necessari per disciplinare l'inclusione della indennità integrativa speciale nella liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale statale (50 miliardi). Risulta, inoltre, che il finanziamento della riforma della scuola secondaria superiore è sostanzialmente rinviato al 1995 e al 1996 perchè l'appostazione nel fondo speciale per il sistema scolastico e la relativa amministrazione centrale e periferica è limitato per il 1994 a 58 miliardi nel 1994 (ma a 469 e 586 miliardi, rispettivamente, nel 1995 e nel 1996). La riforma, quindi, va a regime alla fine del triennio.

Accantonamenti di notevole entità (900 miliardi per il 1995 e il 1996) sono iscritti per il Ministero dei trasporti per finalità di riforma dei trasporti pubblici locali. Si tratta della copertura delle azioni necessarie per ridurre strutturalmente i disavanzi delle imprese di trasporto locale, che così vengono rinviati di un anno, lasciando aperto un problema di copertura dei disavanzi per i quali lo Stato stanZIA fondi insufficienti e gli enti locali non sembrano in grado di far fronte con propri fondi.

Rispetto al 1993 non compare un rifinanziamento del fondo per gli investimenti e per l'occupazione destinato a fronteggiare gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aree di crisi (nel 1993 esso raggiungeva per il triennio 1.800 miliardi). È una scelta discutibile che appare solo in parte giustificata dagli accantonamenti di 500 miliardi in ciascuno negli anni del triennio 1994-96 nell'accordo sul costo del lavoro, perchè questi interventi non riguardano il processo di razionalizzazione e di riconversione. Più in linea con questo processo risulta, invece, lo stanziamento di fondi per la ristrutturazione del settore dell'acciaio (650 miliardi, più nella Tabella B la copertura delle perdite IRI nella Finsider).

Anche per il fondo speciale in Tabella B l'accantonamento di maggior consistenza è quello del Ministero del tesoro (1805 miliardi), finalizzato all'apporto di mezzi finanziari in favore di banche e fondi nazionali e internazionali, all'apporto al capitale dell'IRI per concorso nelle perdite della Finsider, al rifinanziamento della legge n. 1329 del 1965 che concede agevolazioni per l'acquisto di nuove macchine utensili e della legge n. 49 del 1985 relativa al credito alla cooperazione, ad interventi nelle aree depresse, quali la fiscalizzazione degli oneri sociali, il rifinanziamento della legge n. 44 del 1986 per l'imprenditoria giovanile, il completamento della metanizzazione del Mezzogiorno, la prosecuzione degli interventi per l'Artigiancassa, la rinascita della Sardegna, il trasferimento alla Sicilia a titolo di solidarietà nazionale.

All'accantonamento del Ministero del tesoro segue quello al nuovo Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al quale è attribuito un accantonamento di 1.148 miliardi per l'attuazione di interventi programmatici in agricoltura e nella forestazione, ivi compresi gli interventi per la montagna e la difesa dei boschi dagli incendi.

Due accantonamenti di 200 e 150 miliardi sono iscritti, rispettivamente, per il Ministero degli interni e dei beni culturali e ambientali.

Spese permanenti (art. 2, commi 3 e 4, Tabella C)

Il comma 3 quantifica, mediante l'apposita tabella, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione in relazione a leggi di spesa di cui la finanza statale è chiamata a farsi carico in una prospettiva tendenzialmente illimitata nel tempo (spese permanenti).

L'art. 11-*quater* della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988 stabilisce che ciascuna legge di spesa a carattere permanente deve indicare la quantificazione dell'onere a regime ovvero, solo nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, è possibile il rinvio della quantificazione dell'onere annuo alla stessa legge finanziaria.

Gli stanziamenti complessivi per il 1994 ammontano a 58.048 miliardi. Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Tabella C del disegno di legge finanziaria effettua una riduzione globale delle quantificazioni di 2.493 miliardi per il 1994 e di 1142 per il 1995, mentre per il 1996 è previsto un incremento di 57 miliardi. I tagli sono sostanzialmente più ampi di circa 10 volte a quelli effettuati con la legge finanziaria dello scorso anno.

I tagli più rilevanti interessano Roma capitale (130 miliardi per il 1994 e 40 miliardi per il 1995), il reintegro del fondo protezione civile (95 miliardi per il 1994, 40 miliardi per il 1995 e il 1996), i contributi di parte corrente all'ANAS (300 miliardi per il 1994 e il 1995 e 10 per il 1996), la liquidazione dell'ente «Gioventù italiana» (60 miliardi nel 1994), gli indennizzi a cittadini e imprese danneggiate dall'esecuzione del trattato di pace (36 miliardi nel 1994), la cooperazione ai paesi in via di sviluppo (per il fondo rotativo presso il Mediocredito centrale 400 miliardi nel 1994 e 200 nel 1995 e nel 1996, per il Fondo per la cooperazione - cap. 9005 - 239 miliardi per ciascuna annualità del triennio), l'AIMA (30 miliardi nel 1994), il Fondo sanitario di parte corrente (100 miliardi nel 1994), la difesa del suolo (100 miliardi nel 1994 e 50 nel 1995), il Fondo sanitario in conto capitale (319 miliardi per il 1994), i minori finanziamenti BEI (100 miliardi nel 1994), i mutui alle ferrovie in concessione (330 miliardi per il 1994 e 190 per il 1995), l'ENEA (70 miliardi nel 1994 e 35 miliardi nei due anni successivi), l'attuazione di terzo piano nazionale per la pesca (45,7 miliardi nel 1994 e 5,7 miliardi per anni successivi), la legge per lo spettacolo (100 miliardo per ciascuna delle annualità, di cui 47,8 per gli enti lirici e istituzioni concertistiche, 14,2 miliardi per le attività musicali, 16,5 miliardi per le attività di prosa, 12,3 miliardi per le attività cinematografiche, 6,6 per il credito cinematografico, 1,5 per le attività circensi), il finanziamento del programma triennale di disinquinamento (300 miliardi per il 1994), il CNR (90 miliardi nel 1994 e 40 nel 1995), l'edilizia universitaria (300 miliardi nel 1994 e 200 nel 1995), l'Agenzia spaziale italiana (50 miliardi nel 1994), il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 185 del 1992 (85 miliardi per ciascuna annualità).

In senso accrescitivo, invece, sono stati modificati gli stanziamenti del Fondo per la lotta alla droga (20 miliardi per il 1994), la cooperazione - cap. 4620 (139 miliardi nel 1994), il Fondo scorta per il personale della Polizia (35 miliardi per ciascuna annualità), l'osservatorio geofisico di Trieste (10,9 miliardi per ciascuno anno nel triennio), il diritto allo studio (20 miliardi per il 1994 e 1996).

Un accantonamento di 3.100 miliardi è predisposto per fronteggiare le spese obbligatorie e d'ordine a cui al Ministro del tesoro è demandato di provvedere con apposite integrazioni ai capitoli in corso d'anno.

Rifinanziamento e risparmi di spese in conto capitale (art. 2, commi 5 e 6)

Mediante le Tabelle D e E vengono, rispettivamente, rifinanziate e definanziate leggi di conto capitale esclusivamente per un anno. Il totale dei rifinanziamenti ammonta a 2.670 miliardi, quello dei definanziamenti a 27,5 miliardi. Il rifinanziamento è sostanzialmente simile a quello operato nella legge finanziaria 1993.

In particolare, sono rifinanziati l'acquisto di nuove macchine utensili (100 miliardi), la razionalizzazione degli impianti siderurgici (100 miliardi) e le misure di sostegno per il risanamento della siderurgia (50 miliardi), la Cassa per il credito agli artigiani (100 miliardi), il Fondo

di rotazione per lo sviluppo della cooperazione (50 miliardi), il Fondo di dotazione Sace (1.500 miliardi), il contributo all'Istituto di fisica nucleare (400 miliardi), la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (200 miliardi), l'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno (100 miliardi), la legge per le piccole imprese (50 miliardi).

Il defanziamento riguarda, principalmente, il diritto allo studio (25 miliardi).

Rimodulazione delle leggi pluriennali (art. 2, comma 7)

Con la Tabella F si completano gli strumenti della legge finanziaria di manovra sul bilancio a legislazione vigente. Vengono rimodulate le quote di spesa autorizzate da leggi di investimento ripartite su un arco temporale pluriennale. Si tratta di autorizzazioni di spesa di conto capitale contraddistinte da una duplice caratteristica: la necessità della predeterminazione della quantificazione finanziaria complessiva delle opere e dei programmi e l'esigenza di modulare i successivi interventi annuali in relazione al loro stato di attuazione.

Gli stanziamenti previsti nella Tabella F ammontano complessivamente a 15.396,7 miliardi per il 1994, a 20.603,8 miliardi per il 1995, a 21.451,2 miliardi per il 1996 e a 33.638,2 miliardi per gli anni 1997 e successivi. Il totale delle rimodulazioni determina una riduzione di 5.481 miliardi per il 1994 e incrementi di 704, 412 e 3.447 miliardi per gli anni successivi. Lo slittamento nel triennio ammonta a 4.365 miliardi, un importo sostanzialmente inferiore, di quasi cinque sestimi, a quello operato nella legge finanziaria 1993.

Le principali rimodulazioni riguardano il Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica (25 miliardi nel 1994, 50 nel 1995 e 25 nel 1996 slittano agli anni successivi), il Fondo per lo sviluppo del Ministro del lavoro (50 miliardi del 1994 e del 1995 slittano al 1996), la ristrutturazione e riconversione dell'industria degli armamenti (50 miliardi del 1994 slittano al 1997 e successivi), la ricostruzione zone terremotate del Friuli-Venezia Giulia (25,5 miliardi slittano dal 1994 sugli anni successivi), la Valtellina (200 miliardi dal 1994 slittano agli anni successivi, per il 1995 si prevede un aumento di 50 miliardi, per il 1996 una riduzione di 422 miliardi, con incrementi negli anni successivi), la ricostruzione dell'area terremotata del Belice (520 miliardi del 1994 scendono al 1995, anno di nuova decorrenza della prima annualità di un limite di impegno decennale), il credito agevolato al settore industriale (200 miliardi slittano al 1995), l'intervento straordinario nel Mezzogiorno (560 miliardi del 1994 slittano agli anni successivi), gli incentivi industriali della legge n. 415 del 1992 (400 miliardi del 1994 sono trasferiti al 1996), l'imprenditoria giovanile (250 miliardi per il 1994 slittano agli anni successivi), la disciplina del commercio (90 miliardi del 1994 e 80 del 1996 slittano agli anni successivi), gli interventi a salvaguardia di Venezia ai sensi della legge n. 139 del 1992 (92,5 miliardi slittano al 1995 a seguito del rinvio al 1995 della decorrenza della prima annualità di un limite di impegno quindicennale), l'edilizia residenziale e le provvidenze in materia di sfratti previsti dalla legge n. 94 del 1992 (100 miliardi del 1994 e 70 del

1995 slittano al 1997), il Fondo per il finanziamento delle esportazioni a pagamento differito (150 miliardi del 1994, 100 del 1995 e 145 del 1996 slittano agli anni successivi, ma in parte - 100 miliardi - vengono rifinanziati in Tabella D), l'Artigiancassa (505 miliardi del 1994 sono trasferiti agli anni successivi, ma in parte - 100 miliardi - viene effettuato un rifinanziamento in Tabella D), la soppressione dei passaggi a livello (40 miliardi slittano al 1995), il trasporto pubblico aree urbane (50 miliardi slittano al 1995), i collegamenti ferroviari con aree portuali espositive e universitarie (155 miliardi slittano all'anno successivo), gli interventi per gli aeroporti di Milano e Roma (150 miliardi nel 1994 e 150 nel 1996 slittano al 1997).

Limiti all'assunzione degli impegni a valere sulle leggi di spesa pluriennale (art. 2, comma 8, Tabella F)

Ai sensi dell'art. 11-*quater*, comma 2, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, relativo ai moduli delle leggi di spesa pluriennali e a quelle a carattere permanente le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali. La disposizione demanda, tuttavia, alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa. In ogni caso i pagamenti devono essere contenuti entro i limiti delle autorizzazione annuali di bilancio.

Il disegno di legge finanziaria 1994 si avvale della facoltà concessa e limita nella Tabella F la impegnabilità dei fondi stanziati in leggi pluriennali, contrassegnando con il n. 1 le quote degli anni 1995 ed esercizi successivi non impegnabili; con il n. 2 le quote degli anni 1995 e successivi impegnabili al 50 per cento, con il n. 3 le quote degli anni 1995 e successivi interamente impegnabili. Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 e quelli derivanti da spese in annualità.

Disposizioni in materia di recupero di drenaggio fiscale (art. 3)

Il comma 1 dell'art. 3 quantifica in 1.100 miliardi per il 1993, 1.200 per il 1995 e 1996 le minori entrate derivanti dall'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito che sarà effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in applicazione delle leggi n. 154 del 1989 e n. 438 del 1992. L'adeguamento così effettuato rimane parziale perchè non è esteso anche agli scaglioni di imposta.

Tuttavia, esso viene integrato, coprendo così quasi integralmente il drenaggio fiscale sui redditi di lavoro dipendente e di pensione di entità non superiore a 30 milioni, mediante l'ulteriore restituzione per il 1993 effettuata dal comma 2 appunto a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente e di pensione con reddito sino a 60 milioni mediante una detrazione aggiuntiva rispetto a quella per il reddito di lavoro dipendente prevista dall'art. 13, comma 2 del testo unico sulle imposte dirette.

Il comma 4 precisa che ai fini degli obblighi dei sostituti d'imposta con riferimento alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente o alle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, la restituzione dovrà essere effettuata in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

In complesso, il recupero del drenaggio fiscale costa allo Stato 2.300 miliardi che sono inclusi negli oneri da coprire nel 1994 che risultano dal prospetto di copertura allegato al disegno di legge finanziaria. Essi fanno quindi parte della manovra di correzione di competenza. In realtà, solo la parte relativa alla maggiore detrazione di cui al comma 2 pari a 1.200 miliardi determinerà effettive erogazioni di cassa nel 1994, perchè la restituzione di cui al 1 comma, con un costo per l'erario di 1.100 miliardi, per il congegno del conguaglio a fine anno scorrerà al 1995. Essa, pertanto, non può essere inclusa nella manovra di cassa 1994.

Disposizioni per il settore dei trasporti (art. 4)

L'art. 4 determina l'importo per il 1994 destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio per le aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario. A tale scopo, come è noto, è stato istituito il Fondo nazionale ripartito tra le Regioni sulla base di un decreto del Ministro dei trasporti. I finanziamenti a valere sul fondo sono erogati dallo Stato alle Regioni e da queste alle aziende locali di trasporto. L'entità del Fondo nazionale dei trasporti per il 1994 viene confermata nella cifra già stanziata nel 1992 e nel 1993 di 4.764 miliardi ed è comprensiva di 531,7 miliardi provenienti dal Fondo comune regionale.

Il comma 2 determina i trasferimenti ordinari dello Stato alla società Ferrovie dello Stato spa ai sensi della legge n. 210 del 1985 e dei principi di cui alla direttiva CEE del 29 luglio 1991, che prevede la separazione contabile delle attività di esercizio da quelle relative alla gestione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle infrastrutture, nonché la possibilità per gli Stati di concedere finanziamenti per investimenti.

In tale quadro viene stabilito in 8.000 miliardi, di cui 2.500 per l'alta velocità, il concorso dello Stato all'aumento del capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa mediante il versamento di 5 rate annuali pari ciascuna a 1.600 miliardi a decorrere dal 1995.

Si rileva che la legge finanziaria 1993 stanziava per le medesime finalità 8.250 miliardi, di cui 2.750 per l'alta velocità a decorrere dal 1994.

Il comma 3 determina in 2.000 miliardi (1.600 nel 1993) il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Fondo pensioni gestito dalle Ferrovie dello Stato spa in attesa della riforma del relativo sistema previdenziale.

Il comma 4 prevede programmaticamente la definizione dei rapporti tra Stato e Ferrovie spa in appositi accordi (contratto di programma e contratto di servizio) secondo i principi stabiliti dalla direttiva CEE sopra ricordata. Viene stabilito che la quota del concorso

finanziario dello Stato nel capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa relativo al mantenimento in efficienza delle infrastrutture potrà anche essere destinata a compensare il diminuito valore delle stesse. Operativamente viene previsto che il relativo stanziamento sarà iscritto in un apposito fondo di riserva nel bilancio della spa anche relativamente all'esercizio in corso.

Disposizioni in materia di finanza regionale (art. 5)

Come è noto, la legge n. 158 del 1990 ha introdotto nella finanza delle Regioni a statuto ordinario alcuni elementi di riforma tra cui spiccano l'incremento dell'autofinanziamento regionale attraverso l'attribuzione di nuovi o maggiori tributi «propri» e la riduzione dei trasferimenti statali, nonché l'accorpamento dei trasferimenti statali nel fondo comune regionale e nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Quest'ultimo è costituito da una quota fissa pari a quella assegnata nel 1990, ammontante a 893 miliardi e da una quota variabile determinata con la legge finanziaria su base triennale.

Il comma 1 dell'art. 5 fissa in 137 miliardi (come nel 1993) l'ammontare della quota variabile da corrispondere nel triennio 1994-96.

Il successivo comma 2 definisce i criteri di riparto del fondo comune. Il fondo viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente allo stesso titolo, congelando così i criteri di riparto applicati nel 1993.

Concorso dello Stato alle gestioni dell'INPS (art. 6, comma 1)

L'art. 6, comma 1, determina l'importo dei trasferimenti dello Stato all'INPS per il concorso agli oneri della «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali» in 1.039 miliardi per il 1994 (1.500 miliardi nel 1993). Di questo ammontare 39 miliardi sono destinati a coprire la quota parte variabile delle pensioni erogate dalle diverse gestioni posta a carico dello Stato, come previsto dalla legge n. 88 del 1989, che appunto prevede l'adeguamento annuale sulla base del tasso di inflazione, in aggiunta allo stanziamento di 685 miliardi, già incluso, a seguito della stessa legge, nel bilancio a legislazione vigente.

I 1.000 miliardi, invece, sono stanziati per coprire la progressiva assunzione da parte dello Stato degli oneri derivanti da agevolazioni contributive, trattamenti di famiglia, di Cassa integrazione guadagni, disoccupazione, pensionamenti anticipati, nonché l'onere delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989, come previsto dalla citata legge n. 88 del 1989.

Il contributo complessivo per il 1993 risulta quantificato in 17.469 miliardi, con un aumento di 3.684 rispetto al 1993. Esso viene ripartito a favore del fondo lavoratori dipendenti per 13.070 miliardi, delle gestioni coltivatori diretti, commercianti e artigiani, rispettivamente, per 2.516, 894 e 925 miliardi.

Il comma 2 determina il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, senza oneri di interessi, in 66.800 miliardi, 8.300 miliardi in più del 1993.

La copertura della finanziaria nel prospetto allegato

L'art. 7, comma 1, richiama la copertura degli oneri di natura corrente previsti dalla finanziaria come illustrata dall'apposito prospetto allegato, richiesto, come è noto, dalla legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988. Il prospetto offre un quadro incompleto della composizione della manovra di finanza pubblica in termini di competenza per il 1994, perchè esso è limitato appunto alla copertura della spesa corrente effettuata nella finanziaria. L'ammontare netto della manovra che risulta dal prospetto (al netto, cioè degli aumenti di spesa e delle perdite di entrata) risulta di 11.953 miliardi, poco più di un terzo della manovra complessiva.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni della finanziaria sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

* * *

Per quanto riguarda l'esame in Commissione, breve, ma non per questo non approfondito, è da salutare positivamente il fatto che il quadro delle inammissibilità decise ha permesso di mantenere in linea con il dettato della legge di contabilità il risultato dell'esame, il che sottolinea come la riforma contabile del 1988, sia sotto l'aspetto del contenuto che per quello relativo alla copertura finanziaria, continui a dimostrarsi pienamente valido.

Sono stati comunque approvati numerosi emendamenti. Per quanto riguarda quelli compensati sul bilancio occorre segnalare, tra l'altro, la manovra effettuata sulle risorse del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, quella relativa alle risorse fissate per l'editoria, l'incremento degli stanziamenti per lo spettacolo, la concessione di un contributo straordinario per il progetto Giacomo Leopardi, il rimpinguamento delle risorse per il Centro internazionale di ricerca per il cancro e la revisione dell'apporto dello Stato per le operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato spa.

Per quanto concerne invece le modifiche apportate in via compensata all'interno della stessa legge finanziaria, si segnala anzitutto il fatto che si sono tratte, per iniziativa del Governo, le conseguenze della volontà parlamentare espressasi nella richiesta di modifica dell'articolo 38 del disegno di legge collegato (atto Senato n. 1508), nel senso di istituire una garanzia in ordine all'attivazione delle misure previste per 6.700 miliardi nel 1994 e per 6.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, già rientranti nell'equilibrio di copertura della legge finanziaria. Conseguentemente, si è istituito il fondo globale negativo corrispondente a tali importi e tale da riguardare in gran parte

la Tabella A (fondo globale corrente) e in via residuale la Tabella B (fondo globale capitale), con il risultato che, ove il Governo non attivi le risorse predette, una parte preponderante del fondo globale complessivo di spesa non potrà essere utilizzata da provvedimenti legislativi. Sono state poi previste risorse per la Presidenza del consiglio dei ministri, onde privilegiare i contributi alle associazioni combattentistiche nonchè quelli per la tutela delle minoranze slovene in Italia e di quelle italiane in Slovenia e Croazia. Sono stati incrementati poi i fondi del Ministero dei trasporti, del commercio con l'estero, della marina mercantile, ridistribuendo stanziamenti dal fondo globale ai capitoli di bilancio movimentati in legge finanziaria per quanto concerne le risorse dell'agricoltura, il che permette di rendere immediatamente spendibili le relative somme. È stato poi previsto un rifinanziamento del sistema idroviario padano-veneto, mentre una attenzione è stata dedicata alla continuazione del restauro delle ville venete. Si è operato anche per incrementare le anticipazioni relative al fondo scorta dell'Arma dei carabinieri e si è in parte riaggiustato il ridimensionamento degli stanziamenti relativi al risanamento del mare Adriatico. Spalmando poi una parte dei fondi del completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, sono stati anticipati limiti di impegno per la salvaguardia di Venezia e le disponibilità per il fondo contributi interessi della Cassa per il credito artigiano alle imprese artigiane. Un'attenzione è stata poi dedicata alla ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici.

Una menzione a parte merita poi l'emendamento del Governo che avrebbe incrementato le anticipazioni di tesoreria all'INPS: al riguardo, si è discusso se ciò avesse bisogno o meno di una copertura, pur non potendosi pretendere una copertura in senso stretto dal momento che l'effetto dell'emendamento sarebbe stato solo un ampliamento del fabbisogno del settore statale, notoriamente non oggetto di deliberazione parlamentare. L'emendamento del Governo è stato tuttavia respinto non perchè non se ne sia riconosciuta la natura in parte legata al ciclo congiunturale e quindi, in quanto tale, anche per questo verso tale non da richiedere in termini tecnici una corrispondente copertura finanziaria, ma solo per indurre il Governo a ripresentare eventualmente l'emendamento in Assemblea corredandolo comunque di una posta compensativa sempre sul fabbisogno del settore statale, allo scopo di evitare un innalzamento *tout-court* di quest'ultimo, il che avrebbe potuto in sè ingenerare un'impressione errata sugli sforzi in atto del Governo e del Parlamento per ricondurre sotto controllo gli andamenti della finanza pubblica.

* * *

Si propone pertanto l'approvazione del disegno di legge in esame, con le modifiche accolte dalla Commissione.

REVIGLIO, *relatore generale*

Tabella allegata

MANOVRA 1994 - ANALISI PER PROVVEDIMENTO

(in miliardi di lire)

Effetto sul fabbisogno di cassa del S.S.	Disegno di legge collegato	Legge finanziaria	Bilancio a legislazione vigente
Pubblico impiego	3.500		
Contratti		- 1.000	
Previdenza	6.550	- 600	
Sanità	3.200		
Regioni	1.500		
Organizzazione di Stato e vendita beni e servizi	3.800		1.500
Ristrutturazione poste			900
Costituzione capitali fissi		2.100	
Ferrovie dello Stato			1.000
Trasferimenti delle imprese		1.150	
Trasferimenti ad altri enti settore pubblico		2.000	
Paesi in via di sviluppo		900	
Fondo dotazione SACE		500	
Interventi siderurgia		- 500	
Altri interventi minori			1.000
	18.550	4.550	4.400
	TOTALE . . .		27.500

(-) Peggioramento.

(Fonte: Ragioneria generale dello Stato).

SEZIONE PRIMA

Stato di previsione dell'entrata (1450 - Tabella 1 e 1-bis)

ONOREVOLI SENATORI. - Senza ripetere quanto già detto nella relazione generale, per quanto riguarda una visione in maggior dettaglio delle entrate, si deve tener conto che i dati contenuti nel bilancio presentato a luglio, prima degli interventi disposti con la manovra, scontavano decrementi delle previsioni relative alle entrate finali sia in termini di competenza che di cassa dovuti, come già detto, alla flessione dei cespiti non tributari (contributi sanitari) compensata in minima parte dall'aumento delle entrate tributarie (+ 4.030 miliardi per competenza e + 6.800 miliardi per cassa). Tali previsioni non tengono conto della perdita di gettito derivante dalla restituzione automatica del *fiscal drag*, per cui si provvede nell'ambito della legge finanziaria, e scontano una differenza per circa 9.500 miliardi di entrate a carattere straordinario derivanti principalmente dal condono tributario (7.470 miliardi) e dalla rivalutazione dei beni delle imprese (1.900 miliardi). Complessivamente, le previsioni assestate di entrate per il 1993 contengono 29.500 miliardi di entrate con effetti annuali che si limiteranno a 19.700 per il 1994. Tali entrate riguardano in particolare la deducibilità totale dell'ILOR, la revisione delle aliquote IRPEF, l'istituzione della *minimum tax*, la revisione degli estimi catastali, la trasformazione in detrazione di imposta degli oneri deducibili e l'aumento della percentuale di anticipo dell'imposta sostitutiva. Con i dati netti, si otterrebbe un incremento di entrate tributarie nel 1994 pari a circa il 5,9 per cento.

I principali tributi che registrano significative variazioni accrescitive sono l'IRPEF, per 2.590 miliardi, ulteriormente incrementate di 1.000 miliardi con la nota di variazioni, l'IRPEG, per 920 miliardi, più 600 nella nota, l'ILOR per 1.850 miliardi, più 400 nella nota, l'IVA per 2.021 miliardi, gli oli minerali per 2.410 miliardi, la patrimoniale sulle imprese, per 1.300 miliardi. Quanto alle riduzioni, sono significative quelle del condono (- 7.470 miliardi) e dell'imposta sulla rivalutazione dei beni aziendali (- 1.900 miliardi).

Quanto alle entrate non tributarie, esse scontano una diminuzione complessiva di 52.369 miliardi derivanti, come già detto, da minori trasferimenti alle regioni, per 49.500 miliardi e dalla riduzione delle risorse proprie CEE per 1.900 miliardi quali minori finanziamenti al bilancio comunitario a titolo di imposta sul valore aggiunto. Si ricorda poi che le entrate per alienazioni e dismissioni non sono considerate in bilancio, essendosi preferita la strada di imputarle ad un apposito fondo per l'ammortamento del debito pubblico.

Relativamente alla politica delle entrate si deve ricordare che il Governo ha precisato di non voler recuperare la flessione di gettito che si realizzerà nel 1994 per il venir meno delle entrate straordinarie,

ritenendo che il livello di pressione tributaria dei due anni scorsi non sia sostenibile e possa produrre effetti di disincentivo dal lato dell'offerta. Il Governo ritiene invece che occorra recuperare la base imponibile attraverso una più efficace lotta all'evasione e all'elusione. Conseguentemente la pressione tributaria dovrebbe diminuire di circa un punto percentuale rispetto al PIL passando dal 27,8 per cento del 1993 al 26,9 del 1994, mentre l'incremento netto di gettito del 1994 dovrebbe essere concentrato sul versante delle imposte indirette e limitato a circa 3.000 miliardi, al netto delle diminuzioni relative alla imposta sostitutiva e della parziale compensazione degli effetti del drenaggio fiscale.

Gli effetti del disegno di legge finanziaria e dei provvedimenti collegati comportano, nel loro complesso, maggiori entrate tributarie per 10.200 miliardi, ripartiti in 2.000 miliardi, in conseguenza del decreto-legge n. 357, in tema di versamenti di acconto, in 1.500 miliardi in conseguenza del disegno di legge di accompagnamento (atto Senato n. 1508) e in ulteriori 6.700 miliardi, in conseguenza dell'articolo 38 del citato disegno di legge n. 1.508. Contemporaneamente i provvedimenti in questione comportano minori entrate tributarie per 4.935 miliardi, 2.300 dei quali derivano dalla restituzione del *fiscal drag* prevista nella finanziaria, 1.835 dagli effetti indiretti discendenti dalla manovra sulle spese operata sul disegno di legge collegato e 800 miliardi come minore imposta sostitutiva conseguente alla riduzione della spesa per interessi che deriva dalla manovra.

Ciò considerato, si propone l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata, con le modifiche approvate dalla Commissione, che concernono quasi esclusivamente il ricorso al mercato, in connessione ad altri emendamenti approvati.

PAVAN, *relatore*

SEZIONE SECONDA

*Stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica (1450 - Tabella 4 e 4-bis)
e parti corrispondenti del disegno di legge n. 1507*

ONOREVOLI SENATORI. - Come è noto, lo stato di previsione del Ministero del bilancio si caratterizza per la sua funzione di trasferimento di risorse del conto capitale. In particolare figurano in questo stato di previsione gli stanziamenti destinati al fondo regionale di sviluppo (cap. 7081), al fondo sanitario - parte capitale - (cap. 7082), ai fondi per calamità naturali (capp. 7089; 7500 e 7083), nonché i fondi FIO necessari a sopperire ai minori finanziamenti della BEI.

Sulla impostazione nel bilancio 1994 di tali fondi di trasferimento, di parte capitale, si daranno in seguito alcune indicazioni.

Per quanto riguarda l'impostazione complessiva dello stato di previsione, così come aggiornato con la Nota di variazioni, si ricorda che esso reca spese per complessivi 2.775.856 milioni di lire di cui: 51.541 per la parte corrente e 2.274.315 per il conto capitale.

Rispetto al bilancio assestato per il 1993, le spese considerate nello stato di previsione fanno registrare un aumento di 112.725,9 milioni di lire così risultante:

- milioni 1.751,4 per la parte corrente
- + milioni 114.477,3 per il conto capitale.

Le variazioni relative alla parte corrente sono dovute:

	<i>(in milioni)</i>	
all'incidenza di leggi preesistenti o di intervenuti provvedimenti legislativi .	+	2.000
alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili:		
adeguamento capitoli per stipendi e retribuzioni al personale	+	49,6
compensi per lavoro straordinario ad uffici aventi funzioni di diretta collaborazione all'opera del Ministro	+	62
indennità per missioni nel territorio nazionale ed all'estero ai membri del nucleo di valutazione e del Nucleo ispettivo	-	30
indennità prevista dalla legge n. 412 del 29 dicembre 1989	-	941,3
		- 859,7

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione	-	1.251,7
al trasporto di somme al Ministero del tesoro (cap. 6682) per compensi lavoro straordinario	-	1.640
	-	<u>1.751,4</u>

Al riguardo è opportuno osservare come con la Nota di variazioni sia stato operato un consistente taglio alle spese discrezionali di parte corrente, taglio che riguarda in pratica tutti i capitoli della categoria IV di acquisto di beni e servizi; rispetto al bilancio assestato si registra, per questa categoria, una riduzione di 1 miliardo e 250 milioni.

Per quanto concerne il conto capitale, l'aumento di milioni 114.477,3 è da attribuire:

all'incidenza di leggi preesistenti o di intervenuti provvedimenti legislativi	-	135.968,9
in relazione alla eliminazione dei residui passivi perenti	-	28.553,8
alla considerazione dei seguenti oneri inderogabili:		
Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	+	73.000
Fondo sanitario nazionale	-	181.000
Oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67	+	290.000
Riassegnazione relativa ai mutui BEI contratti per i progetti immediatamente eseguibili	-	72.000
Fondo da ripartire per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla BEI per i progetti immediatamente eseguibili	+	169.000
		<u>+ 114.477,3</u>

Si fa presente che l'allegato n. 5 (allo stato di previsione), in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 giugno 1991, n. 186, contiene una tabella riassuntiva di tutti gli stanziamenti dei titoli I e II degli stati di previsione del bilancio dello Stato destinati ai settori del trasporto e della viabilità, con indicazione - per ciascuno dei settori - dello stato di previsione della spesa e del capitolo in cui sono iscritti gli stanziamenti medesimi.

Passando ad esaminare i profili salienti dei fondi di trasferimento del conto capitale si può osservare quanto segue.

Per quanto riguarda il fondo regionale di sviluppo è da ricordare che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 14 giugno 1990, detto fondo, a partire dal 1991, è costituito da una quota fissa

libera da vincoli di destinazione settoriale e da una quota variabile, incrementabile su base triennale con la legge finanziaria, in cui dovrebbero confluire stanziamenti annuali previsti da leggi di settore.

Il disegno di legge finanziaria per il 1994, prevede una quota variabile parziale - cioè al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi settoriali - di lire 137 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.

Al riguardo è opportuno far presente come l'articolo 24 del disegno di legge collegato (atto Senato n. 1508) prevede la confluenza sul predetto fondo regionale di sviluppo di una serie di risorse a carattere settoriale stanziate su numerosi capitoli di diversi stati di previsione del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il fondo sanitario di parte capitale (capitolo 7082) si può rilevare che la disponibilità residua per il 1994 (pari a 300 miliardi), secondo le determinazioni contenute nella tabella C della «finanziaria», risulta essere totalmente destinata alla copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali accesi, ai sensi dell'art 4 della legge n. 412 del 1991, per far fronte alle esigenze di manutenzione straordinaria e di acquisto di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete. Tali oneri di ammortamento, per un importo pari a quello previsto per il 1994, graveranno naturalmente anche negli anni 1995 e 1996.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui decennali, accesi ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, per gli interventi di edilizia sanitaria, risulta istituito per il 1994 un apposito capitolo (n. 7084) con una dotazione di 290 miliardi di lire, che utilizza le disponibilità del capitolo 7082 (fondo sanitario nazionale).

Per quanto riguarda i fondi relativi alle leggi n. 80 del 1984 e n. 19 del 1981 (capitoli 7089 e 7500) nonchè i fondi relativi alla ricostruzione della Valtellina (capitolo 7083) non si rilevano variazioni significative, salvo un incremento di 50 miliardi dei fondi per la ricostruzione della Valtellina.

Infine, per quanto riguarda le risorse FIO necessarie alla copertura integrale del differenziale tra gli importi destinati ai progetti ammessi al finanziamento dal CIPE, su risorse comunitarie (BEI) e la sommatoria dei finanziamenti a carico dei fondi statali, lo stanziamento 1994 a legislazione vigente (200 miliardi) viene ridotto a 100 miliardi con il disegno di legge finanziaria. Lo stanziamento 1995 rimane immutato a 200 miliardi, mentre per il 1996 si registra una disponibilità aggiuntiva di 200 miliardi. Complessivamente quindi la finanziaria, sul triennio 1994-1996 mette a disposizione per i progetti FIO un ulteriore stanziamento di competenza di 100 miliardi.

In conclusione si può osservare come la manovra di bilancio 1994 si traduca in una diversa impostazione marginale della tabella n. 4, volta, da un lato, a ridurre le spese correnti, soprattutto della categoria IV (acquisto beni e servizi) e dall'altra a far registrare un incremento, sia pure moderato (114,4 miliardi di lire), delle spese in conto capitale, in rapporto al bilancio assestato 1993.

Poichè poi la Commissione non ha apportato modifiche alla Tabella, se ne propone l'approvazione nel testo del Governo, come modificato dalla Nota di variazioni.

PARERI

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: SCOGNAMIGLIO PASINI)

28 settembre 1993

La Giunta per gli affari delle Comunità europee, esaminati congiuntamente per quanto di competenza i provvedimenti in titolo, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

Avuto specifico riguardo al disegno di legge finanziaria 1994 (atto Senato n. 1507), la Giunta segnala all'attenzione della Commissione di merito l'esistenza di un forte scostamento tra i valori delle variabili macroeconomiche previsti dal provvedimento in questione e gli impegni contrattuali assunti nel gennaio scorso dal nostro Paese nei confronti della Comunità europea in occasione della concessione del prestito di 8.000 milioni di ECU, da erogarsi in quattro *tranches* nel periodo 1° febbraio 1993-1° febbraio 1995.

Considerando nel dettaglio le variabili in questione, per quanto riguarda l'aumento del PIL, la manovra per il 1994 assume una crescita dell'1,6 per cento e prevede per il 1995 un aumento pari al 2,1 per cento. Tali valori sono inferiori a quelli ritenuti idonei dalla Comunità europea, che li stimava, rispettivamente, al 2,4 ed al 2,6 per cento. Il *deficit* pubblico nelle stime della CEE sarebbe sceso di due punti percentuali nel 1994, portandosi a 125.000 miliardi e di ulteriori (quasi) quattro punti nel 1995, attestandosi a 85.000 miliardi. Anche queste stime risultano divergenti dalle previsioni della manovra finanziaria, che contempla, rispetto al 1993, solo un punto percentuale di diminuzione del *deficit* pubblico, il quale in valori assoluti risulterà superiore a quello programmato dalla CEE: 146.000 miliardi nel 1994 e 125.000 miliardi nel 1995, pari ad una ulteriore diminuzione percentuale di circa 1,5 punti. Anche i valori dell'avanzo primario risultano più ottimistici nelle previsioni della Comunità: 77.000 miliardi nel 1994 e 115.000 miliardi nel 1995, che, espressi in percentuale sul PIL, rappresentano rispettivamente il 4,5 ed il 6,4 per cento: questa variabile risulta, poi, particolarmente divergente nella manovra finanziaria, poichè l'avanzo primario prefigurato dalla manovra di bilancio diminuisce passando da 31.500 miliardi nel 1993 (2,01 per cento) a 28.600 miliardi nel 1994 (1,7 per cento), per poi risalire nel 1995 a 42.800 miliardi (2,5 per cento). Il fenomeno si spiega, tuttavia, prevalentemente alla luce del fatto che l'andamento del PIL al momento dell'assunzione degli impegni contrattuali con la CEE risultava diverso da quello attuale e che, nel frattempo, l'economia ha registrato una riduzione del tasso di interesse.

Considerando, quindi, gli scostamenti dalle previsioni comunitarie come imputabili a variazioni congiunturali della situazione economica,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la valutazione della Giunta non può che essere complessivamente positiva. Tuttavia la Giunta stessa richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla questione degli introiti che l'Italia dovrebbe acquisire dal processo di privatizzazione secondo quanto concordato con la Comunità europea. Gli impegni assunti in tal senso prevedono 7.000 miliardi nel 1993, 15.000 nel 1994 e 12.000 nel 1995: peraltro il disegno di legge finanziaria per il 1994 non sembra contenere tali specifiche previsioni di incasso, ponendo in essere, conseguentemente, un potenziale inadempimento dell'obbligo sancito dall'accordo di prestito.

Occorre aggiungere, inoltre, che il contratto in questione prevede la pubblicazione di un elenco delle società da privatizzare, nonché una data indicativa entro la quale effettuare la vendita dei pacchetti azionari di proprietà pubblica: a tali adempimenti il Governo dovrà procedere mediante idonee deliberazioni.

Per quanto attiene, poi, al disegno di legge di bilancio (atto Senato n. 1450) e relativa Nota di variazioni, la Giunta rinnova il suggerimento - divenuto ormai rituale poichè riproposto in occasione di ogni esame della manovra finanziaria - di inserire nei documenti contabili una voce riepilogativa dei flussi finanziari da e per la Comunità europea. Ciò anche al fine di poter valutare di volta in volta se il nostro Paese continui a mantenere la propria condizione di contributore netto nei confronti del bilancio comunitario cui, secondo gli ultimi dati nazionali disponibili (quelli del 1992), ha partecipato nella misura del 15,82 per cento.

ANNO	PIL %		SFp MD 000		DP MD 000		D/PIL %		D/PIL %	
	CE	LF	CE	LF	CE	LF	CE	LF	CE	LF
1993	1,5	-	150	154	+ 50	+ 31,5	9,3	9,8	+ 3,1	+ 2,01
1994	2,4	1,6	125	146	+ 77	+ 28,6	7,3	8,9	+ 4,5	+ 1,7
1995	2,6	2,1	85	125	+ 115	+ 42,8	4,7	7,3	+ 6,4	+ 2,5

DISEGNO DI LEGGE n. 1450-1450-bis

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1994, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

3. Il Ministro del tesoro, altresì, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di com-

DISEGNO DI LEGGETESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI RECAE
DALLA NOTA DI VARIAZIONI

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico (per le variazioni alla tabella n. 1 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)*

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella n. 1/A conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

2. *Identico.*

3. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

petenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

strazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte ai capitoli 7602 e 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1994, possono essere ripartite - in relazione al tipo di intervento previsto - con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, tra appositi capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

10. Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1994, l'impegno e il pagamento delle spese dell'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conformità dello stato di previsione annesso a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri (Annesso n. 1).

11. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione dell'ex Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui al precedente comma 10. (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

9. *Identico.*

Soppresso

Soppresso

Soppresso

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

13. Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1994, l'impegno e il pagamento delle spese dell'ex Ministero del turismo e dello spettacolo in conformità dello stato di previsione annesso a quello della Presidenza del Consiglio dei ministri (Annesso n. 2).

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, **tra le Amministrazioni interessate**, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione alla abrogazione, a seguito di *referendum* popolare, dell'articolo 1 del regio-decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e del regio-decreto 27 settembre 1929, n. 1663, concernenti istituzione e competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché della legge 31 luglio 1959, n. 617, recante istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1994, fino all'importo massimo di lire 3.466.685.000.000.

3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

10. *Identico.*

11. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, **occorrenti per l'attuazione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 394, concernente il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.**

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo iscritto al capitolo 6465 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1994.

Art. 3.

(*Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative*)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 2 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

zioni e con le modalità che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1994-31 agosto 1994, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6773, 6857, 6864, 6868, 6869, 6872, 6877, 8908, 9008, 9010 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1994, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: Testo del Governo)

generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, è stabilito in lire 182.700 miliardi.

9. Il limite degli impegni, assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 18.000 miliardi.

10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera *b*), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1994, in lire 12.000 miliardi.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automo-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

(Segue: *Testo del Governo*)

bilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse dei predetti certificati speciali di credito del tesoro nonchè ai pertinenti capitoli di bilancio in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione degli interessi da pagare su certificati di credito del tesoro denominati in *European Currency Units* (ECU).

14. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.100 miliardi, lire 1.200 miliardi e lire 100 miliardi.

15. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

16. I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 8 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

17. I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

(Segue: *Testo del Governo*)

emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

19. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di entrata 1472 sono correlativamente versati, con imputazione a carico del capitolo 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

20. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1993 sono riferiti alla competenza dell'anno 1994 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo 5924.

21. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto al capitolo 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

22. Le somme iscritte ai capitoli 6771, 6868, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9012 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

23. Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui sui capitoli

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

5926, 6771, 6869, 6872, 6878, 8908 e 9011 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

24. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su proposta formulata dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle esigenze segnalate dalle Amministrazioni interessate. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

25. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della citata legge n. 157 del 1992.

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 3 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1994, è stabilito in 210.

3. Le spese di cui ai capitoli 3105, 3128 e 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Ai predetti capitoli si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

4. Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo 3583 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

5. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le variazioni connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 14 della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dall'articolo 9 della legge 19 aprile 1990, n. 85.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dallo stato di previsione del Ministero del tesoro - rubrica 3 «Provveditorato Generale dello Stato» - allo stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

(Segue: Testo del Governo)

finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

8. Per l'anno 1994, fino al completamento della trasformazione in società per azioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dei fondi iscritti in termini di competenza e di cassa sul capitolo 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonchè per la tutela dei beni ambientali e per le opere di edilizia scolastica e universitaria.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 4 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ai fini della integrazione della quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, mediante l'utilizzazione degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore all'uopo individuate con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 giugno 1990, n. 158.

4. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del fondo iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1994, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese imprevedute di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I preleva-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 5 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: *Testo del Governo*)

menti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082, 2105 e 2480 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1994 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In corrispondenza delle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agrono-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 6 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

mico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 1994.

5. Il Ministro del tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), può autorizzare l'impegno a carico degli esercizi futuri a valere sulle autorizzazioni di spesa iscritte nel capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, ai capitoli 1572, 7501, 8001 e 1573 limitatamente alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali, dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 1994.

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione
comprendente le modificazioni recate dalla
Nota di variazioni)

Art. 8.

*(Stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)*

Identico (per le variazioni alla tabella n. 7 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

(Segue: *Testo del Governo*)

2. Il pagamento delle spese relative alle supplenze brevi e alle supplenze annuali nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, nelle istituzioni educative, negli istituti e scuole speciali statali, può essere autorizzato esclusivamente con imputazione, rispettivamente, ai capitoli 1032 e 1034 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1994. È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

3. Per l'anno finanziario 1994 le aperture di credito disposte sui capitoli 1042 e 2001 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno medesimo, possono essere concesse in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 9.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1994, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

3. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione
comprendente le modificazioni recate dalla
Nota di variazioni*)

Art. 9.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'interno
e disposizioni relative)*

Identico (per le variazioni alla tabella n. 8 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: *Testo del Governo*)

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 7601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994, delle somme versate dal CONI al capitolo 3777 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno medesimo.

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle descritte nell'elenco n.1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1994, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determina-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 9 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

te da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo 452 del bilancio dell'Azienda di cui al comma 2, un apposito fondo di riserva. I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1994, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero essere stipulate, in applicazione di specifiche disposizioni legislative, per la realizzazione di programmi costruttivi.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione in termini di competenza e di cassa:

a) ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1994 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale, nonché delle somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del penultimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e versate allo stesso stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1994;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) al capitolo 404 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994, delle somme versate sul capitolo 273 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106;

c) al capitolo 403 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1994 delle somme versate sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per imposte sul valore aggiunto e di bollo versate da parte di terzi sugli introiti ad esse soggetti.

6. Le somme concretanti miglioramenti di bilancio, per effetto sia di economie di spesa che di maggiori accertamenti di entrata, ed iscritte in sede di consuntivo dell'esercizio 1993 ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, sono riassegnate, con il provvedimento legislativo di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, agli stati di previsione dell'entrata e della spesa della predetta Azienda.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 10 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

(Segue: *Testo del Governo*)

previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché per gli adempimenti di cui al regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e ad impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1994, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).

3. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

4. I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1994, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, modificato dall'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 101, 104, 105, 106, 107, 108, 111 e 117.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

a) militari specializzati:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 21.000; |
| 2) Marina | n. 1.450; |
| 3) Aeronautica | n. 34.311; |

b) militari aiuto-specialisti:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) Esercito | n. 40.000; |
| 2) Marina | n. 13.550; |
| 3) Aeronautica | n. 16.500. |

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito per l'anno finanziario 1994, come segue:

- | | |
|----------------------|---------|
| a) Esercito | n. 139; |
| b) Marina | n. 160; |
| c) Aeronautica | n. 335. |

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella n. 12 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. *Identico*:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 875;
- b) Marina n. 100;
- c) Aeronautica n. 210.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 4.850;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 1.500.

6. A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare, in ferma o rafferma, è fissata, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) sergenti n. 6.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.018.

7. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 14.721 unità.

8. La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1994, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 7.000;
- b) graduati e militari di truppa n. 1.000.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

- a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 1.255;
- b) *identica*;
- c) *identica*.

5. Il numero degli ufficiali di complemento di prima nomina dell'Esercito da incorporare nell'anno 1994 è ridotto di 428 unità.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

9. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, come segue:

- a) Esercito n. 25.778;
- b) Marina n. 6.931;
- c) Aeronautica n. 4.333.

10. Alle spese di cui ai capitoli 4001, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

12. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994 (Elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

14. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuati i capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 264, secondo e terzo comma, del regolamento di amministrazione unificato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione al capitolo 4721 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competen-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

15. *Identico.*

16. Con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, possono essere apportate variazioni compensative per competenza e cassa tra i capitoli della categoria IV - acquisto beni e servizi - dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1994.

Art. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 13 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

za e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, per il trasferimento al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, delle somme disponibili sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1994.

4. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio e allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1994.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1994, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso le capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1994, come segue:

- a) militari specializzati n. 259;
- b) militari aiuti-specialisti n. 2.800.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 14 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

Art. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 15 conseguenti alla Nota di variazioni, v. nota a pag. 133).

Art. 17.

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 16 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 26 unità.

4. Il numero massimo degli Ufficiali di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1994, in 40 unità.

5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni nocchieri di porto, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1994, a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come segue:

- a) sergenti n. 1.076;
- b) sottocapi e comuni volontari n. 440.

6. A norma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la forza dei militari e dei graduati in servizio di leva, ammessi alla commutazione della ferma di leva in ferma di leva prolungata, biennale o triennale, è fissata, per l'anno finanziario 1994, nei limiti e con le modalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge stessa, nel numero di 700.

7. Alle spese di cui ai capitoli 1113, 2067 e 2068 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Per il Corpo delle capitanerie di porto, i capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono, per l'anno finanziario 1994, quelli descritti nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi stanziati sui capitoli della rubrica delle capitanerie di porto in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255.

11. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1994, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli 2064, 2067, 2068 e 2076 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, per l'anno finanziario 1994, ai fini dell'attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255.

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Art. 18.

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella n. 17 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: Testo del Governo)

2. Alle spese di cui ai capitoli 4404 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1994, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1994, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1994, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra gli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1994, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa ai capitoli nn. 1297 e 7002 dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, in relazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sul riordinamento del Ministero

(Segue: Testo del Governo)

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1994, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, ap-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

della sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 19.

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 18 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

Art. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 19 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

Art. 21.

(Stato di previsione del Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

Identico (per le variazioni alla tabella n. 20 conseguenti alla Nota di variazioni e per quelle proposte dalla Commissione, v. nota a pag. 133).

(Segue: *Testo del Governo*)

provati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire un miliardo per le iniziative di ricerca scientifica nel settore della luce di sincrotrone approvate dallo stesso CIPE e della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo entro il 31 agosto di ogni anno allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita Commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Ministro stesso, sentite le amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 22.

(Stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1994, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 21).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1994, annesso allo stato di previsione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 22.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire 787.317.696.076.000 in termini di competenza ed in lire 805.649.063.078.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

Art. 23.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1994, con le tabelle allegate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'anno finanziario 1994, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 23.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato in lire **785.508.913.832.000** in termini di competenza e in lire **804.032.760.951.000** in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1994.

Art. 24.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico (per le variazioni al quadro generale, v. nota a pag. 133).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 24.

(*Disposizioni diverse*)

1. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelli indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 1994, per i raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa secondo il codice economico indicati nella tabella B allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, anche tra Ministeri, rispettivamente per competenza e cassa.

3. Per l'anno finanziario 1994 i capitoli del conto capitale dei singoli stati di previsione per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelli indicati nella tabella C allegata alla presente legge.

4. In relazione all'accertamento dei residui dell'anno finanziario 1993, per i quali non esistono i corrispondenti capitoli negli stati di previsione dei vari Ministeri per l'anno finanziario 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, gli occorrenti capitoli.

5. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1994, in conformità delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

Art. 25.

(*Disposizioni diverse*)

1. *Identico* (per le variazioni alla tabella A, v. pag. 83).

2. *Identico*.

3. *Identico* (per le variazioni alla tabella C, v. pag. 89).

4. *Identico*.

5. *Identico*.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (Elenco n. 3).

6. Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, concernente la costituzione dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e dal capitolo 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

9. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri, purchè risultino compensative nell'ambito della medesima categoria di bilancio. Nessuna compensazione può essere offerta a carico dei capitoli concernenti le spese obbligatorie e d'ordine.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione alla ristrutturazione dei debiti esteri, nonchè di quelli contratti dalla soppressa Agenzia per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le stesse operazioni da queste effettuate per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

11. Il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relative all'attuazione della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonchè dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1993, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1994. I residui derivanti dall'applicazione della citata legge n. 138 del 1984 possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento.

12. Per gli acquisti di arredi, strumenti e attrezzature tecniche, di materiali e prodotti elettrici e telefonici, di materiali vari di cancelleria, di uniformi al personale, di automezzi di servizio, di prodotti informatici nonchè per la fornitura di servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica - compresi i servizi e le forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione - fatta eccezione per il Ministero delle finanze, per le aziende autonome, per i corpi militari o militarizzati, comprese le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli organi centrali e gli istituti centrali e periferici del Ministe-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ro per i beni culturali e ambientali, per il Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, per gli uffici provinciali già autorizzati da specifica norma legislativa nonchè, nei casi di urgenza, per la Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti di spesa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa - dai capitoli, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, allo stato di previsione del Ministero del tesoro, rubrica 3 «Provveditorato generale dello Stato» - le somme occorrenti per l'esecuzione dei programmi di acquisto comunicati dalle Amministrazioni medesime al Provveditorato generale dello Stato entro il mese di marzo, in relazione alle effettive necessità.

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le eventuali variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dell'articolo 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

14. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e cassa in relazione alle delibere del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

13. *Identico.*

14. *Identico.*

15. Il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, disponibilità esistenti su altri capitoli degli stati di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 25.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 4 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1994-1996, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni*)

previsione delle Amministrazioni competenti a favore di appositi capitoli destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Comunità economica europea.

Art. 26.

(Bilancio pluriennale)

Identico (per le variazioni alle tabelle allegate, v. nota a pag. 133).

**TABELLE ANNESSE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1450**

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri:

Capitoli nn. 3744, 3745, 3751, 3752, 3771 e 3773;

Capitoli nn. 5704 e 5785.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitoli nn. 4431, 4456, 4677, 4691, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698 e 6805;

Capitoli nn. 4570 e 4575;

Capitoli nn. 5032 e 5042;

Capitoli nn. 5941 e 5957;

Capitoli nn. 5963, 5971 e 5976.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitoli nn. 5475 e 5476;

Capitoli nn. 1110 e 1136;

Capitoli nn. 1090, 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

Capitoli nn. 3500 e 3521.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato:

Capitoli nn. 2001 e 2002.

Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia:

Capitoli nn. 1586 e 1602;

Capitoli nn. 1587 e 1598;

Capitoli nn. 7001, 7003, 7004, 7005 e 7010.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Capitoli nn. 1014, 1501 e 1503;

Capitoli nn. 2502 e 2503;

Capitoli nn. 1584, 3198 e 4620.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

TABELLA A

Capitoli di spesa del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994 per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identico.

Identico.

Identico:

identico;

identico;

Capitoli nn. 1090, **1125**; 1134, 1139, 3128, 3453, 3846 e 5388;

identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Segue: TABELLA A

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione:

Capitoli nn. 1032 e 1034.

Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade:

Capitoli nn. 707, 708, 709, 713 e 727;

Capitoli nn. 381 e 951;

Capitoli nn. 384 e 954;

Capitoli nn. 385 e 955;

Capitoli nn. 386, 387, 388, 389, 956, 957, 958 e 959.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 1556 e 1558;

Capitoli nn. 1568, 1569, 1572 e 1580;

Capitoli nn. 1652, 1653 e 1654;

Capitoli nn. 2057 e 2058;

Capitoli nn. 2071 e 2072;

Capitoli nn. 7202, 7209, 7242 e 7243.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitoli nn. 1087 e 2501;

Capitoli nn. 1123 e 1124.

Stato di previsione del Ministero della sanità:

Capitoli nn. 4404 e 4550.

Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Capitoli nn. 1514 e 1516.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

Segue: TABELLA A

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Categoria IV (Acquisto di beni e servizi):

- 4.1.3 Mezzi di trasporto e accessori;
- 4.3.2 Commissioni, comitati, consigli;
- 4.3.4 Compensi per incarichi speciali;
- 4.9.1 Spese di rappresentanza;
- 4.9.3 Spese per uffici e servizi particolari;
- 4.9.4 Spese per convegni, mostre, ...;
- 4.9.5 Relazioni pubbliche, corsi, informazioni e propaganda;
- 4.9.10 Spese di pubblicità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

TABELLA B

Raggruppamenti dei capitoli dei singoli stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, secondo il codice economico, per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Capitolo n. 7851.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Capitoli nn. 7501, 8405 e 9004.

Stato di previsione del Ministero dei trasporti:

Capitoli nn. 7202, 7203, 7206 e 7501.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Capitoli nn. 501, 502, 503 e 504.

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Capitolo n. 7010.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione comprendente le modificazioni recate dalla Nota di variazioni)

TABELLA C

Capitoli di spesa per i quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero del tesoro:

Capitolo n. 8173.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

QUADRI ALLEGATI

*(Testo comprensivo delle modifiche apportate
dalla Nota di variazioni ai quadri A, B e C
e del Bilancio programmatico dello Stato per il 1994-1996, quadro E)*

A) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 1994

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994		ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	442.200.000.000.000		472.580.142.663.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	29.599.754.065.000		312.928.771.169.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI ; RISCOSSIONE CREDITI	780.388.598.000	34.791.398.000	785.508.913.832.000
TOTALE ENTRATE FINALI			
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA			
RISULTATI DIFFERENZIALI			
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	471.799.754.065.000		-80.546.728.374.000
SPESE CORRENTI (-)	562.346.482.439.000		
RISPARMIO PUBBLICO	472.580.142.663.000		-175.741.676.544.000
ENTRATE FINALI	648.321.819.207.000		
SPESE FINALI (-)			
SALDO NETTO DA FINANZIARE	472.580.142.663.000		
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	34.791.398.000		
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI			
SPESE FINALI OPERAZIONI FINANZIARIE :	648.321.819.207.000		
- PARTICIPAZIONI (-)	2.048.840.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	1.763.837.000.000		
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	3.880.685.000.000		
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	640.628.457.207.000		
INDEBITAMENTO NETTO			-168.083.105.942.000
ENTRATE FINALI	472.580.142.663.000		
SPESE COMPLESSIVE (-)	785.508.913.832.000		-312.928.771.169.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/05/1

S P E S A

SEGUE: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.290.594.964.000	1.094.000.000.000	>>	3.384.594.964.000
- ANNESSO N.2 EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	833.298.795.000	544.152.160.000	>>	1.377.450.955.000
TESORO	357.329.784.765.000	52.112.512.865.000	137.187.094.625.000	546.629.392.255.000
FINANZE	20.380.669.000.000	400.064.121.000	>>	20.780.733.121.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.541.009.000	2.724.314.876.000	>>	2.775.855.985.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.505.429.500.000	340.000.000.000	>>	6.845.429.500.000
AFFARI ESTERI	2.179.605.758.000	21.100.000.000	>>	2.200.705.758.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	43.904.840.474.000	>>	>>	43.904.840.474.000
INTERNO	44.796.550.045.000	11.540.013.959.000	>>	56.336.564.004.000
LAVORI PUBBLICI	350.560.673.000	4.460.708.194.000	>>	4.831.268.867.000
TRASPORTI	1.903.320.140.000	1.964.464.881.000	>>	3.867.785.021.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.314.832.000	>>	>>	2.314.832.000
DIFESA	25.520.319.000.000	729.681.000.000	>>	26.250.000.000.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	280.180.538.000	1.995.600.000.000	>>	2.275.780.538.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	43.955.072.420.000	166.000.000.000	>>	44.121.072.420.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	352.046.080.000	20.000.000.000	>>	372.046.080.000
MARINA MERCANTILE	846.120.516.000	1.384.033.000.000	>>	2.230.153.516.000
SANITA'	1.555.744.676.000	6.000.000.000	>>	1.561.744.676.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.247.516.113.000	456.536.000.000	>>	1.704.052.113.000
AMBIENTE	124.400.873.000	685.000.000.000	>>	809.400.873.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.291.864.700.000	4.047.600.000.000	>>	11.339.464.700.000
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	644.707.568.000	1.263.555.612.000	>>	1.908.263.180.000
TOTALE	562.346.482.439.000	85.975.336.768.000	137.187.094.625.000	785.508.913.832.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	648.321.819.207.000			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/1

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SIKUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA	1.289.131	-	-	-	-	219.564	-	-	210	286.840	-
-ANNESSO N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	-	-	-	-	-	742.345	-	-	-	-	-
TESORO	5.364.420	16.600	-	-	18.276.497	70.800	-	1.025.072	2.471.477	3.090.144	49.163.754
FINANZE	12.338.059	-	-	-	-	2.304.000	-	400.084	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	51.541	-	-	-	-	-	-	-	-	-	909.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.729.158	-	-	-	-	113.500	-	2.763	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	1.896.433	228.409	-	20.000	58.864	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	43.904.816	-	22	-	-	-
INTERNO	1.036.412	-	-	8.282.922	-	-	-	100	50	15.787.775	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	111.765	-	2.791.440	-	155	140.192
TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	19.833.842	-	5.635.073	-	-	411.430	283.510	-	-	61.845
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	44.121.072	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	-	60
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	-	-	53.279	-	1.564.808
SANITA'	-	-	-	-	-	-	6.937	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	1.703.452	600	-	-	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	10.617.965	721.500	-	-	-
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	20.061.581	19.850.442	6.729.158	12.887.995	20.172.930	49.285.154	11.043.292	5.375.206	46.701.252	19.169.667	51.809.359

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/06/2

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTA- ZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRAGORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICE CALANITA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA -ARRETRATI N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	-	5.000	171.000	-	513.661	262.000	-	654.000	-	-	3.284.595
TESORO	-	-	626.364	-	-	-	-	(*)	-	6.741	1.377.451
FINANZE	30.399.174	2.298.110	6.396.840	11.311.000	4.824.456	35.126.556	740.349	23.856.384	179.345.666	35.674.979	409.442.298
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	5.698.310	20.780.733
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	1.415.315	-	200.000	-	200.000	2.775.856
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	6.845.430
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.706
INTERNO	-	-	-	-	-	29.559.135	1.698.170	-	-	-	45.904.840
LAVORI PUBBLICI	280.682	-	6.886	295	1.408.197	1.401	90.057	-	-	-	56.336.564
TRASPORTI	3.867.785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.631.269
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.867.785
DIFESA	24.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.315
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	2.266.379	-	3.542	-	-	-	-	-	26.250.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	372.046	-	-	-	-	-	-	-	2.275.761
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.121.072
MARINA MERCANTILE	2.001.875	154.940	-	-	-	-	-	-	-	-	372.046
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.230.154
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	809.401	-	-	-	-	-	1.561.745
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.704.052
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.401
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	1.908.263	-	-	-	-	-	-	-	-	11.339.465
	-	-	-	-	-	-	-	94.700.264	179.245.666	41.782.030	568.321.819

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/1

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA IN SERVIZIO	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	ANNORAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA -ANNESSO N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	-	352.146	3	941.608	458.905	-	-	-	537.935	2.290.598
TESORO	1.743.153	967.552	33.501.000	2.387.319	105.810.154	160.521.200	12.751.020	524.597	19.143.789	357.329.785
FINANZE	-	6.399.184	231.600	4.131.536	98.358	1.478.800	7.792.860	220.000	28.331	20.360.669
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	21.772	3	5.607	24.159	-	-	-	1	51.541
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.598.324	28.030	1.617.763	260.313	-	-	-	1.000	6.805.430
AFFARI ESTERI	-	1.023.180	50	283.287	904.989	-	8.000	-	100	2.179.606
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	42.783.836	6.300	320.853	792.852	-	-	-	1.000	43.904.840
INTERNO	-	8.416.252	282.940	1.903.010	34.137.648	-	59.000	-	17.700	44.796.550
LAVORI PUBBLICI	-	177.147	2.000	170.834	79	-	-	-	500	350.561
TRASPORTI	-	290.407	7.325	144.037	1.461.366	-	135	-	30	1.903.320
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	-	1.331	-	982	2	-	-	-	-	2.315
DIFESA	-	13.504.707	1.978.113	9.537.988	299.505	-	124.000	-	76.008	25.520.319
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	56.691	-	24.348	194.160	-	5.000	-	2	280.181
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	605.333	800	140.283	43.208.606	-	-	-	50	43.955.072
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.561	603	2.688	317.194	-	-	-	-	352.046
MARINA MERCANTILE	-	221.667	11.015	101.822	506.612	-	4.000	-	1.005	846.121
SANITA'	-	89.125	1.200	655.902	80.950	-	-	-	728.568	1.555.745
BENI CULTURALI E AN- BIENTALI	-	840.483	76	309.516	97.407	-	3	-	32	1.247.516
AMBIENTE	-	17.677	-	44.133	62.591	-	-	-	-	124.401
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	5.893.717	2.700	15.559	1.379.389	-	-	-	500	7.291.865
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	501.362	39.000	48.114	58.247	-	-	-	5	644.708
TOTALE	1.743.153	66.808.767	36.072.766	22.739.035	190.948.851	182.000.000	20.744.018	744.597	20.545.295	552.346.482

(*) DI CUI MILIONI 13.576.984 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/08/2

ALLEGATO A/2

REPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	BEI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BEI MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUITIBILI	TOTALE
PRESIDENZA - ANNESSO N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	9.000	20.000	781.000	-	-	24.000	260.000	1.094.000
TESORO	-	-	544.152	-	-	-	(*)	544.152
FINANZE	400.000	-	29.162.796	2.028.840	1.613.837	3.856.685	15.450.385	52.112.513
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	64	-	-	-	-	400.064
GRAZIA E GIUSTIZIA	206.500	131.500	2.324.315	-	-	-	400.000	2.724.315
AFFARI ESTERI	21.100	-	2.000	-	-	-	-	340.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	21.100
INTERNO	304.000	-	11.236.014	-	-	-	-	11.540.014
LAVORI PUBBLICI	1.784.282	500	2.695.926	-	-	-	-	4.480.708
TRASPORTI	495.600	1.000	1.467.665	-	-	-	-	1.964.465
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	253.000	436.030	40.851	-	-	-	-	729.881
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	10.000	2.800	1.942.800	-	-	-	-	1.995.600
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	131.000	-	20.000	-	-	166.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	20.000
MARINA MERCANTILE	20.000	65.500	1.298.533	-	-	-	-	1.384.033
SANITA'	-	-	-	-	-	-	6.000	6.000
BEI CULTURALI E AMBIENTALI	245.045	20.400	191.051	-	-	-	-	456.536
AMBIENTE	61.000	-	624.000	-	-	-	-	685.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	150.000	-	-	150.000
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	177.660	-	1.085.896	-	-	-	-	1.263.556
TOTALE	3.987.227	712.730	97.465.662	2.046.840	1.763.837	3.480.685	16.116.385	85.978.337

**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 1994**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/10/1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	435.720.000.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	29.074.847.066.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	780.388.598.000
TOTALE ENTRATE FINALI	34.791.398.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	465.575.035.663.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	338.457.725.288.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	464.794.847.066.000
SPESE CORRENTI (-)	567.975.719.149.000
RISPARMIO PUBBLICO	465.575.035.663.000
SALDO NETTO DA FINANZIARE	666.823.466.326.000
ENTRATE FINALI	465.575.035.663.000
SPESE FINALI (-)	666.823.466.326.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	465.575.035.663.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	34.791.398.000
SPESE FINALI FINANZIARIE :	666.823.466.326.000
OPERAZIONI FINANZIARIE :	2.223.340.203.000
- PARTECIPAZIONI (-)	2.116.837.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE (-)	3.880.685.000.000
- ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE (-)	
SPESE FINALI AL NETTO DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE (-)	658.602.604.123.000
INDEBITAMENTO NETTO	
ENTRATE FINALI	465.575.035.663.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	804.032.760.951.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	
	-193.062.359.858.000
	-338.457.725.288.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/12/1

S P E S A

SEQUE: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

	SPESA CORRENTI	SPESA IN C/CAPITALE	RIMBORSO PRESTITI	TOTALE
PRESIDENZA	2.318.253.154.000	1.168.776.094.000	>>	3.487.029.248.000
- ANNESSO N.2 EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	1.085.609.632.000	814.883.549.000	>>	1.880.293.181.000
TESORO	357.758.565.261.000	53.478.040.129.000	137.209.294.625.000	548.445.900.015.000
FINANZE	21.968.135.250.000	565.064.121.000	>>	22.533.199.371.000
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	53.190.500.000	2.739.000.000.000	>>	2.792.190.500.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	6.620.308.500.000	436.000.000.000	>>	7.056.308.500.000
AFFARI ESTERI	2.727.038.713.000	31.407.044.000	>>	2.758.445.757.000
PUBBLICA ISTRUZIONE	44.138.291.636.000	1.752.000.000	>>	44.140.043.636.000
INTERNO	44.377.987.624.000	14.066.523.225.000	>>	58.444.510.849.000
LAVORI PUBBLICI	408.766.672.000	6.595.585.831.000	>>	7.004.352.503.000
TRASPORTI	1.959.272.933.000	3.050.517.320.000	>>	5.009.790.253.000
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	2.320.832.000	>>	>>	2.320.832.000
DIFESA	27.379.352.405.000	784.454.000.000	>>	28.163.806.405.000
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	336.664.962.000	3.224.682.876.000	>>	3.561.347.838.000
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	44.247.525.420.000	236.000.000.000	>>	44.483.525.420.000
COMMERCIO CON L'ESTERO	362.848.420.000	20.000.000.000	>>	382.848.420.000
MARINA MERCANTILE	1.071.243.516.000	2.086.456.000.000	>>	3.157.699.516.000
SANITA'	1.644.412.678.000	336.070.000.000	>>	1.980.482.678.000
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	1.290.939.613.000	826.855.000.000	>>	2.117.794.613.000
AMBIENTE	162.334.873.000	1.749.826.000.000	>>	1.912.160.873.000
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	7.383.345.200.000	4.663.520.000.000	>>	12.046.865.200.000
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	699.311.357.000	1.972.533.988.000	>>	2.671.845.345.000
TOTALE	567.975.719.149.000	98.847.747.177.000	137.209.294.625.000	804.032.760.951.000
TOTALE SPESE FINALI (TIT.1 E TIT.2)	666.823.466.326.000			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

939/14/1

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE.
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	AMMINISTRAZIONE GENERALE	DIFESA NAZIONALE	GIUSTIZIA	SICUREZZA PUBBLICA	RELAZIONI INTERNAZIONALI	ISTRUZIONE E CULTURA	UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA	EDILIZIA	LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	ASSISTENZA PUBBLICA	IGIENE E SANITA'
PRESIDENZA - ANNESSO N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	1.282.340	-	-	-	-	219.564	-	-	210	288.940	-
TESORO	5.603.944	16.600	-	-	18.394.997	70.800	-	1.025.087	2.471.477	3.094.521	49.143.754
FINANZE	13.525.325	-	-	-	-	2.400.000	-	565.064	300	-	-
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	53.191	-	-	-	-	-	-	180.000	-	3.053	909.000
GRAZIA E GIUSTIZIA	19	-	6.873.237	-	-	-	-	29.207	-	-	-
AFFARI ESTERI	-	-	-	-	2.441.865	230.149	-	22	55.525	-	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	44.140.022	-	-	-	-	-
INTERNO	1.083.143	-	-	8.404.752	-	-	-	-	50	15.055.623	-
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	2.600	108.508	700	3.418.787	-	456	245.358
TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIFESA	-	21.506.851	-	5.760.002	-	-	350.000	428.654	-	-	76.299
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	-	-	-	-	5.860	-	-	-	-
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	44.483.525	-	-
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	51.000	54.279	-	99.760
MARINA MERCANTILE	-	-	-	-	-	-	9.300	-	-	-	1.971.183
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	-	-	-	-	-	2.116.995	700	-	100	-	-
AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	-	-	-	-	-	11.236.845	601.320	-	-	-
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	21.547.961	21.523.451	6.873.237	14.164.754	20.839.062	80.284.234	11.503.405	6.199.111	47.066.465	18.442.593	52.445.354

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/14/2

ALLEGATO B/1

RIPARTIZIONE FUNZIONALE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASPORTI E COMUNICAZIONI	AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	INTERVENTI STRAORDINARI PER IL MEZZOGIORNO	OPERE E INTERVENTI ECONOMICI NON ATTRIBUIBILI A PARTICOLARI SETTORI	FINANZA REGIONALE E LOCALE	PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICHE CALANITIA'	FONDI SPECIALI E DI RISERVA	INTERESSI DI DEBITI	ONERI NON RIPARTIBILI	TOTALE DELLE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE
PRESIDENZA -ANNESSO N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	-	5.000	171.000	7.209	574.766	284.000	-	654.000	-	-	3.487.029
TESORO	30.808.199	2.298.110	6.565.657	11.659.000	5.137.106	35.268.988	744.349	23.956.384	179.346.386	35.931.047	1.880.293
FINANZE	-	-	-	-	-	-	40.000	-	-	6.002.510	411.236.605
BILANCIO E PROGRAMMA- ZIONE ECONOMICA	-	-	-	-	-	1.430.000	-	200.000	-	200.000	2.792.191
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.056.309
AFFARI ESTERI	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	2.768.446
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.140.044
INTERNO	-	-	-	-	-	32.149.735	1.751.208	-	-	-	56.444.511
LAVORI PUBBLICI	681.982	-	6.060	299	2.345.041	1.838	192.824	-	-	-	7.004.353
TRASPORTI	5.009.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.009.790
POSTE E TELECOMUNICA- ZIONI	2.321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.321
DIFESA	42.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.163.406
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	-	3.480.877	71.060	3.650	-	-	-	-	-	3.561.368
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.483.525
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	382.848	-	-	-	-	-	-	-	382.848
MARINA MERCANTILE	2.742.144	200.517	-	-	10.000	-	-	-	-	-	3.157.700
SANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980.483
BENI CULTURALI E AM- BIENTALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.117.795
AMBIENTE	-	-	-	-	1.902.161	-	-	-	-	-	1.912.161
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.046.665
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	2.671.845	-	-	-	-	-	-	-	-	2.671.845
TOTALE	39.096.436	5.175.472	11.480.996	11.637.569	9.981.324	69.134.561	2.728.361	24.810.354	179.346.386	42.142.298	666.823.466

... ..

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/1

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI DELLO STATO	PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	PERSONALE IN QUIESCENZA	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	TRASFERIMENTI	INTERESSI	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	AMMORTAMENTI	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE
PRESIDENZA	-	353.591	3	960.360	465.018	-	-	-	539.281	2.318.253
-ANNESSO N. 2: EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	-	15.532	8	15.057	1.026.271	-	-	-	8.741	1.065.610
TESORO	1.743.153	1.021.356	33.501.461	2.561.358	105.859.689	160.521.915	12.751.236	524.597	19.233.789	357.758.565
FINANZE	-	6.445.082	231.600	5.154.848	99.415	1.595.300	8.193.050	220.000	28.831	21.968.135
BILANCIO E PROGRAMMA - ZIONE ECONOMICA	-	22.946	3	6.082	24.159	-	-	-	1	53.191
GRAZIA E GIUSTIZIA	-	4.612.494	29.030	1.689.247	288.338	-	-	-	1.200	6.520.309
AFFARI ESTERI	-	1.035.818	218	283.070	1.359.833	-	8.000	-	100	2.727.039
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	42.507.391	6.300	421.209	802.392	-	-	-	1.000	44.138.292
INTERNO	-	8.419.022	283.000	2.219.761	33.359.504	-	59.000	-	17.700	44.377.988
LAVORI PUBBLICI	-	161.144	2.500	223.540	83	-	-	-	1.500	488.767
TRASPORTI	-	302.507	5.000	176.370	1.474.466	-	900	-	30	1.959.273
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	1.337	-	982	2	-	-	-	-	2.321
DIFESA	-	13.634.618	1.984.024	11.219.890	335.423	-	124.001	-	81.197	27.379.352
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	-	57.193	-	28.072	244.098	-	7.300	-	2	336.665
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	610.951	600	151.248	43.464.468	-	-	-	50	44.247.525
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	31.729	603	2.802	327.715	-	-	-	-	382.848
MARINA MERCANTILE	-	222.006	11.015	246.078	587.122	-	4.000	-	1.023	1.071.244
SANITA'	-	69.713	1.200	714.382	83.600	-	-	-	755.518	1.644.413
BENI CULTURALI E AMBENTALI	-	846.639	76	326.610	117.580	-	3	-	32	1.290.940
AMBIENTE	-	18.289	-	77.455	66.591	-	-	-	-	162.335
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	-	5.901.424	2.700	16.203	1.462.419	-	-	-	600	7.383.345
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	-	507.175	39.000	64.274	66.657	-	-	-	5	699.311
TOTALE	1.743.153	87.238.465	36.078.561	26.558.908	191.677.040	182.117.215	21.147.500	744.597	20.670.599	557.975.719

(*) DI CUI MILIONI 13.576.984 CONGRONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/16/2

ALLEGATO B/2									
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE									
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 1994									
(MILIONI DI LIRE)									
MINISTERI	BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	TRASFERIMENTI	PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	SOMME NON ATTRIBUIBILI	TOTALE	
PRESIDENZA - ANNESSO N. 2 - EX MIN. TURISMO E SPETTACOLO	47.750	39.026	798.000	-	-	24.000	260.000	1.166.776	
TESORO	-	15.000	799.684	-	-	-	(*)	616.684	
FINANZE	565.000	-	30.350.823	2.203.340	1.616.837	3.856.685	15.450.355	63.476.040	
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA	-	-	2.339.000	-	-	-	400.000	2.739.000	
GRAZIA E GIUSTIZIA	280.000	151.000	5.000	-	-	-	-	436.000	
AFFARI ESTERI	31.407	-	-	-	-	-	-	31.407	
PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	1.752	-	-	-	-	1.752	
INTERNO	240.598	-	13.825.925	-	-	-	-	14.066.523	
LAVORI PUBBLICI	37.789.749	700	2.805.137	-	-	-	-	6.595.586	
TRASPORTI	991.603	4.045	2.054.869	-	-	-	-	3.050.517	
POSTE E TELECOMUNICAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	
DIFESA	551.078	392.000	41.376	-	-	-	-	784.454	
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	10.000	2.800	3.211.863	-	-	-	-	3.224.663	
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	35.000	201.000	-	-	-	-	236.000	
COMMERCIO CON L'ESTERO	-	-	-	20.000	-	-	-	20.000	
MARINA MERCANTILE	109.000	170.370	1.807.086	-	-	-	-	2.086.456	
SANITA'	-	6.070	324.000	-	-	-	6.000	336.070	
BENI CULTURALI E AMBIENTALI	496.604	33.500	296.751	-	-	-	-	826.855	
AMBIENTE	243.700	82.000	1.424.126	-	-	-	-	1.749.826	
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	8.700	-	6.154.820	-	500.000	-	-	4.653.520	
COORDINAM. POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	292.499	-	1.660.035	-	-	-	-	1.972.534	
TOTALE	7.457.669	931.511	66.121.350	2.223.340	2.116.837	3.880.685	16.116.355	96.647.747	

(*) SOMME NON ATTRIBUIBILI PER MOTIVI DI NATURA ECONOMICA

C) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1994-1996
(a legislazione vigente)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/18/1

ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	442.200.000	460.350.000	471.900.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	29.599.754	31.859.769	32.867.645
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	780.389	805.437	825.921
TOTALE ENTRATE FINALI	472.580.143	493.015.206	505.593.566
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	562.346.482	594.753.110	602.782.396
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	85.975.337	86.848.739	95.317.468
TITOLO III - RIMBORSO DI PRESTITI	648.321.819	681.601.849	698.099.864
TOTALE SPESE FINALI	137.187.095	94.188.567	128.956.446
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	785.508.914	775.790.416	827.056.311
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-90.546.728	-102.543.341	-98.014.752
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-175.741.677	-188.586.643	-192.506.289
INDEBITAMENTO NETTO	-168.083.106	-181.238.470	-185.441.715
RICORSO AL MERCATO	-312.928.771	-282.775.210	-321.462.745

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/20/1

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	257.640.000	269.160.000	275.360.000
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	120.870.000	126.120.000	130.470.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	49.720.000	50.720.000	51.720.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	8.520.000	8.600.000	8.600.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	5.450.000	5.750.000	5.750.000
TOTALE	442.200.000	460.350.000	471.900.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	873.738	908.688	940.492
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	2.243.269	2.428.430	2.834.640
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	401.074	417.117	431.716
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	>>	>>	>>
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	528.223	548.140	568.054
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	12.651.040	13.054.982	13.190.662
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	12.902.411	14.502.411	14.902.081
TOTALE	29.599.754	31.859.769	32.867.645
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	1.000	1.050	1.080
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	744.597	768.204	787.391
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	34.791	36.183	37.450
TOTALE	780.389	805.437	825.921
TOTALE ENTRATE FINALI	472.580.143	493.015.206	505.593.566

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - SERVIZI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI	1.743.153	1.841.582	1.906.296
CATEGORIA II - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	86.808.767	88.588.914	90.103.292
CATEGORIA III - PERSONALE IN QUIESCENZA	36.072.766	39.203.583	42.239.602
CATEGORIA IV - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.739.035	23.928.758	24.600.277
CATEGORIA V - TRASFERIMENTI	190.948.851	206.729.579	201.396.767
- ALLE FAMIGLIE	20.172.684	21.068.861	21.761.713
- ALLE IMPRESE	15.151.062	15.513.215	15.143.933
- ALLE AZIENDE AUTONOME	2.406.707	2.346.591	2.239.608
- ALLE REGIONI	71.715.714	73.503.245	76.995.512
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	18.667.770	19.001.184	19.009.726
- AGLI ENTI PREVIDENZIALI	45.070.987	55.099.173	44.402.253
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	11.599.562	12.192.893	12.429.029
- ALL' ESTERO	6.284.056	8.064.477	9.414.992
CATEGORIA VI - INTERESSI	182.000.000	189.000.000	195.000.000
CATEGORIA VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	20.744.018	22.694.742	23.379.802
CATEGORIA VIII - AMMORTAMENTI	744.597	768.204	787.391
CATEGORIA IX - SOMME NON ATTRIBUIBILI	20.545.295	22.022.747	23.368.970
TOTALE	562.346.482	594.753.110	602.782.396

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/22/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA X - BENI ED OPERE IMMOBILIARI A CARICO DIRETTO DELLO STATO	3.987.227	4.123.702	3.750.776
CATEGORIA XI - BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE A CARICO DIRETTO DELLO STATO	712.730	747.902	695.835
CATEGORIA XII - TRASFERIMENTI	57.465.662	58.411.424	58.684.468
- ALLE FAMIGLIE	198.177	163.651	153.048
- ALLE IMPRESE	20.170.794	19.601.458	18.972.008
- ALLE AZIENDE AUTONOME	5.338.728	6.167.602	6.113.122
- ALLE REGIONI	4.755.176	4.668.847	5.255.014
- ALLE PROVINCE ED AI COMUNI	12.983.181	13.098.713	12.940.955
- ALLE AREE DEPRESSE	2.181.000	2.631.000	2.781.000
- AGLI ALTRI ENTI PUBBLICI	11.644.407	11.876.503	12.259.574
- ALL' ESTERO	194.200	202.650	209.748
CATEGORIA XIII - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	2.048.840	1.980.640	2.101.000
CATEGORIA XIV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE	1.763.637	1.653.837	1.603.837
CATEGORIA XV - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI PER FINALITA' NON PRODUTTIVE	3.880.685	3.749.879	3.397.196
CATEGORIA XVI - SOMME NON ATTRIBUIBILI	16.116.355	16.181.355	25.084.355
TOTALE	85.975.337	86.848.739	95.317.468
TOTALE SPESE FINALI	648.321.819	681.601.849	698.099.864

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/24/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1994	1995	1996
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	90.773	100.673	180.673
ANNESSO N.2 (EX MIN. DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO)	-	-	10.000
MINISTERO DEL TESORO	10.890.832	12.191.009	12.194.009
DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA 1994 10.000.000 1995 10.000.000 1996 10.000.000			
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	375	275	26.356
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	59.354	59.429	59.429
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	68.080	459.080	459.080
MINISTERO DELL'INTERNO	74.000	178.000	178.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	2.319.000	1.798.000	2.993.000
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO	20.000	20.000	20.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	3.000	3.600	3.600
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	51.500	51.500	1.500
MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	70	70	70
TOTALE ALLEGATO	13.576.984	14.861.636	16.125.717

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/26/1

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE
FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	1994	1995	1996
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	195.000	210.000	210.000
ANNESSE N.2 (EX MIN. DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO)	60.000	60.000	-
MINISTERO DEL TESORO	1.089.000	1.109.000	8.200.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	-	-	140.000
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	150.000	200.000	200.000
MINISTERO DELL'INTERNO	75.000	75.000	75.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	127.000	225.000	225.000
MINISTERO DEI TRASPORTI	5.000	10.000	10.000
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	50.000	100.000	100.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	-	-	330.000
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (LIMITI DI IMPEGNO)	45.000	45.000	45.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	182.000	180.000	200.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE	25.000	30.000	30.000
MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	2.053.000	2.053.000	2.500.000
TOTALE ALLEGATO	4.036.000	4.297.000	12.265.000

D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 1994-1996
delle aziende autonome

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/68/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	11.397.064	11.908.503	12.281.264
DI CUI :	>>	>>	>>
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO			
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	1.218.898	1.273.748	1.318.329
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	12.615.961	13.182.250	13.589.593
TOTALE	3.666.685	3.359.879	3.007.196
ACCENSIONE DI PRESTITI	16.282.646	16.542.130	16.606.789
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE			
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	15.236.457	15.699.000	15.997.716
DI CUI :	>>	>>	>>
AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO			
TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	753.098	539.959	523.009
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.989.555	16.238.959	16.520.725
TOTALE	293.092	303.171	86.064
RIMBORSO DI PRESTITI	16.282.646	16.542.130	16.606.789
TOTALE COMPLESSIVO SPESE			
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-3.839.393	-3.790.497	-3.716.453
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-3.373.593	-3.056.708	-2.921.132
RICORSO AL MERCATO	-3.666.685	-3.359.879	-3.007.196
DI CUI :			
ANTICIPAZIONE DEL TESORO A COPERTURA DEL DISAVANZO DI GESTIONE	3.466.685	3.359.879	3.007.196

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/70/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	10.608.339	11.086.413	11.474.413
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	750.896	782.721	765.627
CATEGORIA III - REDDITI	34.229	35.769	37.021
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	3.600	3.600	4.203
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	>>	>>	>>
	11.397.064	11.908.503	12.281.264
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	172.380	180.137	186.442
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.046.518	1.093.611	1.131.887
TOTALE TITOLO II	1.218.898	1.273.748	1.318.329
TOTALE	12.615.961	13.182.251	13.599.593

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/72/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	9.217.139	9.447.571	9.674.374
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	1.979.277	2.068.344	2.140.737
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.459.671	2.570.282	2.654.749
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	157.503	163.576	168.478
CATEGORIA V - INTERESSI	253.343	237.969	145.612
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	17.444	15.433	6.592
DI CUI : AVANZO DELL'AZIENDA DEI TELEFONI DA VERSARE ALLO STATO TRAMITE L'AZIENDA POSTALE	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	1.046.518	1.093.611	1.131.867
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	105.562	102.213	75.288
TOTALE TITOLO I	15.236.457	15.699.000	15.997.716
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	753.098	539.959	523.009
TOTALE TITOLO II	753.098	539.959	523.009
TOTALE	15.989.555	16.238.959	16.520.725

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/80/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.802.511	5.640.796	5.621.152
TOTALE	6.834.560	7.610.016	7.479.910
ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.834.560	7.610.016	7.479.910
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.853.859	4.595.849	4.575.367
TOTALE	7.885.908	6.565.069	6.434.125
RIMBORSO DI PRESTITI	948.652	1.044.947	1.045.786
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.834.560	7.610.016	7.479.910
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	>>	>>	>>
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-1.051.348	1.044.947	1.045.786
RICORSO AL MERCATO	-2.000.000	>>	>>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/82/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	47.513	47.513	47.513
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	1.974.536	1.911.708	1.801.245
CATEGORIA III - REDDITI	500	500	500
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	6.500	6.500	6.500
TOTALE TITOLO I	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	50	50	50
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	4.798.661	5.636.946	5.617.302
TOTALE TITOLO II	4.802.511	5.640.796	5.621.152
TOTALE	6.834.560	7.610.016	7.479.910

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/84/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	519.580	528.852	536.455
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	202.200	211.299	218.694
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	179.926	188.023	194.603
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	35.601	43.611	44.017
CATEGORIA V - INTERESSI	1.071.827	974.521	842.073
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	3.115	3.115	3.115
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.800	3.800	3.800
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	16.000	16.000	16.000
TOTALE TITOLO I	2.032.049	1.969.221	1.858.758
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	5.826.450	4.573.738	4.555.201
CATEGORIA X - TRASFERIMENTI	23.909	22.110	20.165
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	3.500	>>	>>
TOTALE TITOLO II	5.853.859	4.595.849	4.575.367
TOTALE	7.885.908	6.565.069	6.434.125

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/86/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	3.587.953	3.665.953	3.718.953
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	82.000	64.000	66.000
TOTALE	3.669.953	3.729.953	3.784.953
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.669.953	3.729.953	3.784.953
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	3.529.477	3.616.525	3.669.660
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	136.616	109.231	110.728
TOTALE	3.666.093	3.725.756	3.780.388
RIMBORSO DI PRESTITI	3.860	4.196	4.565
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.669.953	3.729.953	3.784.953
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	58.476	49.427	49.293
SALDO NETTO DA FINANZIARE	3.860	4.196	4.565
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/88/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	3.263.080	3.341.080	3.394.080
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	83.173	83.173	83.173
CATEGORIA III - REDDITI	1.700	1.700	1.700
CATEGORIA IV - POSTE, COMPENSATIVE DELLE SPESE	240.000	240.000	240.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	3.587.953	3.665.953	3.718.953
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA VI - VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	64.000	66.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	20.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	82.000	64.000	66.000
TOTALE	3.669.953	3.729.953	3.784.953

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/90/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 94-96 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	1994	1995	1996
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	538.499	538.499	538.499
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	370	370	370
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.702.473	2.776.188	2.819.240
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	78.257	89.927	98.378
CATEGORIA V - INTERESSI	24.848	24.511	24.143
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	120.500	120.500	120.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	62.000	64.000	66.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	2.530	2.530	2.530
TOTALE TITOLO I	3.529.477	3.616.525	3.669.660
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	106.616	109.231	110.728
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	30.000	>>	>>
TOTALE TITOLO II	136.616	109.231	110.728
TOTALE	3.666.093	3.725.756	3.780.388

E) – Quadro generale riassuntivo
del bilancio pluriennale
programmatico dello Stato
per il triennio 1992-1994

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 1994-1996
(Al netto delle regolazioni debitorie)

	(miliardi di lire correnti)					Variazioni percentuali		
	1993(*) asestato	1994	1995	1996	94/93	95/94	96/95	
Entrate tributarie.....	436.170	445.465	467.500	492.000	2,1	4,9	5,2	
in % del Pil.....	27,84	26,94	26,91	26,90				
Altre entrate.....	39.149	30.677	30.800	32.000	-21,6	0,4	3,9	
in % del Pil.....	2,50	1,85	1,77	1,75				
Entrate finali.....	475.319	476.142	498.300	524.000	0,2	4,7	5,2	
in % del Pil.....	30,34	28,79	28,68	28,65				
Spese correnti al netto degli interessi (1).....	354.666	366.927	375.400	381.800	3,5	2,3	1,7	
in % del Pil.....	22,64	22,19	21,61	20,87				
Interessi.....	183.159	174.500	166.500	166.000	-4,7	-4,6	-0,6	
in % del Pil.....	11,69	10,55	9,58	9,07				
Spese in conto capitale.....	76.204	76.529	78.800	82.000	-0,5	3,0	4,1	
in % del Pil.....	4,86	4,63	4,54	4,48				
Spese finali.....	614.029	617.956	620.700	629.800	0,5	0,3	1,5	
in % del Pil.....	39,20	37,37	35,73	34,43				
Risparmio pubblico negativo..	63.268	66.065	44.400	24.600				
in % del Pil.....	-4,04	-3,99	-2,56	-1,34				
Saldo netto da finanziare....	-138.710	-141.814	-122.400	-105.800				
in % del Pil.....	8,86	8,58	7,05	5,78				
Avanzo primario.....	44.449	32.686	44.100	60.200				
in % del Pil.....	2,84	1,98	2,54	3,29				
PIL ai prezzi di mercato.....	1.566.429	1.653.763	1.737.378	1.829.227				

(*) Le regolazioni debitorie, concernenti il rimborso di crediti d'imposta, ammontano a miliardi 12.000 per l'anno 1993 e miliardi 10.000 a decorrere dal 1994.

Le previsioni assestate sono rettificcate dell'importo dei contributi sanitari (miliardi 43.600) riscossi dal 1° gennaio 1993 direttamente dalle regioni ai sensi della legge n. 421 del 1992.

TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

(*) *Le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono proposte dalla Commissione nel testo del Governo (cfr. gli stampati 1450/1-20), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (cfr. gli stampati 1450/1-bis, 1450/1-A-bis, 1450/2-bis, 1450/3-bis, 1450/4-bis, 1450/5-bis, 1450/6-bis, 1450/7-bis, 1450/8-bis, 1450/9-bis, 1450/10-bis, 1450/12-bis, 1450/13-bis, 1450/14-bis, 1450/15-bis, 1450/16-bis, 1450/17-bis, 1450/18-bis, 1450/19-bis, 1450/20-bis, 1450/21) e con le seguenti ulteriori modificazioni, che si riportano con i criteri di seguito precisati:*

- *per le voci che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in neretto;*

- *per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modificata, è stampato in neretto;*

- *per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in corsivo, voce per voce, recandosi in corsivo neretto le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;*

- *non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali delle categorie e delle rubriche, nonchè nei riassunti e nei riepiloghi di ciascuno stato di previsione;*

- *non sono riportate le modifiche consequenziali nel quadro generale riassuntivo, di competenza e di cassa, con i relativi allegati, del bilancio annuale, nonchè del bilancio pluriennale 1994-1996, a legislazione vigente.*

Nel testo proposto dalla Commissione viene inoltre omessa ogni indicazione relativa ai residui.

TABELLA N. 1

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
2368	Entrate eventuali e diverse	1.082.000.000.000	1.082.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
3390	Somme dovute dalla società concessionaria dei servizi di telecomunicazioni	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
	<i>... Omissis ...</i>		
5100	Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti	312.882.221.169.000	338.791.175.288.000

TABELLA N. 1/A

STATO DI PREVISIONE
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1166	Spese di funzionamento dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione	13.800.000.000	13.800.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1335	Spese per i servizi di stampa e di informazione .	66.350.000.000	66.350.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1376	Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta	152.000.000.000	152.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
4424	Spese di funzionamento dell'ufficio del garante per... l'editoria...	21.000.000.000	21.000.000.000
	... Omissis ...		
4650	Somma occorrente per l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie a favore di soci di cooperative agricole	<i>soppresso</i>	<i>soppresso</i>
	... Omissis ...		
4675	Interessi e premi sui buoni del tesoro poliennali ivi compresi i maggiori proventi da corrispondere ai soggetti non residenti per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sulle cedole e sugli scarti di emissione (spese obbligatorie)	37.000.000.000.000	37.000.000.000.000
	... Omissis ...		
4691	Interessi sui certificati di credito del tesoro, su altri titoli del debito pubblico e su prestiti internazionali ivi compresi i maggiori proventi da corrispondere ai soggetti non residenti per effetto della non applicazione, ovvero per l'applicazione in misura ridotta, delle ritenute sulle cedole e sugli scarti di emissione (spese obbligatorie)	83.000.000.000.000	83.000.000.000.000
	... Omissis ...		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: TABELLA N. 2)

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
4792	Spese per liti,	400.000.000	380.400.000.000
	... Omissis ...		
6854	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	3.043.000.000.000	3.043.000.000.000
	... Omissis ...		

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
2120	Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV	30.000.000.000	35.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
3533	Redazione, traduzione, stampa... per attività culturali... svolte all'estero	5.850.000.000	7.511.038.000
	<i>... Omissis ...</i>		
3569	Contributo al consiglio generale degli italiani all'estero	1.200.000.000	1.200.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
3571	Contributi in denaro ad enti... per la tutela e l'assistenza... delle collettività italiane all'estero	5.500.000.000	5.500.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
3577	Contributi... ad enti... per l'assistenza... dei lavoratori italiani all'estero	35.700.000.000	35.700.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 8

STATO DI PREVISIONE DELL'INTERNO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
---------------------	---------------	------------	-------------------------

... *Omissis* ...

3149	Acquisto... del materiale tecnico per i servizi antincendi e di protezione civile	20.000.000.000	24.000.000.000
------	---	----------------	----------------

... *Omissis* ...

TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
8275	Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati	2.000.000.000	2.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1076	Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale...	18.000.000.000	18.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
1092	Spese generali degli enti, corpi e navi.....	146.664.200.000	147.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
1872	Spese per la manutenzione... di aeromobili... ..	938.095.300.000	1.090.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
4005	Spese per la costruzione, il rinnovamento... delle infrastrutture militari	254.350.000.000	495.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
7231	Fornitura ed installazione di apparecchiature per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile	25.000.000.000	40.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 16

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
2065	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto terrestri	2.560.000.000	2.560.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2067	Manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei	22.200.000.000	23.200.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2074	Spese telefoniche	1.300.000.000	1.300.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2078	Acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze... del personale militare delle capitanerie di porto	8.900.000.000	8.900.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
2554	Spese per il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare, ivi comprese le spese di cui all'articolo 3, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 31 dicembre 1982, n. 979	10.000.000.000	20.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 17

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
1298	Fondo occorrente per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità	208.607.000.000	228.607.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
2585	Somma da corrispondere alla Croce rossa italiana	33.000.000.000	30.582.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
4060	Fondo da ripartire tra le regioni e le province autonome... per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo	7.000.000.000	10.918.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
4207	Spese per studi... inerenti alla organizzazione e alla programmazione sanitaria	1.687.000.000	3.050.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 18

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
2035	Spese per la custodia, la manutenzione... dei beni architettonici, archeologici	80.000.000.000	93.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		
8005	Spese per il recupero... la manutenzione del patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico... ..	200.585.400.000	271.049.400.000
	<i>... Omissis ...</i>		
8103	Interventi per restauro... di monumenti di proprietà non statale... ..	130.950.600.000	130.950.600.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 19

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... <i>Omissis</i> ...		
1027	Indennità per le attività di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti	250.000.000	250.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
1555	Spese per il funzionamento della consulta tecnica per le aree naturali protette	350.000.000	350.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		
7305	Spese per l'istituzione di parchi,	soppresso	soppresso
	... <i>Omissis</i> ...		
CATEGORIA XI			
....	Spese per l'istituzione dei parchi nazionali di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, anche mediante la realizzazione dei progetti di utilità sociale ...	10.000.000.000	20.000.000.000
	... <i>Omissis</i> ...		

TABELLA N. 20

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	<i>... Omissis ...</i>		
7301	Spese per la ricerca scientifica	230.000.000.000	230.000.000.000
	<i>... Omissis ...</i>		

TABELLA N. 21

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

(già Annesso n. 1 alla Tabella n. 1/A)

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 1994

Numero del capitolo	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	... Omissis ...		
2033	Somme... per... comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini... ..	400.000.000	400.000.000
	... Omissis ...		
2575	Somma occorrente per l'assunzione a carico dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza	20.000.000.000	20.000.000.000
	... Omissis ...		
3575	Contributi a favore di enti... per l'ordinamento e la tenuta dei libri genealogici	44.500.000.000	44.500.000.000
	... Omissis ...		
7756	Somma da versare agli enti di sviluppo agricolo	24.850.000.000	24.850.000.000
	... Omissis ...		

DISEGNO DI LEGGE N. 1507

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 142.000 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 293.400 miliardi per l'anno finanziario 1994.

2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 262.500 miliardi ed in lire 302.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire **141.970** miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per la regolazione in titoli dei crediti d'imposta. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire **293.370** miliardi per l'anno finanziario 1994.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 122.400 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 230.800 miliardi ed in lire 249.000 miliardi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 15.718,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.662 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stan-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

1. *Identico.*

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire **10.034** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire **1.480,250** miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

ziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 2.670 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle università, è determinata,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire **3.790** miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi.

10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

11. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996, sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi.

2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubbli-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

ca 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure:

- a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000;
- b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000;
- c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000;
- d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000;
- e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000;
- f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000.

3. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'articolo 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporti pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Art. 4.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

della legge 16 maggio 1970, n. 281, è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 delle legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dei tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla Direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire 8.000 miliardi, di cui lire 2.500 miliardi per alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.600 miliardi a decorrere dal 1995.

3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.

4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e l'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della Direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla Direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991 relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie valutato in lire **8.050** miliardi, di cui lire **2.600** miliardi per alta velocità, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire **1.610** miliardi a decorrere dal 1995.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'articolo 7 della predetta Direttiva CEE, la relativa quota verrà iscritta in apposito fondo di riserva nel bilancio della predetta Società, destinabile anche a compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione si intende applicabile anche in sede di definizione contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.

CAPO IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 5.

1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 137 miliardi.

2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito **con decreto del Ministro del tesoro** in proporzione alle somme attribuite a ciascuna Regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

Art. 5.

1. *Identico.*

2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna Regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

(Segue: Testo del Governo)

CAPO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 6.

1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1994 in lire 1.039 miliardi, di cui lire 39 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi del comma 3, lettera c), del citato articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'anno 1994, resta stabilita in lire 17.469 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 685 miliardi già operato sull'importo relativo al predetto anno con legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è assegnata per lire 13.070 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 894 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 925 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.516 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 61 miliardi all'ENPALS.

2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 7.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 7.

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
(articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468)

	1994	1995	1996
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
1) Oneri di natura corrente da coprire.			
Tabella «A» (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1)	2.141	5.035	5.843
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
- Rinnovi contrattuali	480	2.650	4.380
- Disavanzo Fondo pensioni Ferrovie S.p.A. .	2.000	-	-
- Separazione assistenza-previdenza	1.039	1.039	1.039
Minori entrate correnti:			
- Articolo 3 legge finanziaria: recupero <i>fiscal drag</i>	1.100	1.200	1.200
ulteriore recupero <i>fiscal drag</i>	1.200	-	-
- Provvedimento collegato (2)	1.890	1.670	1.960
Tabella «C»	565	83	93
Tabella «F»	45	159,5	-
Totale oneri da coprire ...	10.460	11.836,5	14.515

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
(articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468)

	1994	1995	1996
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
1) Oneri di natura corrente da coprire.			
Accantonamenti positivi della Tabella «A» (differenza rispetto alla legislazione vigente) (1)	2.023	4.984	5.697
Nuove o maggiori spese correnti (articolato legge finanziaria):			
- Rinnovi contrattuali	480	2.650	4.380
- Disavanzo Fondo pensioni Ferrovie S.p.A. .	2.000	-	-
- Separazione assistenza-previdenza	1.039	1.039	1.039
Minori entrate correnti:			
- Articolo 3 legge finanziaria: recupero <i>fiscal drag</i>	1.100	1.200	1.200
ulteriore recupero <i>fiscal drag</i>	1.200	-	-
- Provvedimento collegato (2)	1.890	1.670	1.960
Tabella «C»	553	84	94
Tabella «F»	45	159,5	-
Totale oneri da coprire ...	10.330	11.786,5	14.370

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

	1994	1995	1996
--	------	------	------

(importi in miliardi di lire)

2) Mezzi di copertura.

Nuove o maggiori entrate:

- articolato legge finanziaria	-	-	-
- provvedimento collegato (2)	8.522	7.349	7.652
- decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357 ...	2.000	-	-
- Tabella «C»	30	30	30

Riduzioni di spese correnti:

- Tabelle legge finanziaria:

Tabella «C»	377	171	171
Tabella «E»	27	1,5	1,5
Tabella «F»	25	-	179,5
- Articolato della legge finanziaria	-	-	-
- Provvedimento collegato (2)	9.260	9.545	8.379

Totale mezzi di copertura ...	20.241	17.096,5	16.413
-------------------------------	--------	----------	--------

Disponibilità residue di copertura (+)

o risorse da reperire (-) ...	+ 9.781	+ 5.260	+ 1.898
-------------------------------	---------	---------	---------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

(Articolo 7, comma 1)

	1994	1995	1996
<i>(importi in miliardi di lire)</i>			
2) Mezzi di copertura.			
Nuove o maggiori entrate:			
- accantonamenti negativi della Tabella «A» (2)	5.566	6.000	6.000
- articolato legge finanziaria	-	-	-
- provvedimento collegato (2)	1.822	1.349	1.652
- decreto-legge 10 settembre 1993, n. 357 ...	2.000	-	-
- Tabella «C»	54	30	30
Riduzioni di spese correnti:			
- tabelle legge finanziaria:			
Tabella «C»	363	200	225
Tabella «E»	62	1,5	1,5
Tabella «F»	25	-	179,5
- articolato della legge finanziaria	-	-	-
- provvedimento collegato (2)	9.260	9.545	8.379
Totale mezzi di copertura ...	19.152	17.125,5	16.467
Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (-) ...	+ 8.822	+ 5.339	+ 2.097

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) al netto delle regolazioni debitorie concernenti il rimborso dei crediti d'imposta (miliardi 10.000 rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996) risultano così determinati:

	1994	1995	1996
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Fondo speciale di parte corrente:			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni (A)	5.718	9.897	11.969
meno:			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato allegato C-3) (B)	3.577	4.862	6.126
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente (A) - (B) = (C)	+ 2.141	+ 5.035	+ 5.843

(2) Vedere tabella n. 1.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

NOTE

(1) I nuovi oneri correnti recati dal Fondo speciale di parte corrente (Tabella A) al netto delle regolazioni debitorie concernenti il rimborso dei crediti d'imposta (miliardi 10.000 rispettivamente per gli anni 1994, 1995 e 1996) risultano così determinati:

	1994	1995	1996
	<i>(importi in miliardi di lire)</i>		
Accantonamenti positivi del fondo speciale di parte corrente:			
- Totale complessivo vecchie e nuove finalizzazioni (A)	5.600	9.846	11.823
<i>meno:</i>			
Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente (Bilancio di previsione dello Stato a legislazione vigente emendato allegato C-3) (B)	3.577	4.862	6.126
Maggiori oneri recati dal nuovo Fondo speciale di parte corrente			
(A) - (B) = (C)	+ 2.023	+ 4.984	+ 5.697

(2) Le quantificazioni degli effetti del provvedimento collegato (A.S. n. 1508) non sono state modificate rispetto a quelle riportate nel prospetto di copertura e nella tabella n. 1 contenuti nel testo iniziale del disegno di legge finanziaria (A.S. n. 1507), salvo che per la registrazione degli effetti della nuova sistemazione contabile delle entrate da reperire con provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1993. Tale nuova sistemazione (introduzione di accantonamenti negativi in Tabella A e, per il 1994, anche in Tabella B, del disegno di legge finanziaria) comporta, sul piano contabile, una riduzione dei mezzi di copertura degli oneri correnti pari alla quota delle maggiori entrate registrata come accantonamento negativo in Tabella B (si tratta di circa 1.134 miliardi nel 1994).

(Segue: Testo del Governo)

TABELLA 1

**EFFETTI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE
DEL PROVVEDIMENTO COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 1994**
(in miliardi di lire)

	1994	1995	1996
A) ECONOMIE DI SPESA			
Sistema nazionale istruzione	293	293	293
	-	700	300
Riordino comitati interministeriali	5	5	5
(K)	65	65	65
Autonomia universitaria	33	200	200
Progetti finalizzati	14	-	-
Revisione piante organiche	-	1.500	1.000
Incentivazioni comparto sanità	2.000	475	475
Canoni alienazioni immobili	(K) 20	20	20
Perequazione automatica pensioni assistenziali	30	150	220
Rinegoziazione contratti	-	800	-
(K)	-	1.800	-
Prontuario terapeutico	2.665	3.290	3.955
Trasferimenti alle regioni	1.556	1.598	1.112
(K)	72	102	83
Interventi sulle pensioni:			
- pensioni di annata	2.620	-	-
(K)	25	-	-
- pensioni di anzianità	195	580	865
(K)	5	10	15
Servizi postali	(K) 250	250	250
Diritti aeroportuali	(K) 20	75	75
Annualità Cassa depositi e prestiti	(K) 1.715	-	-
Maggiori trasferimenti al Fondo sanitario nazionale per riduzione gettito contributivo a seguito di misure di contenimento	- 151	- 46	- 46
TOTALE ECONOMIE ...	11.432	11.867	8.887
(di cui correnti) ...	(9.260)	(9.545)	(8.379)

(K) Spese in conto capitale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

TABELLA 1

Identica (cfr. nota n. (2) di pag. 167).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Segue: TABELLA 1

	1994	1995	1996
B) MAGGIORI ENTRATE NETTE			
Recupero rimborsi d'imposta in Sicilia ..	300	-	-
Deduzione forfettaria lavoratori autonomi	600	350	350
Plusvalenze patrimoniali	230	80	50
Sopravvenienze attive	560	890	1.220
Deducibilità operazioni a premio	160	95	95
Proventi derivanti da atti nulli.....	300	-	-
Altre misure	286	181	181
Detraibilità IVA	182	173	173
Tasse ipotecarie	95	95	95
Abolizione credito imposta registro di cassa	90	57	60
Provvedimento di immediata efficacia da adottare entro il 31 dicembre 1993	6.700	6.000	6.000
Riduzione tassazione abitazione principale	- 1.003	- 593	- 593
Altre misure	22	21	21
MAGGIORI ENTRATE NETTE ...	8.522	7.349	7.652
(di cui tributarie) ...	(8.322)	(7.349)	(7.652)
C) MINORI ENTRATE CONSEGUENTI AL CONTENIMENTO DELLE SPESE			
Tributarie	1.835	1.546	1.755
Altre	55	124	205
MINORI ENTRATE ...	1.890	1.670	1.960

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, D, E ED F (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

- per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;
- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in corsivo, voce per voce, recandosi in **corsivo neretto** le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;
- per le **rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 207 e seguenti.

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.			
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	(a) 148.000	(a) 348.500	(a) 428.500
<i>Ministero del tesoro</i>	(b) 10.889.700	(b) 14.371.700	(b) 16.090.200
Di cui:			
<i>regolazione debitoria</i>			
- 1994: 10.000.000			
- 1995: 10.000.000			
- 1996: 10.000.000			
<i>Ministero delle finanze</i>	(c) 1.100.000	-	-
<i>Ministero di grazia e giustizia</i>	(c) 100.000	(c) 200.000	(c) 200.000
<i>Ministero degli affari esteri</i>	(c) 105.000	(c) 123.000	(c) 120.000
<i>Ministero della pubblica istruzione</i>	(c) 58.000	(c) 469.000	(c) 586.000
<i>Ministero dell'interno</i>	(c) 150.000	(c) 116.000	(c) 116.000
<i>Ministero dei trasporti</i>	-	(c) 900.000	(c) 900.000
<i>(Rate ammortamento mutui)</i>			

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1994: 138.000; 1995: 338.500; 1996: 418.500.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1994: 875.700; 1995: 3.167.700; 1996: 3.336.950.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per l'intero importo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DI PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	-	(c) 40.000	(c) 40.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...	(d) 2.850.000	(d) 3.000.000	3.000.000
Ministero del commercio con l'estero	(e) 30.000	(e) 30.000	(e) 30.000
Ministero della marina mercantile	(f) 71.050	(f) 131.050	(f) 191.050
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
- 1995: 60.000			
- 1996: 120.000			
Ministero dell'ambiente	(c) 7.000	(c) 8.000	(c) 8.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	(c) 91.500	(c) 106.500	(c) 111.500
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	-	(c) 2.000	(c) 2.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate .	15.600.250	19.845.750	21.823.250

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (c) per l'intero importo.

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 403.250.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1994: 20.000; 1995: 20.000; 1996: 20.000.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1994: 71.050; 1995: 106.050; 1996: 141.050.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DI PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
--------------------------	------	------	------

2) Accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie

<i>Ministero delle finanze</i>	(a)(b)(c)(d)(e)(f) - 5.566.250	(a)(b)(c)(d)(e)(f) - 6.000.000	(a)(b)(c)(d)(e)(f) - 6.000.000
--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie	- 5.566.250	- 6.000.000	- 6.000.000
--	-------------	-------------	-------------

TOTALE TABELLA A . . . 10.034.000 13.845.750 15.823.250

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 1994: 138.000; 1995: 338.500; 1996: 418.500.

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (b) per i seguenti importi: 1994: 875.700; 1995: 3.167.700; 1996: 3.336.950.

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, agli accantonamenti positivi contrassegnati dalla medesima lettera (c).

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (d) per i seguenti importi: 1994: 2.850.000; 1995: 403.250.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (e) per i seguenti importi: 1994: 20.000; 1995: 20.000; 1996: 20.000.

(f) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (f) per i seguenti importi: 1994: 71.050; 1995: 106.050; 1996: 141.050.

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.			
Presidenza del Consiglio dei ministri	1.000	10.000	10.000
Ministero del tesoro	1.785.000 ^(a)	5.700.000	9.970.000
Ministero delle finanze	50.000	50.000	50.000
Ministero del bilancio e della programmazione economica	70.000	90.000	90.000
Ministero di grazia e giustizia	100.000	130.000	130.000
Ministero dell'interno	200.000	200.000	200.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui:			
- 1994: 125.000			
- 1995: 125.000			
- 1996: 125.000			
Ministero dei lavori pubblici	-	-	20.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 1.133.750 milioni per l'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Ministero dei trasporti	120.000	80.000	200.000
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	-	200.000	200.000
Ministero della marina mercantile (Limiti di impegno)	100.000	200.000	300.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	150.000	180.000	180.000
Ministero dell'ambiente	8.000	12.000	15.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	-	720.000	840.000
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ...	30.000	1.848.000	1.848.000
Totale accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate	2.614.000	9.420.000	14.053.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DI PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
--------------------------	------	------	------

2) Accantonamenti di segno negativo per
incrementi di entrate tributarie

Ministero delle finanze	(a) - 1.133.750	-	-
-------------------------------	--------------------	---	---

Totale accantonamenti di segno negativo per incrementi di entrate tributarie	- 1.133.750	-	-
---	-------------	---	---

TOTALE TABELLA B... 1.480.250 9.420.000 14.053.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'importo di lire 1.133.750 milioni per l'anno 1994.

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
... <i>Omissis</i> ...			
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)	5.515.000	5.990.000	^(a) 6.932.540
... <i>Omissis</i> ...			
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	277.000	297.000	307.000
... <i>Omissis</i> ...			
	50.448.966	51.597.425	54.877.759

(a) Tale stanziamento comprende miliardi 250, da proiettare negli esercizi successivi, concernenti l'ammortamento di un programma di mutui di 2.000 miliardi che l'ANAS potrà assumere nel 1995 ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
... <i>Omissis</i> ...			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
... <i>Omissis</i> ...			
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti ag- giuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	631.955	449.855	449.855
... <i>Omissis</i> ...			
	659.580	477.480	477.480
... <i>Omissis</i> ...			
MINISTERO DELLA DIFESA			
Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la con- tabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:			
... <i>Omissis</i> ...			
- Art. 17, comma 2: Arma dei carabinieri (cap. 4791)	32.500	32.500	32.500
	124.000	124.000	124.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
... <i>Omissis</i> ...			
MINISTERO DELLA SANITÀ			
Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.800	1.950	1.950
	433.930	464.080	497.080
EX MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
... <i>Omissis</i> ...			
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)	850.000	800.000	800.000
	900.000	856.000	856.000
... <i>Omissis</i> ...			
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente: - Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) ..	90.000	400.000	400.000
TOTALE GENERALE ...	58.101.364	61.258.773	65.092.107

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994
<i>. . . Omissis . . .</i>	
Legge 8 novembre 1986, n. 752: Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura (cap. 9008/Tesoro)	1.080.000
<i>. . . Omissis . . .</i>	
Legge 29 novembre 1990, n. 380: Sistema idroviario padano-veneto (cap. 7211/Trasporti)	20.000
<i>. . . Omissis . . .</i>	
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni... altre disposizioni in favore delle zone danneggiate...: - Art. 8: Piano di risanamento del mare Adriatico (cap. 7370/ Presidenza)	10.000
<i>. . . Omissis . . .</i>	
Legge 23 luglio 1991, n. 233: Finanziamento per il restauro ed il recupero delle Ville venete (cap. 8121/Beni culturali)	10.000
TOTALE . . .	3.790.000

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
... <i>Omissis</i> ...			
Legge 5 agosto 1981, n. 416 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:			
- Art. 28: Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti (capp. 4635, 4636/Tesoro)	- 35.000	-	-
... <i>Omissis</i> ...			
Legge 20 gennaio 1992, n. 56: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (cap. 7905/Beni culturali) ...	-	-	-
... <i>Omissis</i> ...			
TOTALE ...	- 61.500	- 1.500	- 1.500

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1995 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1995 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1995 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifi nanziamen to) ed E (definanziamen to).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: n. 18.

B. - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
... <i>Omissis</i> ...						
3. Interventi per calamità naturali.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
... <i>Omissis</i> ...						
- Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(a) 800.000	(b) 975.000	(c) 475.000	(d) 25.000	-	3
... <i>Omissis</i> ...						
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	100.000	(e) 350.000	(f) 1.090.000	(g) 1.785.000	1997	3
<hr/> 1.370.950 2.592.000 2.840.000 2.571.500 <hr/>						

(a) Di cui milioni 395.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 405.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 375.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 750.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 700.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
... <i>Omissis</i> ...						
6. <i>Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.</i>						
... <i>Omissis</i> ...						
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:						
- Art. 2, comma 1: Studi e progettazione per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9425)	(a) 25.000	25.000	25.000	-	-	
... <i>Omissis</i> ...						
	182.000	262.000	207.000	166.000		
... <i>Omissis</i> ...						
10. <i>Artigiancassa.</i>						
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	(b) 50.000	-	-	-	-	
... <i>Omissis</i> ...						
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	(d) 200.000	-	(c) 50.000	(c) 50.000	1997	
	350.000	380.000	350.000	350.000		

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale autorizzata per il 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui miliardi 150 quale quota relativa all'anno 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

... *Omissis* ...

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

... *Omissis* ...

Decreto-legge n.142 del 1991, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.195 del 1991:
Provvedimenti in favore delle popolazioni...
altre disposizioni in favore delle zone danneg-
giate:

... *Omissis* ...

- Art. 8: Piano di risanamento del mare Adriati-
co (Presidenza: cap. 7370)

(d)						
10.000	15.000	-	-	-	-	-
165.000	420.000	345.000	-	-	-	-

... *Omissis* ...

26. Interventi diversi.

... *Omissis* ...

Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di
ristrutturazione e integrazione patrimoniale
degli istituti di credito di diritto pubblico
(Tesoro: cap. 8017)

(a)	(b)	(c)	(a)		
100.000	300.000	501.000	150.000	1997	1

Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo
straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi
nel mondo» (Beni culturali: cap. 7905)

1.000	1.000	1.000	5.000	2.000	1
1.365.600	2.421.964	1.644.000	1.020.000		

TOTALE MINISTERI ... 15.207.710 20.604.804 21.452.200 33.663.175

... *Omissis* ...

TOTALE GENERALE TABELLA F ... 15.407.710 20.604.804 21.452.200 33.663.175

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Di cui milioni 117.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(d) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 10.000 per l'anno 1994 in base alla precedente Tabella D.

TABELLE A, B, C, D, E ed F

TESTO DEL GOVERNO

TABELLA A

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE*(milioni di lire)*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Presidenza del Consiglio dei ministri	138.000	338.500	418.500
Ministero del tesoro	11.025.700	14.467.700	16.306.200
Di cui:			
regolazione debitoria			
- 1994: 10.000.000			
- 1995: 10.000.000			
- 1996: 10.000.000			
Ministero delle finanze	1.100.000	-	-
Ministero di grazia e giustizia	100.000	200.000	200.000
Ministero degli affari esteri	105.000	123.000	120.000
Ministero della pubblica istruzione	58.000	469.000	586.000
Ministero dell'interno	150.000	116.000	116.000
Ministero dei trasporti	-	900.000	900.000
(Rate ammortamento mutui)			

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

OGGETTO DI PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	-	40.000	40.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...	2.850.000	3.000.000	3.000.000
Ministero del commercio con l'estero	20.000	20.000	20.000
Ministero della marina mercantile	71.050	106.050	141.050
Di cui:			
rate ammortamento mutui			
- 1995: 35.000			
- 1996: 70.000			
Ministero dell'ambiente	7.000	8.000	8.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	91.500	106.500	111.500
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali	2.000	2.000	2.000
TOTALE TABELLA A ...	15.718.250	19.896.750	21.969.250

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE*(milioni di lire)*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Presidenza del Consiglio dei ministri	1.000	10.000	10.000
Ministero del tesoro	1.805.000	5.700.000	9.970.000
Ministero delle finanze	50.000	50.000	50.000
Ministero del bilancio e della programma- zione economica	100.000	100.000	100.000
Ministero di grazia e giustizia	100.000	130.000	130.000
Ministero dell'interno	200.000	200.000	200.000
Di cui:			
rate ammortamento mutui:			
- 1994: 125.000			
- 1995: 125.000			
- 1996: 125.000			
Ministero dei lavori pubblici	-	-	20.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	-	200.000	200.000
Ministero della marina mercantile (Limiti di impegno)	100.000	200.000	300.000
Ministero per i beni culturali e ambientali	150.000	180.000	180.000
Ministero dell'ambiente	8.000	12.000	15.000
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	-	720.000	840.000
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ...	1.148.000	1.848.000	1.848.000
TOTALE TABELLA B ...	3.662.000	9.350.000	13.863.000

TABELLA C

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Aumento della sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1210)	38	38	38
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):			
- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1184)	203.000	203.000	203.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità (cap. 1186)	500	500	500
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 32, comma 1: Istituto nazionale per la fauna selvatica (Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) (cap. 1224)	5.000	5.000	5.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 9 aprile 1990, n. 99: Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra l'Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987 (cap. 1381)	6.000	6.000	6.000
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222 (articolo 9): Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (capp. 2950, 2951, 2966)	198.000	228.000	228.000
Legge 15 dicembre 1990, n. 396: Interventi per Roma, capitale della Repubblica (cap. 7653)	60.000	250.000	300.000
Legge 29 dicembre 1990, n. 428: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990): - Art. 71, comma 4: Contributi per spese di programmi e progetti attinenti all'attuazione dei Programmi integrati mediterranei (PIM) (cap. 2440)	50	50	50
Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (cap. 7615)	150.000	200.000	200.000
	622.588	892.588	942.588

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

MINISTERO DEL TESORO

Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) - Contributo corrente e in conto capitale (capp. 4521, 7733)	5.515.000	6.015.000	(a) 6.982.540
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 70: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	147.500	147.500	147.500
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, legge 4 giugno 1985, n. 281, e decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505) ..	70.000	70.000	70.000

(a) Tale stanziamento comprende miliardi 250, da proiettare negli esercizi successivi, concernenti l'ammortamento di un programma di mutui di 2.000 miliardi che l'ANAS potrà assumere nel 1995 ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 18 novembre 1975, n. 764: Soppressione dell'ente «Gioventù italiana» (cap. 4585)			
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 37: Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)	-	60.000	60.000
Decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 441: Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali: - Art. 12: Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (liquidazione enti soppressi) (cap. 4585)			
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8: Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	21.231	19.690	19.484
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	287.000	297.000	307.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683)	7.100	7.100	7.100
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543)	20.000	60.000	70.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 38: Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	567.560	567.560	567.560
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, legge 26 febbraio 1987, n. 49, e legge 5 luglio 1990, n. 173: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173, 9005)	594.000	784.000	784.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531, 4532/p.)	660.000	690.000	690.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- Art. 18, quinto comma: Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186) .	430.000	430.000	430.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941) (a)	(b) 41.638.000	(b) 41.784.000	(b) 44.102.000
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 6 agosto 1993, n. 280 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (cap. 9010)	150.000	300.000	300.000
Legge 30 dicembre 1989, n. 440: Ratifica ed esecuzione del protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (cap. 4632)	575	575	575

(a) Compresi gli oneri relativi all'indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 460, nonché la quota di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 26 giugno 1990, n. 162, e al netto di contributi sanitari attribuiti alle regioni ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della quota trasferita al Ministero della sanità, di cui all'articolo 12 del predetto decreto legislativo.

(b) Comprese lire 4.260 miliardi per l'anno 1994 e lire 2.185 miliardi dall'anno 1995, per rate ammortamento mutui per il finanziamento dell'eccedenza di spesa sanitaria per l'anno 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48: Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero (cap. 4542)	351.000	-	-
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale (articolo 1, comma 3) (cap. 8317)	-	390.000	390.000
	50.458.966	51.622.425	54.927.759

MINISTERO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA

Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	12.000	12.000	12.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987): - Art. 8, comma 4: Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	10.000	10.000	10.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
- Art. 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082) (a)	(b) 300.000	(b) 990.000	(b) 990.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35: Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	100.000	200.000	200.000
	422.000	1.212.000	1.212.000

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- Art. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (cap. 2120)	20.000	20.000	20.000
	20.000	20.000	20.000

(a) L'importo per l'anno 1994 tiene conto della riduzione di milioni 275.000 recata dall'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

(b) Al netto della somma di milioni 290.000 relativi agli oneri dei mutui contratti per l'edilizia di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordina- mento dell'Istituto agronomico per l'Ol- tremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.400	6.400	6.400
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della Convenzione interna- zionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (cap. 3117)	5.000	5.000	5.000
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamen- to dell'amministrazione degli affari esteri (cap. 1685)	1.000	1.000	1.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approva- zione ed esecuzione dell'accordo relati- vo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novem- bre 1974 (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazio- ne italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 3 gennaio 1981, n. 7, e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (cap. 4620)	643.855	453.855	453.855
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	8.000	8.000	8.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569, 2681)	4.000	4.000	4.000
Legge 3 agosto 1985, n. 411: Concessione di un contributo statale ordinario alla società «Dante Alighieri» (cap. 2667) ..	1.600	1.600	1.600
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Adesione dell'Italia all'emendamento all'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto tenutasi a Roma il 9 novembre 1984, e sua esecuzione (cap. 3109)	450	450	450
	671.480	481.480	481.480

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge 23 giugno 1990, n. 181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (cap. 5273)	500	100	100
	500	100	100

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della polizia di Stato (cap. 2841) ..	50.000	50.000	50.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo «Fondo scorta» per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000
Legge 8 giugno 1990, n. 142: Ordinamento delle autonomie locali (cap. 1610)	3.500	3.500	3.500

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza: - Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (capp. 2782, 2785)	6.800	6.800	6.800
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - Art. 34, comma 3: Fondo nazionale ordinario per gli investimenti (cap. 7236)	300.000	400.000	400.000
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 330 (articolo 21): Istituzione del fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (cap. 3282)	40.000	40.000	40.000
	403.300	503.300	503.300

**MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI**

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090: Piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)	5.000	5.000	5.000
	5.000	5.000	5.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 13, comma 12: Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)

350.000	660.000	850.000
---------	---------	---------

350.000	660.000	850.000
---------	---------	---------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, istituti e stabilimenti militari:

- Art. 17, primo comma: Esercito, marina ed aeronautica (cap. 1180)

91.500	91.500	91.500
--------	--------	--------

- Art. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (cap. 4791)

8.500	32.500	32.500
-------	--------	--------

100.000	124.000	124.000
---------	---------	---------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
---------------------------	------	------	------

MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 16, comma 2: Organismi di normalizzazione (cap. 3030)

3.500 3.500 3.500

Legge 25 agosto 1991, n. 282: Riforma dell'ENEA (cap. 7054)

550.000 600.000 600.000

553.500 603.500 603.500

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54: Disposizioni in materia previdenziale:

- Art. 12: Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055, 8056)

25.000 25.000 25.000

25.000 25.000 25.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 3, comma 2: Contributo alle piccole imprese per il sostegno alle esportazioni (cap. 1614)	2.000	2.000	2.000
Legge 18 marzo 1989, n. 106: Riordino dell'Istituto nazionale per il commercio estero (cap. 1606)	190.000	200.000	200.000
	192.000	202.000	202.000

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (cap. 2181)	6.000	6.000	6.000
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 471, art. 7: Contributo ordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571) ..	4.500	4.500	4.500

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 31 dicembre 1982, n. 979: Disposizioni per la difesa del mare (art. 7) (capp. 2554, 2556, 7601, 8022/p., 8023, 8024)	60.000	60.000	60.000
Legge 8 agosto 1991, n. 267: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
- Art. 1, comma 1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (Legge 17 febbraio 1982, n. 41) (capp. 3522/p., 3540/p., 8558, 8559/p., 8560, 8561)	50.000	90.000	90.000
- Art. 1, comma 2: Misure in materia di credito peschereccio (Legge 28 agosto 1989, n. 302) (cap. 8565)	1.000	1.000	1.000
	121.500	161.500	161.500

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n. 164: Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.350	1.350	1.350
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributi all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.950	1.950	1.950
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 27, comma 2: Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201/p.)	50.000	50.000	50.000
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421: - Art. 12: Fondo sanitario nazionale (capp. 1297, 7002)	380.000	410.000	443.000
	443.480	463.480	496.480

EX MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO

Legge 11 ottobre 1990, n. 292: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	50.000	56.000	56.000
--	--------	--------	--------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 30 aprile 1985, n. 163, e legge 29 dicembre 1988, n. 555: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (capp. 1111, 1192, 2035, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532)	800.000	800.000	800.000
	850.000	856.000	856.000

**MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI**

Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (cap. 1538)	3.300	3.300	3.300
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali (capp. 1543, 1544, 2039, 2042)	6.400	6.400	6.400
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	22.000	22.000	22.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (cap. 2116)	1.600	1.600	1.600
Legge 27 ottobre 1988, n. 466: Contributo alla Accademia nazionale dei Lincei (cap. 1614)	6.000	6.300	6.300

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 15 dicembre 1990, n. 418: Concessione di un contributo alla Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto (cap. 1616)	3.000	3.000	3.000
	42.300	42.600	42.600

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 28 agosto 1989, n. 305: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:

- Art. 1, comma 4: Finanziamento programma triennale (capp. 7705, 8501) ..

100.000	400.000	400.000
100.000	400.000	400.000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA

Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7701)

5.200	5.200	5.200
-------	-------	-------

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 1513)	15.000	15.000	15.000
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:			
- Art. 11: Contributo al CNR (cap. 7502)	1.050.000	1.100.000	1.150.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 8: Edilizia universitaria (cap. 7303)	400.000	550.000	550.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 24, comma 24: Contributo ai policlinici universitari (cap. 1518)	65.000	65.000	65.000
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana (cap. 7504)	800.000	900.000	950.000
Legge 30 novembre 1989, n. 399: Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (cap. 1520)	15.000	15.000	15.000
Legge 7 agosto 1990, n. 245: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (capp. 1255, 1401, 1402, 1408)	-	-	180.000
Legge 29 luglio 1991, n. 243: Università non statali legalmente riconosciute (cap. 1526)	127.000	127.000	127.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 11 febbraio 1992, n. 147: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1528)	-	25.000	25.000
	2.477.200	2.802.200	3.082.200
MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI			
Legge 8 agosto 1985, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	10.000	10.000	10.000
Legge 14 febbraio 1992, n. 185: Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (art. 1, comma 3) (cap. 7451) ..	200.000	200.000	200.000
	210.000	210.000	210.000
TOTALE GENERALE . . .	58.058.814	61.287.173	65.145.507

TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994
Legge 28 novembre 1965, n. 1329: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (cap. 7775/Tesoro)	100.000
Legge 17 febbraio 1982, n. 46: Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:	
- Art. 20: Razionalizzazione aziendale impianti siderurgici (cap. 7549/Industria)	100.000
Legge 7 agosto 1982, n. 526: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:	
- Art. 30: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (cap. 7743/Tesoro)	100.000
Legge 27 febbraio 1985, n. 49: Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione:	
- Art. 1: Istituzione del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (cap. 8187/Tesoro)	50.000
Legge 25 giugno 1985, n. 331: Provvedimenti urgenti per l'edilizia universitaria:	
- Art. 2: Edilizia (seconda Università di Roma) (cap. 7304/Università e ricerca)	20.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 20: Fondo dotazione SACE (cap. 8033/Tesoro) ...	1.500.000
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181: Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia (cap. 7563/Industria)	50.000

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994
Legge 28 luglio 1989, n. 274: Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il piano quinquennale di attività 1989-1993 (cap. 7508/Università e ricerca)	400.000
Legge 30 luglio 1990, n. 209: Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (cap. 7579/Coord. pol. agr.)	200.000
Legge 11 agosto 1991, n. 275: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante «Misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno», e decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488: - Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (cap. 7830/Tesoro)	100.000
Legge 5 ottobre 1991, n. 317: Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese (cap. 7558/Industria)	50.000
TOTALE ...	2.670.000

TABELLA E

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1994	1995	1996
Legge 1° luglio 1961, n. 684: Aumento del contributo annuale dovuto dallo Stato all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (a) (cap. 3487/Finanze)	- 300	- 300	- 300
Legge 29 novembre 1980, n. 816: Interventi a favore del Club alpino italiano e degli enti a carattere nazionale o pluri-regionale operanti nel settore del turismo sociale o giovanile; articolo 2: contributi <i>una tantum</i> a favore di enti a carattere nazionale o pluriregionale (cap. 1562/Turismo)	- 500	- 500	- 500
Legge 22 febbraio 1982, n. 44: Agevolazioni ai turisti stranieri; articolo 8: manifestazioni di carattere pluriregionale o nazionale per il turismo (cap. 1561/Turismo)	- 700	- 700	- 700
Legge 20 gennaio 1992, n. 56: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (cap. 7905/Beni culturali)	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Legge 11 febbraio 1992, n. 147: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (capp. 1527, 1528/Università e ricerca)	- 25.000	-	-
	- 27.500	- 2.500	- 2.500

(a) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) Non impegnabili le quote degli anni 1995 ed esercizi successivi.
- 2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1995 e successivi.
- 3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1995 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 1993 e quelli derivanti da spese di annualità.

Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E (definanziamento).

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

A. - *MINISTERI*

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree depresse
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS)
17. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: n. 18.

B. - *AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME*

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
A. MINISTERI						
<i>1. Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto.</i>						
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981: Rivalutazione del contributo ordinario dello Stato a favore del <i>Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione delle opere e degli arredamenti portuali</i> (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	42.000	2002	1
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979: Provvidenze a favore del porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 4302)	4.600	4.600	4.600	-	-	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 8, comma 15: Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)	(a) 4.000	-	-	-	-	
Legge n. 34 del 1991: Potenziamento delle infra- strutture logistiche e operative delle capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina mercantile (Marina mercantile: cap. 7581)	(b) 10.000	(c) 30.000	(d) 30.000	-	-	3
	25.600	41.600	41.600	42.000		
<i>2. Interventi a favore delle imprese industriali.</i>						
Legge n. 231 del 1975: Stanziamenti di fondi per i finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria: cap. 7541)	(e) 5.000	(e) 5.000	(e) 10.000	-	-	1

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1992 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1993.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1980.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 e legge n. 317 del 1991: Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	-	100.000	150.000 ^(a)	260.000	1997	1
Legge n. 710 del 1985: Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545) .	^(b) 20.000	^(c) 30.000	^(d) 30.000	-	-	1
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 4: Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548)	^(e) 25.000	^(e) 50.000	^(e) 75.000	^(e) 100.000	1997	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 39: Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge n. 896 del 1986, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	^(f) 5.000	^(f) 5.000	^(f) 5.000	-	-	1

^(a) Di cui milioni 100.000 quale quota relativa all'anno 1995.^(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.^(c) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.^(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.^(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.^(f) Parte della quota relativa all'anno 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 257 del 1992: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto:						
- Art. 11, comma 2: Risanamento della miniera di Balangero (Industria: cap. 7801)	(a) 5.000	(a) 5.000	-	-	-	1
- Art. 14, comma 3: Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto (Industria: cap. 7560)	(a) 5.000	(a) 10.000	(a) 15.000	-	-	1
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:						
- Art. 1-ter: Fondo per lo sviluppo (Lavoro e previdenza: cap. 8032)	50.000	50.000	(b) 100.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 2, comma 6: Conferimenti al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7558)	50.000	50.000	(b) 100.000	-	-	3
- Art. 5, comma 3: Fondo speciale di reindustrializzazione (Industria: cap. 7563)	50.000	50.000	-	-	-	
- Art. 6, comma 4: Interventi per lo sviluppo dell'industria aeronautica (Industria: cap. 7552)	(c) 50.000	50.000	50.000	-	-	3
- Art. 6, comma 7: Interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva nel settore della produzione di materiali di armamento (Industria: cap. 7561)	40.000	100.000	100.000	(d) 180.000	1997	3
	305.000	505.000	635.000	540.000		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa al 1995.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(d) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
3. Interventi per calamità naturali.						
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336 del 1976: Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	15.000	15.000	(a) 20.000	-	-	3
Legge n. 546 del 1977: Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976 (Tesoro: cap. 8787)	15.000	20.000	20.000	(b) 15.000	1997	3
Legge n. 828 del 1982: Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli- Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche (Tesoro: capp. 8787, 8809)	10.000	12.500	12.500	(c) 77.500	2002	3
Legge n. 156 del 1983: Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	-	2.000	2.000	(d) 14.000	2002	3
Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completa- mento della ricostruzione delle zone del Friuli- Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da ca- lamità: - Art. 1: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786, 8787) ..	(e) 36.000	(f) 57.000	(f) 57.000	(g) 81.000	2006	3

(a) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa a ciascuno degli anni 1994 e 1995.

(b) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 2.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 2.000 quale quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(g) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 6.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 4: Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché di edifici da adibire a caserme per la polizia di Stato e per i vigili del fuoco (Lavori pubblici: cap. 9050)	(a) 2.500	(b) 5.000	(a) 2.500	-	-	3
- Art. 5: Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	2.000	1998	3
- Art. 28: Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori pubblici: cap. 7509)	(a) 2.500	(a) 2.500	-	-	-	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 6, comma 2: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	(c) 10.000	(c) 10.000	(c) 10.000	-	-	3
- Art. 6, comma 6, e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988: Rifinanziamento dell'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	(d) 15.000	(b) 15.000	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 1: Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	(c) 100.000	(c) 100.000	(c) 100.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
- Art. 17, comma 3: Completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908).....	(a) 1.000.000	(b) 800.000	(c) 475.000	-	-	-
- Art. 17, comma 5: Completamento degli interventi nelle zone del Belice terremotate nel 1968:						
- Tesoro: cap. 8817.....	(d) 10.000	(d) 10.000	-	-	-	-
- Lavori pubblici: cap. 9051.....	(d) 30.000	(c) 30.000	(d) 30.000	-	-	-
Legge n. 102 del 1990: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987:						
- Tesoro: capp. 7791, 7796.....	11.000	(e) 10.000	-	-	-	-
- Bilancio: cap. 7083.....	(f) 100.000	(g) 350.000	(h) 500.000	(i) 572.000	1997	

(a) Di cui milioni 395.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 605.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Di cui milioni 580.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 220.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(g) Di cui milioni 300.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(h) Di cui milioni 93.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 407.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(i) Di cui milioni 36.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 407.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 514.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 6, comma 2: Interventi nei territori colpiti da eventi sismici e movimenti franosi (Presidenza: cap. 7602)	(a) 10.000	(a) 10.000	-	-	-	2
Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostru- zione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:						
- Art. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (Tesoro: cap. 8778)	50.000	(b) 350.000	(c) 1.140.000	(d) 1.785.000	1997	3
- Art. 7, comma 1: Adeguamento antisismico di opere ed edifici pubblici (Tesoro: cap. 7890) ..	(a) 6.950	(a) 10.000	-	-	-	2
- Art. 8, comma 1: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice (Tesoro: cap. 8817)	(a) 20.000	(a) 10.000	-	-	-	3
Legge n. 32 del 1992: Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (art. 1, comma 4) (Tesoro: cap. 7888)	-	(e) 520.000	520.000	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 335.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993, milioni 750.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 700.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(e) Prima annualità di un limite di impegno decennale autorizzato per il 1994 e rinviato al 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 34 del 1992: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976:						
- Art. 2, comma 1: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per le esigenze di ricostruzione edilizia abitativa (Tesoro: cap. 8786)	3.000	(a) 2.000	-	-	-	-
- Art. 3, comma 2: Ripristino e ricostruzione complessi edilizi adibiti al culto (Lavori pubblici: cap. 9050)	3.000	(a) 2.000	-	-	-	-
- Art. 4, comma 1: Ripristino e restauro patrimonio culturale (Beni culturali: cap. 8101)	3.000	(a) 2.000	-	-	-	-
Legge n. 505 del 1992: Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali:						
- Art. 1, comma 1: Interventi urgenti per eccezionali avversità atmosferiche, regioni Sicilia, Abruzzo, Toscana, Marche, Molise e Lombardia (Presidenza: cap. 7602)	2.000	(a) 2.000	-	-	-	-
- Art. 1, comma 9: Interventi di competenza statale per eccezionali avversità atmosferiche per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, agli edifici pubblici e di culto (Beni culturali: capp. 8005, 8103)	6.000	(a) 5.000	-	-	-	-
- Art. 4, comma 1: Completamento diga del Bilancino (Lavori pubblici: cap. 7766)	10.000	(a) 15.000	-	-	-	-
- Art. 4, comma 4: Per la continuità dell'attività del bacino sperimentale (art. 30 della legge n. 183 del 1989) (Lavori pubblici: cap. 7748) ..	10.000	(a) 13.000	-	-	-	-
- Art. 9: Interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino (Beni culturali: cap. 8106)	3.000	-	-	-	-	-

(a) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 280 del 1993: Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia:						
- Art. 2, comma 10: Prosecuzione interventi nelle zone del Belice (Tesoro: cap. 8817)	36.000	36.000	-	-	-	3
	1.520.950	2.417.000	2.890.000	2.546.500		

4. Interventi nelle aree depresse.

Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 1984 (Tesoro: cap. 9012)	(a) 165.000	(b) 200.000	-	-	-	3
Legge n. 64 del 1986, art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989, nonchè legge n. 184 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straor- dinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 9012) ..	5.000.000	(c) 6.735.000	(d) 7.900.000	(e) 27.070.675	1997	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1979.

(b) Comprende milioni 35.000 relativi all'anno 1979 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(c) Di cui milioni 6.575.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 160.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Di cui milioni 5.675.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990 e milioni 2.225.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Di cui milioni 6.675.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 6.500.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 6.000.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 6.340.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 275 del 1991: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, e decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992:						
- Art. 2: Rifinanziamento autorizzazione di spesa per l'imprenditorialità giovanile (a) (Tesoro: cap. 7830)	(b) 250.000	(c) 150.000	(d) 200.000	-	-	-
Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:						
- Art. 1, comma 1: Incentivi industriali (Tesoro: cap. 9012)	2.225.000	2.825.000	(e) 3.825.000	-	-	-
- Art. 1, comma 5: Fondo attuazione politiche comunitarie - Programmi cofinanziati dalla CEE (Tesoro: cap. 8816)	450.000	-	-	-	-	-
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 5-bis, comma 1: Rifinanziamento di interventi in campo economico (Tesoro: cap. 7830)	100.000	100.000	-	-	-	-
	8.190.000	10.010.000	11.925.000	27.070.625		

(a) L'autorizzazione di spesa è elevata di milioni 100.000 per l'anno 1994 in base alla precedente tabella D.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Quota relativa all'anno 1994.

(e) Di cui milioni 400.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
5. Credito agevolato al commercio.						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 14, comma undicesimo: Integrazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 e all'art. 3 della legge n. 174 del 1990, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	26.000	(a) 16.000	(b) 16.000	(c) 99.000	1999	3
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):						
- Art. 11, comma 12: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	40.000	60.000	(d) 100.000	(e) 110.000	1997	3
- Art. 11, commi 15 e 16: Contributi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari e art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: cap. 8044) (f)	64.000	64.000	64.000	(f) 152.000	1999	3
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 3: Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	20.000	30.000	30.000	(g) 85.000	1997	3

(a) Di cui milioni 10.000 relativi alla quota dell'anno 1993.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno 1990, milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991 e milioni 11.000 relativi alla quota dell'anno 1992.

(d) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e milioni 10.000 relativi all'anno 1991.

(e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991, milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992, milioni 30.000 quale parte della quota relativi all'anno 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente a parte delle quote 1990 e 1991.

(g) Di cui milioni 30.000 quale quota relativa a ciascuno degli anni 1990 e 1992, milioni 15.000 quale quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale quota relativa al 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 23: Integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	50.000	100.000	100.000	(a) 400.000	1997	3
- Art. 15, comma 24: Incremento del fondo di cui all'art. 6 della legge n. 517 del 1975 per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso e all'art. 3 della legge n. 174 del 1990 (Industria: cap. 8043)	-	(b) 10.000	-	-	-	3
- Art. 15, comma 42: Integrazione del fondo di cui all'art. 3- <i>octies</i> del decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 121 del 1987, concernente interventi in materia di distribuzione commerciale (Indu- stria: cap. 8045)	(c) 15.000	(c) 10.000	(c) 10.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 3: Fondo per il credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	-	-	-	3
- Art. 4: Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio (Industria: cap. 8045)	30.000	30.000	-	-	-	3
	295.000	370.000	320.000	846.000		

(a) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990, milioni 100.000 relativi all'anno 1991, milioni 50.000 quale parte relativa all'anno 1993 e milioni 50.000 relativi all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota dell'anno 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>6. Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.</i>						
Legge n. 373 del 1980: Ulteriore proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	15.000	1997	2
Legge n. 26 del 1986: Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:						
- Tesoro: cap. 6857	30.000	30.000	-	-	-	2
- Industria: cap. 5110	10.000	10.000	-	-	-	2
Legge n. 19 del 1991 e decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe:						
- Art. 2, comma 10: Contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto (Tesoro: capp. 8775, 8776)	25.000	30.000	30.000	^(a) 62.000	1997	3
- Art. 7: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione del piano regionale di sviluppo (Tesoro: cap. 8777)	17.000	27.000	^(b) 32.000	89.000	1997	2
- Art. 8: Contributo alla regione Veneto per interventi in favore delle imprese delle zone montane delle province di Treviso e Belluno (Tesoro: cap. 8776)	17.000	15.000	^(c) 10.000	-	-	2
- Art. 12: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per concorso nel finanziamento di opere autostradali (Tesoro: cap. 8775)	20.000	20.000	^(d) 5.000	-	-	1

(a) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Di cui milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA I

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 139 del 1992: Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna:						
- Art. 2, comma 1: Studi e progettazione per la salvaguardia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9425)	-	(a) 25.000	25.000	-	-	3
- Art. 2, comma 2: Interventi aeroporto Marco Polo di Venezia (Trasporti: cap. 7513)	-	(a) 1.000	1.000	-	-	3
- Art. 2, comma 3: Interventi di competenza della regione Veneto (Tesoro: capp. 7864, 7865)	-	(a) 35.000	35.000	-	-	3
- Art. 2, comma 4: Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia (Lavori pubblici: cap. 9454)	-	(a) 31.000	31.000	-	-	3
- Art. 2, comma 7: Progetto integrato comune di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9455)	(b) 5.000	5.000	5.000	-	-	3
- Art. 2, comma 8: Interventi di competenza della provincia di Venezia (Lavori pubblici: cap. 9453)	(b) 1.000	1.000	1.000	-	-	3
- Art. 2, comma 9: Interventi in favore dell'Università e dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (Università e ricerca: capp. 7321, 7322)	(b) 2.000	2.000	2.000	-	-	3
	157.000	262.000	207.000	166.000		

7. Provvidenze per l'editoria.

Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):

- Art. 14, comma ventunesimo: Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7406)	10.000	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale autorizzata per il 1994 e rinviata al 1995.

(b) Prima annualità del limite di impegno quindicennale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:						
- Art. 20: Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7406)	10.000	20.000	(a) 20.000	-	-	3
- Art. 21: Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	-	-	-	3
Legge n. 250 del 1990: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Presidenza: cap. 7406)	20.000	20.000	20.000	80.000	2000	1
	44.000	44.000	40.000	80.000		
8. Edilizia residenziale e agevolata.						
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982: Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	(b) 50.000	(b) 150.000	(c) 300.000	(d) 170.000	1997	1
Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1985: Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa (Tesoro: cap. 7820)	(c) 25.000	(c) 25.000	-	-	-	1
Legge n. 179 del 1992: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (art. 2, comma 1) (Lavori pubblici: cap. 8276)	20.000	(e) 25.000	(f) 25.000	-	-	3
	95.000	200.000	325.000	170.000		

(a) Di cui milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 5.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Parte della quota relativa al 1985.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1986.

(d) Parte delle quote relative all'anno 1984 (milioni 100.000), all'anno 1985 (milioni 50.000) ed all'anno 1986 (milioni 20.000).

(e) Di cui milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
9. Mediocredito centrale.						
Legge n. 526 del 1982: Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:						
- Art. 11: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(a) 20.000	(a) 40.000	(a) 40.000	-	-	-
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):						
- Art. 8, commi primo e secondo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(a) 20.000	(a) 40.000	(a) 50.000	-	-	-
Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):						
- Art. 18, commi settimo e ottavo: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(b) 30.000	(b) 50.000	(c) 100.000	(b) 100.000		1997
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 9, comma sesto: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)	(d) 40.000	(e) 105.000	(e) 150.000	(f) 150.000		1997

(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(c) Di cui milioni 80.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 relativi all'anno 1990.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(f) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 140.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 11, comma 6: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)

(a)	(b)	(c)	(d)		
40.000	105.000	150.000	145.000	1997	3

Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:

- Art. 2, comma 10: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Tesoro: cap. 7775)

		(e)			
50.000	100.000	50.000	-	-	
200.000	440.000	540.000	395.000		

10. Artigiancassa.

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 11, comma 9: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)

(f)	(f)				
25.000	25.000	-	-	-	3

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 110.000) e all'anno 1991 (milioni 40.000).

(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni 20.000), 1991 (milioni 30.000), 1992 (milioni 50.000) e 1993 (milioni 45.000).

(e) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 3, comma 6: Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	(a) 50.000	(b) 80.000	-	-	-	
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 43: Fondo contributi interes- si della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	(a) 25.000	(c) 150.000	(d) 150.000	(e) 175.000	1997	
Legge n. 321 del 1990: Aumento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	25.000	150.000	(f) 150.000	(g) 125.000	1997	
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 2, comma 4: Aumento fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	50.000	150.000	(g) 50.000	(g) 50.000	1997	
	175.000	555.000	350.000	350.000		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Di cui milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989, milioni 40.000 relativi all'anno 1992 e milioni 20.000 relat all'anno 1993.

(c) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1994

(d) Di cui milioni 60.000 relativi alle quote degli anni 1989 e 1990 e milioni 20.000 quale quota relativa all'anno 1992 e milioni 70.0 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Comprende milioni 65.000 relativi all'anno 1989, milioni 90.000 relativi all'anno 1990 e milioni 20.000 relativi all'anno 1994

(f) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 50.000 quale parte della quota relati all'anno 1993.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
Legge n. 189 del 1983: Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811).....	(a) 60.000	(b) 140.000	(c) 150.000	-	-	3
Legge n. 240 del 1990: Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità (Trasporti: cap. 7309)	(d) 10.000	(d) 10.000	-	-	-	3
Legge n. 208 del 1991: Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane (Tesoro: cap. 7878)	(d) 10.000	(d) 10.000	-	-	-	1
Legge n. 68 del 1992: Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (Trasporti: cap. 7294)	30.000	(e) 80.000	-	-	-	1
Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:						
- Art. 9: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa (Trasporti: cap. 7279)	-	(f) 50.000	50.000	-	-	3
- Art. 10: Contributi per i collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie (Trasporti: cap. 7311)	-	(g) 155.000	155.000	-	-	3
	110.000	445.000	355.000	-		

(a) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 10.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.

(b) Di cui milioni 40.000 relativi a parte della quota dell'anno 1992 e milioni 100.000 relativi a parte delle quote degli anni precedenti.

(c) Parte delle quote relative ad anni precedenti.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1993 e milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(f) Prima annualità di un limite di impegno trentennale autorizzato per il 1994 e rinviato al 1995.

(g) Prima annualità di un limite di impegno decennale autorizzato per il 1994 e rinviato al 1995.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limit impe
12. Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine.						
Legge n. 16 del 1985 e legge n. 498 del 1992 (art. 1, comma 7): Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri (Lavori pubblici: cap. 8412)	(a) 50.000	(a) 50.000	(a) 64.000	-	-	-
Legge n. 831 del 1986: Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della guardia di finanza (Lavori pubblici: cap. 8422)	(b) 50.000	(c) 150.000	-	-	-	-
Legge n. 521 del 1988: Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco:						
- Art. 27: Programma per la costruzione di nuove sedi di servizio (Lavori pubblici: cap. 8438)	(d) 50.000	(d) 120.000	(e) 224.200	-	-	-
	150.000	320.000	288.200	-		
13. Interventi nel settore della ricerca.						
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 2: Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Università e ricerca: cap. 7551)	(d) 150.000	(d) 50.000	-	-	-	-
Legge n. 380 del 1991: Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide (Università e ricerca: capp. 7505, 7519)	59.900	59.900	104.900	-	-	-
	209.900	109.900	104.900	-		

(a) Parte della quota dell'anno 1987.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Comprende milioni 20.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991 e milioni 80.000 relativi a parte quota dell'anno 1991.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 30.000) e 1993 (milioni 194.200).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
14. Interventi a favore dell'industria navalmeccanica.						
Legge n. 234 del 1989: Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (Marina mercantile: cap. 7553)	(a) 15.000	(a) 60.000	(a) 15.000	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia:						
- Art. 11, comma 1: Interventi finalizzati alla costruzione e trasformazione di navi (Marina mercantile: cap. 7553)	(b) 30.000	30.000	30.000	-	-	3
- Art. 11, comma 2: Interventi a favore delle imprese armatoriali (Marina mercantile: cap. 7557)	(b) 10.000	10.000	10.000	-	-	3
	55.000	100.000	55.000	-		

15. Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 14, comma 1: Incremento delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 449 del 1985 (Trasporti: cap. 7509)	(c) 50.000	(d) 200.000	(e) 200.000	(f) 300.000	1997	3
---	---------------	----------------	----------------	----------------	------	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(e) Di cui milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1990.

(f) Di cui milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 150.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limit impe
---	------	------	------	----------------------	-------------------	---------------

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (ANAS).*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 13, comma 13: Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810)

(a)	(a)				
120.000	100.000	-	-	-	-

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- Art. 7, comma 15: Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: cap. 7840)

(b)	(c)	(d)		
300.000	545.000	403.000	-	-
420.000	645.000	403.000	-	-

17. *Edilizia penitenziaria e giudiziaria.*

Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):

- Art. 13, comma 1: Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)

(e)	(f)	(e)		
50.000	50.000	40.000	-	-

- (a) Parte della quota relativa all'anno 1988.
 (b) Parte della quota relativa all'anno 1989 (milioni 250.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
 (c) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 345.000 quale parte della quota relativa all'anno 1990.
 (d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
 (e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
 (f) Di cui milioni 40.000 quale parte della quota relativa all'anno 1987 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):						
- Art. 7, comma 6: Completamento delle opere di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori pubblici: cap. 8404)	(a) 50.000	(b) 230.000	(c) 360.000	-	-	3
Decreto-legge n. 64 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1990: Interventi urgenti in materia di riforma del processo penale (Giustizia: capp. 7001, 7010) ..	(d) 10.000	(d) 10.000	-	-	-	3
	110.000	290.000	400.000	-		

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

Legge n. 879 del 1986: Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:

- Art. 2: Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori pubblici: cap. 7739)

(e) 10.000	(f) 30.000	-	-	-	3
---------------	---------------	---	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(b) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 170.000) e all'anno 1989 (milioni 60.000).

(c) Parte delle quote relative all'anno 1988 (milioni 70.000), all'anno 1989 (milioni 40.000) e all'anno 1990 (milioni 250.000).

(d) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(f) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa all'anno 1991.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 20: Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	(a) 5.000	(a) 20.000	-	-	-	-
- Art. 17, comma 40: Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405) .	(a) 5.000	(a) 20.000	-	-	-	-
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 280 del 1993 (art. 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (b) (Tesoro: cap. 9010)	-	-	-	-	-	-
Decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989: Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti (Ambiente: cap. 7708)	-	(c) 100.000	(d) 50.000	-	-	-
Legge n. 305 del 1989: Programma triennale per la tutela dell'ambiente:						
- Presidenza: cap. 7731	(e) 10.000	-	-	-	-	-
- Ambiente: capp. 7104, 7712, 7951, 8502	(d) 38.000	(d) 150.000	(d) 295.000	-	-	-

(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) L'autorizzazione di spesa viene considerata nella tabella C in relazione al decreto-legge n. 280 del 1993 (articolo 12) concernenti i piani di difesa del suolo.

(c) Parte delle quote relative all'anno 1990 (milioni 50.000) e all'anno 1991 (milioni 50.000).

(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 5, comma 9: Piano di intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette (Ambiente: cap. 7302)	(a) 5.000	-	-	-	-	-
- Art. 8, comma 1: Piano di risanamento del mare Adriatico (Presidenza: cap. 7370)	-	(a) 15.000	-	-	-	-
Legge n. 394 del 1991: Legge quadro sulle aree pro- tette:						
- Art. 3, comma 3: Predisposizione della Carta della natura (Presidenza: cap. 7732)	5.000	(b) 5.000	-	-	-	3
- Art. 4, comma 9: Programma triennale per le aree naturali protette (Ambiente: capp. 7303, 7410)	62.000	(c) 80.000	-	-	-	2
- Art. 18, comma 4: Finanziamento programmi e progetti per le aree protette marine (Ambien- te: cap. 7304)	5.000	-	-	-	-	-
- Art. 34, comma 10: Istituzione parchi nazio- nali (Ambiente: cap. 7305)	(a) 10.000	-	-	-	-	-
	155.000	420.000	345.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Comprende (milioni 50.000) quale parte della quota relativa all'anno 1993 e milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limit impe
20. Realizzazione strutture turistiche.						
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:						
- Art. 8, comma 2: Prosecuzione degli interven- ti a sostegno dell'offerta turistica (Turismo: cap. 7548)	(a) 20.000	-	-	-	-	-
21. Interventi in agricoltura.						
Legge n. 201 del 1991: Differimento delle disposi- zioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 (Tesoro: cap. 9008)	(b) 1.085.000	-	-	-	-	-
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia						
- Art. 1, comma 1-ter: Consolidamento delle passività onerose di cooperative e loro consorzi operanti nel settore agricolo. (Coord. pol. agr.: cap. 7518)	20.000	-	-	-	-	-
- Art. 1, comma 2: Opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione (Coord. pol. agr.: cap. 8217)	100.000	200.000	(c) 104.000	-	-	-
	1.205.000	200.000	104.000	-		

(a) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1994 (milioni 47.000) e 1995 (milioni 57.000).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

22. Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi.

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 17, comma 15: Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (legge n. 845 del 1980):

- Lavori pubblici: capp. 7740, 9419	(a) 15.000	(b) 17.340	-	-	-	3
- Coord. pol. agr.: cap. 7720	(a) 12.660	(b) 25.000	-	-	-	3
	27.660	42.340	-	-		

23. Università (compresa edilizia).

Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Università e ricerca: capp. 1032, 1255, 1401, 1402, 1408, 7102)

208.000	(c) 402.000	(d) 215.500	-	-	3
---------	----------------	----------------	---	---	---

24. Impiantistica sportiva.

Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92 del 1988: Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: cap. 7542)

5.000	5.000	5.000	-	-	3
-------	-------	-------	---	---	---

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989 e parte della quota relativa all'anno 1990.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1990 e parte della quota relativa all'anno 1991.

(c) Di cui milioni 184.500 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(d) Parte delle quote relative agli anni 1994 (milioni 20.500) e 1995 (milioni 195.000).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 15, comma 8: Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	-	-	
Legge n. 289 del 1989: Rifinanziamento delle leggi 6 marzo 1987, n. 65, e 21 marzo 1988, n. 92, per la realizzazione di impianti sportivi (Turismo: cap. 7542)	4.000	4.000	4.000	12.000	1999	
Legge n. 412 del 1991: Disposizioni in materia di finanza pubblica:						
- Art. 27, comma 3: Finanziamento interventi di cui al decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65 del 1987 (Turismo: cap. 7542)	20.000	20.000	20.000	100.000	2001	
	34.000	34.000	34.000	112.000		
25. Sistemazione aree urbane.						
Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria (Presidenza: cap. 7652)	(a) 20.000	(a) 130.000	(b) 80.000	-	-	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(b) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni 80.000) e 1991 (milioni 50.000).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
26. <i>Interventi diversi.</i>						
Legge n. 66 del 1988 e decreto-legge n. 5 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1992: Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	75.000	(a) 114.564	-	-	-	3
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):						
- Art. 17, comma 12: Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:						
- Tesoro: cap. 8812	(b) 2.000	(b) 8.000	-	-	-	
- Lavori pubblici capp. 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 8711, 9420, 9421, 9446, 9449, 9450, 9451	(b) 30.000	-	-	-	-	
- Art. 17, comma 39: Acquedotti interregionali (Lavori pubblici: cap. 8882)	(c) 20.000	(c) 30.000	(c) 10.000	-	-	3
Legge n. 100 del 1990: Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero (Commercio estero: cap. 7561)	(c) 10.000	(c) 30.000	(c) 10.000	-	-	3
Legge n. 218 del 1990: Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (Tesoro: cap. 8017)	(d) 150.000	(e) 300.000	(f) 451.000	(d) 150.000	1997	1

(a) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.

(e) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(f) Di cui milioni 67.000 quale parte della quota relativa al 1991, milioni 202.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 182.000 quale parte della quota relativa al 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg
Legge n. 401 del 1990: Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero: - Art. 21: Spese per le sedi di istituti o di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	1.100	1.100	-	-	-	
Legge n. 10 del 1991: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (Industria: capp. 7715, 7716, 7717, 7718, 7719)	(a) 25.000	(b) 350.000	(c) 547.000	(d) 815.000	1997	
Legge n. 117 del 1991: Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, nonchè ad alloggi per il personale (Affari esteri: cap. 7501)	10.000	20.000	(e) 20.000	(f) 10.000	1997	
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonchè di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante (Marina mercantile: cap. 8559)	(c) 20.000	(c) 30.000	-	-	-	
Legge n. 358 del 1991: Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze (art. 9, comma 4) (Finanze: cap. 7853)	10.000	50.000	(g) 80.000	(f) 40.000	1997	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1992.

(b) Di cui milioni 205.000 quale parte della quota relativa all'anno 1992 e milioni 145.000 quale parte della quota relativa all'anno 1993.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(d) Parte delle quote relative all'anno 1992 (milioni 315.000) e all'anno 1993 (milioni 500.000).

(e) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1995.

(f) Parte della quota relativa al 1994.

(g) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Decreto-legge n. 9 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217 del 1992: Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia:						
- Art. 8: Programma infrastrutture, impianti e attrezzature tecnico-logistiche delle Forze di polizia (Interno: capp. 7401, 7402)	(a) 100.000	(b) 200.000	200.000	-	-	1
Legge n. 56 del 1992: Concessione di un contributo straordinario per il progetto «Giacomo Leopardi nel mondo» (c) (Beni culturali: cap. 7905) ..	-	-	-	5.000	2.000	1
Legge n. 145 del 1992: Interventi organici di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Beni culturali: capp. 8005, 8019, 8103)	(d) 25.000	(d) 20.000	-	-	-	3
Legge n. 212 del 1992: Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Tesoro: cap. 9011)	(d) 60.000	(d) 140.000	(d) 30.000	-	-	1
Legge n. 220 del 1992: Interventi per la difesa del mare:						
- Art. 8, comma 2: Monitoraggio acque marine, acquisto e noleggio di mezzi aerei e navali contro l'inquinamento (Marina mercantile: cap. 8022)	20.000	(e) 50.000	(f) 10.000	-	-	3
- Art. 8, comma 3: Impianti ricezione e trattamento morchie e acque di zavorra e lavaggio delle petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	20.000	(g) 20.000	-	-	-	3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) Di cui milioni 80.000 e milioni 20.000 quali prime annualità dei limiti di impegno quindicennali autorizzati nel 1994 e rinviati nel 1995.

(c) L'autorizzazione di spesa è ridotta di milioni 1.000 per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in base alla precedente Tabella E.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1993.

(e) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 20.000 quale parte della quota relativa al 1994.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1994.

(g) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1993 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa al 1994.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 103 del 1993: Interventi per il patrimonio culturale e artistico dell'antico ducato di Urbino e del Montefeltro (Beni culturali: capp. 8005, 8103)	10.000	10.000	(a) 20.000	-	-	3
Decreto-legge n. 121 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 1993: Interventi urgenti a sostegno del settore minerario: - Art. 1, comma 4: Finanziamento totale per i piani di riconversione produttiva (Industria: cap. 7911)	20.000	30.000	-	-	-	
Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: - Art. 3, comma 9, e art. 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Tesoro: cap. 8789)	396.500	(b) 547.000	-	-	-	3
Decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993: Interventi urgenti in favore dell'economia: - Art. 5-bis, comma 6: Metanizzazione del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7802)	80.000	-	-	-	-	
- Art. 6, comma 2: Programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (Difesa: cap. 8102)	(c) 150.000	150.000	150.000	-	-	3
Decreto-legge n. 241 del 1993: Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'amministrazione giudiziaria (Giustizia: capp. 7001, 7003, 7010, 7013)	115.000	140.000	-	-	-	

(a) Di cui milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 10.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

(b) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994.

(c) Prima annualità di un limite di impegno decennale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO	1994	1995	1996	1997 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
Legge n. 317 del 1993: Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post- bellica:						
- Art. 4: Completamento piani di ricostruzione post-bellica (Lavori pubblici: cap. 9310)	65.000	100.000	(a) 65.000	-	-	2
	1.414.600	2.420.964	1.593.000	1.020.000		
TOTALE MINISTERI ...	15.196.710	20.603.804	21.451.200	33.638.175		
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME						
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.</i>						
Legge n. 887 del 1984: Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):						
- Art. 8, comma 14: Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di svi- luppo e potenziamento dei servizi di telecomu- nicazioni (cap. 529)	200.000	-	-	-	-	
TOTALE AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME ...	200.000	-	-	-		
TOTALE GENERALE TABELLA F ...	15.396.710	20.603.804	21.451.200	33.638.175		

(a) Di cui milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1994 e milioni 15.000 quale parte della quota relativa all'anno 1995.

